

XXX.

TORNATA DEL 6 AGOSTO 1895

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Omaggi — Comunicazione — Seguito della discussione del progetto di legge: Provvedimenti di finanza e di Tesoro — Avvertenze del presidente in ordine alla discussione degli articoli e degli allegati che vi si riferiscono — Approvazione degli articoli del progetto di legge fino all' art. 27 inclusivo e dei relativi allegati — Prendono parte alla discussione degli articoli 1, 2, 3, 6, 20, 24, 25 e 27 e sugli allegati corrispondenti il senatore Rossi Alessandro, il ministro delle finanze, i senatori Cambray Digny, Breda, il ministro del Tesoro, i senatori Majorana-Calatabiano, relatore, e Lampertico, relatore — Approvazione della proposta del senatore Cavalletto che la seduta di domani abbia principio alle 2.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

Sono presenti i signori ministri delle finanze, e del Tesoro. Più tardi intervengono i ministri della marina, degli affari esteri, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e il presidente del Consiglio.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell' elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge: Fanno omaggio al Senato:

Il senatore G. Finali di una sua pubblicazione intitolata: *Cristoforo Colombo e il viaggio di Ulisse nel poema di Dante*;

Il senatore Gloria della *Raccolta della giurisprudenza del tribunale supremo di guerra e marina*;

I prefetti delle provincie di Genova, Principato-Ultra, Bologna, Ferrara, degli *Atti dei*

rispettivi Consigli provinciali per l' esercizio 1894;

L'avv. Massimo Giriodi di un opuscolo per titolo: *La responsabilità penale dei ministri*;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio della *Statistica giudiziaria, civile e commerciale per l'anno 1893*.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Il signor senatore Riccardo Secondi prega il Senato di scusarlo dell' assenza non potendo intervenire per ragioni di salute.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« **Provvedimenti di finanza e di Tesoro** »
(N. 77).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: *Provvedimenti di finanza e di Tesoro*.

Come il Senato rammenta, nella tornata di ieri fu chiusa la discussione generale. Ora passeremo alla discussione degli articoli.

Mi giova, anche a questo proposito, porre in avvertenza il Senato della complicazione, per dir così, del progetto di legge, poichè a parecchi articoli dello stesso corrispondono uno o più allegati.

Bisogna quindi intendersi sul modo di discutere gli articoli e gli allegati.

Sembra a me che, seguendo il metodo in altri casi consimili dal Senato deliberato, possa tenersi quest'ordine: ad ogni articolo del progetto di legge che richiama un allegato, discutere contemporaneamente e l'articolo e l'allegato, ma non discutere nè votare partitamente gli articoli degli allegati, bensì approvarli tutti in una sol volta approvando l'articolo del progetto cui l'allegato si riferisce.

Però se a qualcuno dei signori senatori piacesse proporre emendamenti ad alcuno degli allegati, gli emendamenti si discuteranno in occasione dell'articolo a cui l'allegato si riferisce e si metteranno a partito prima di votare l'articolo corrispondente all'allegato.

Questo sembra a me il solo metodo possibile, prima per la chiarezza della discussione e la tutela dei diritti di tutti; secondariamente per procedere con un certo ordine; massime poi per far sì che nessuno, a proposito degli articoli, rientri nella discussione generale. (*Benissimo*).

Ora si deve dunque passare alla discussione del primo articolo a cui si riferisce un allegato, e converrebbe, come fu ieri inteso, dar lettura dell'allegato medesimo.

Senatore PERAZZI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PERAZZI. Vorrei pregare il Senato di acconsentire che non si procedesse alla lettura degli allegati, poichè tutti i nostri colleghi li avranno già letti, e se qualcuno vorrà parlare sulla tabella, s'intende che l'ha presente davanti a sè.

Perciò proporrei che si facesse a meno della lettura degli allegati.

PRESIDENTE. Il presidente della Commissione permanente di finanze propone che gli allegati si diano per letti, inserendoli però nel resoconto ufficiale delle discussioni.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo dunque l'articolo 1 del progetto di legge:

Art. 1.

È convertito in legge il regio decreto del 10 dicembre 1894, n. 532, costituente l'allegato A, che reca variazioni alla tariffa dei dazi doganali e delle tare, nonchè al regime fiscale delle fabbriche di glucosio, di cicoria e degli spiriti, ed impone una tassa sulla raffinazione degli oli minerali greggi di origine nazionale e sulla fabbricazione dei fiammiferi.

Col giorno in cui entrerà in vigore la presente legge cesserà di aver effetto il decreto sopradetto in quanto esso sia modificato dalle disposizioni della legge stessa.

ALLEGATO A (all'art. 1).

R. Decreto 10 dicembre 1894, n. 532, che reca variazioni alla tariffa dei dazi doganali e delle tare, nonchè al regime delle fabbriche di glucosio, cicoria e di spiriti ed impone una tassa sulla raffinazione degli olii minerali e fabbricazione dei fiammiferi.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono introdotte le seguenti modificazioni nella tariffa generale dei dazi doganali:

Numero e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO	
			d'entrata	d'uscita
13	Zucchero:			
a)	di prima classe	quintale	99 »	—
b)	di seconda classe	id.	88 »	—
	Appartengono alla prima classe tutti gli zuccheri che presentano un grado di bianchezza superiore al campione 20 Olanda o che siano colorati artificialmente, e quelli mescolati a sostanze atte ad abbassarne il grado di bianchezza.			
14	Glucosio:			
a)	solido:			
	1. di prima classe	id.	90 »	—
	2. di seconda classe	id.	70 »	—
	Appartiene alla prima classe il glucosio solido che presenta un grado di bianchezza superiore al campione di zucchero del tipo 20 Olanda.			
15	Confetti e conserve con zucchero o miele	id.	125 »	—
51	Altri prodotti chimici:			
b)	parafina solida	id.	15 »	—
c)	non nominati	id.	4 »	—
95	Cotone:			
a)	in bioccoli o in massa	id.	3 »	—
b)	in ovatte	id.	9 »	—
264	Grano o frumento	tonnellata	75 »	—
265 bis	Segala	id.	45 »	—
270	Farine:			
a)	di grano o frumento	quintale	12 30	—
c)	semolino	id.	15 50	—
271	Crusca	id.	3 50	—
272	Paste di frumento	id.	16 »	—
273	Pane e biscotto di mare	id.	16 »	—
288	Olii di palma e di cocco	id.	4 »	—
315 bis	Acido oleico (oleina)	id.	4 »	—

Art. 2.

La tassa interna sulla fabbricazione del glucosio solido è stabilita come segue:

Per ogni quintale di glucosio solido di 1ª classe, lire 54.

Per ogni quintale di glucosio solido di 2ª classe, lire 34.

È abrogato l'articolo 5 della legge 10 luglio 1887, n. 4665 (serie 3ª).

Art. 3.

Nelle fabbriche che producono glucosio soggetti a diverse misure di tassa, le relative lavorazioni devono essere eseguite in periodi distinti, e i prodotti devono essere custoditi in locali separati, secondo le norme che saranno stabilite con decreto reale.

Art. 4.

La tara di chilogrammi 12.50 per cento stabilita dall'articolo 8 della legge del 14 luglio 1891, n. 391, per le cassette di legno con due recipienti di latta contenenti olii minerali, è ridotta a 11.50 per cento.

Art. 5.

Durante il primo trimestre dall'applicazione del presente decreto la restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero che si esportano, continuerà a farsi nella misura stabilita dalla legge del 30 dicembre 1892, n. 733.

Art. 6.

La restituzione del dazio pagato sulla materia prima impiegata nella fabbricazione dei filati e tessuti di cotone sarà fatta a decorrere dal 10 gennaio 1895, nella misura di lire 4 per

ogni quintale di filati e di lire 4.50 per ogni quintale di tessuti che saranno esportati all'estero colle norme che saranno determinate, udito il Consiglio di Stato, con decreto reale.

Art. 7.

La tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata e di ogni altra sostanza, che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata e del caffè, è riscossa sul prodotto effettivo accertato in tutte le fabbriche direttamente dagli agenti della finanza, esclusa ogni convenzione d'abbonamento.

La cicoria preparata e le altre sostanze non possono essere estratte dalle fabbriche o dalle dogane se non in pacchetti e recipienti chiusi e identificati nei modi e colle norme che saranno stabilite con decreto reale.

I pacchetti e recipienti devono essere introdotti e conservati nei depositi e negli esercizi di vendita, nel preciso stato in cui furono identificati.

Però negli esercizi di vendita al minuto potrà essere tenuto aperto un pacchetto o recipiente per ogni marca di fabbrica.

Art. 8.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la soprattassa di confine sugli spiriti importati dall'estero, sono stabilite nella misura di L. 180 per ogni ettolitro di alcool anidro alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centesimale.

La tassa di vendita sugli spiriti è soppressa.

I seguenti prodotti a base d'alcool, quando vengono importati dall'estero sono soggetti alla soprattassa nella misura qui sotto indicata:

Numero della tariffa	Prodotti soggetti a soprattassa	Unità di misura	Soprattassa
			Lire Cent.
5	Etere e cloroformio	chilogramma (senza difalcare il peso dei recipienti immediati).	4 20
8	Essenze spiritose di rhum, cognac ed altre contenenti spirito	Id.	1 02
66	Profumerie alcooliche	Id.	1 44
73	Vernici a spirito	chilogramma a peso netto legale.	1 20

I medicamenti ed i prodotti chimici a base d'alcool, oltre il dazio proprio stabilito dalla tariffa doganale, devono assolvere la sopratasta sulla quantità di spirito, che insieme ad essi viene introdotta nello Stato o che fu consumata nella loro fabbricazione.

La misura di detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il collegio dei periti doganali.

Art. 9.

L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione per cali, dispersioni ed ogni altra passività, è stabilito nella misura:

a) di 7 per cento per le fabbriche che adoperano l'amido e le sostanze amidacee, i residui della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero, le barbabietole ed i tartufi di canna;

b) di 15 per cento per le distillerie che estraggono lo spirito dalle frutta, dal vino, dalle vinacce, dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non comprese nella lettera a);

c) di 18 per cento per le fabbriche che distillano le materie di cui alla lettera b), esercitate da Società cooperative.

Art. 10.

Alle merci che a termini dell'art. 81 della legge doganale non possono circolare o detenersi in qualunque modo nelle zone di vigilanza se non siano munite di una bolletta di legittimazione, sono aggiunti gli spiriti in quantità maggiore di 10 litri.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo II del testo unico della legge sugli spiriti, in data 29 agosto 1889, n. 6358 (serie 3^a), eccezione fatta per quelle contenute nell'art. 56.

Art. 11.

La restituzione della tassa di fabbricazione e della sopratasta sugli spiriti è fatta per intero esclusivamente per gli spiriti impiegati nella preparazione dei vini tipici, *Marsala*, *Porto* e *Vermouth*, all'infuori della vigilanza dell'amministrazione, e nella misura del 90 per cento per i liquori che si esportano all'estero.

La ricchezza alcoolica del vino naturale adoperato per la fabbricazione del *Marsala* e del

Porto è ritenuta di 14 gradi, e quella del vino naturale adoperato per il *Vermouth*, è ritenuta di 11 gradi.

Il limite massimo per la restituzione della tassa o della sopratasta sull'alcool aggiunto a detti vini tipici, è stabilito:

pel <i>Marsala</i>	a gradi	23;
» <i>Porto</i>	»	22;
» <i>Vermouth</i>	»	18.

Art. 12.

La restituzione della tassa di fabbricazione sugli spiriti esportati all'estero:

a) in natura;

b) aggiunti ai vini comuni, ai mosti ed alle frutta, in presenza degli agenti di finanza; è fatta esclusivamente con detrazione degli accertamenti di fabbrica o dal carico di magazzino, da cui gli spiriti provengono.

L'abbuono ha luogo in ragione del 90 per cento, per lo spirito esportato in natura, ed in ragione dell'intera tassa per quello aggiunto ai vini, ai mosti ed alle frutta, e pel *cognac* estratto dai depositi sotto vincolo doganale. Sugli spiriti esteri aggiunti in presenza degli agenti dell'amministrazione ai vini comuni, ai mosti ed alle frutta nazionali esportate, sarà abbuonata l'intera sopratasta di confine.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni finora vigenti, che riguardano la restituzione sugli spiriti esportati all'estero, sia in natura, sia aggiunti ai vini, ai mosti ed alle frutta.

Art. 14.

Pei vini conciatati all'infuori dell'assistenza dell'amministrazione ed esportati all'estero dal 1° luglio corrente anno fino all'attuazione del presente decreto, le restituzioni di tasse saranno accordate nella misura media delle aliquote risultate dal riparto del contingente fisso, di cui all'art. 5 della legge 30 giugno 1890, n. 6915 (serie 3^a), per gli esercizi 1890-91 al 1893-94 inclusivamente.

Le domande per la restituzione della tassa non presentate entro due mesi dall'attuazione del presente decreto, saranno prescritte.

Art. 15.

Sugli spiriti che all'attuazione del presente decreto esisteranno nei magazzini delle fabbriche, in quelli dei commercianti all'ingrosso e negli opifici di rettificazione, sarà riscossa la tassa di fabbricazione nella misura di lire 180 per ettolitro di alcool anidro, esclusa la tassa di vendita. Se i detti spiriti fossero soggetti alla sola tassa di vendita, saranno riscosse lire 40 per ettolitro di alcool anidro, se invece fossero soggetti alla sola tassa di fabbricazione, saranno riscosse L. 140.

Art. 16.

Per i liquori ed i *cognac* fabbricati prima dell'attuazione del presente decreto ed esportati, la restituzione sarà fatta in base alla tassa di fabbricazione di lire 180 esclusa però la tassa di vendita.

Pei vini tipici conciatati senza l'assistenza degli agenti di finanza la restituzione in base alla nuova tassa di lire 180 sarà fatta per le esportazioni che avranno luogo dal 1° luglio 1895 in poi.

Art. 17.

È stabilita una tassa interna sulla raffinazione degli olii minerali greggi nazionali, nella misura di lire 10 per ogni quintale di prodotto ottenuto che appartenga alla classe di quelli considerati sotto il n. 7 b) della tariffa generale dei dazi doganali.

Art. 18.

Nel giorno in cui entrerà in vigore il presente decreto, sarà proceduto all'inventario del prodotto esistente nelle raffinerie di olii minerali greggi.

È in facoltà del raffinatore di pagare la tassa a misura della estrazione del prodotto, purché lo custodisca in magazzini assimilati ai doganali.

Art. 19.

È imposta a favore dello Stato una tassa sui fiammiferi fabbricati nel Regno ed una sopra-tassa su quelli importati dall'estero, nella misura di un centesimo di lira:

ogni 30 fiammiferi di cera, oppure di legno o di altra materia, fini, cioè paraffinati, stearinati, ecc.;

ogni 3 fiammiferi di cera detti *ascendiscale*;

ogni 60 fiammiferi di legno o di altre materie, comuni, cioè solforati.

I fiammiferi con due capocchie accensibili pagano doppia tassa.

Non sono soggetti a tassa i fiammiferi esportati all'estero.

Art. 20.

Chiunque raffini olii minerali greggi e fabbrichi fiammiferi deve essere in possesso di una licenza d'esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza.

Questa licenza è soggetta alla tassa di lire 100 per le raffinerie di olii minerali greggi; di lire 10 per le fabbriche che producono esclusivamente fiammiferi di legno o di altre materie, solforati, e di lire 20 per le fabbriche di fiammiferi di ogni altra specie.

Le raffinerie di olii minerali greggi e le fabbriche di fiammiferi sono soggette alla vigilanza permanente della finanza, ed i prodotti appena ultimati, devono essere immessi e custoditi in appositi magazzini ai quali sono applicabili tutte le disposizioni della legge doganale per i magazzini di proprietà privata, escluso l'obbligo della cauzione.

Art. 21.

I fiammiferi importati dall'estero, o fabbricati all'interno, non si possono mettere in vendita se non racchiusi entro involti, ossia scatole, bossoli, buste, pacchetti od astucci che portino impressa l'indicazione della fabbrica, siano muniti di apposite marche, e ne contengano un numero compreso nei limiti:

di 30 e di 3, o di un multiplo di 30 e di 3, rispettivamente, fino a 360 ed a 30 pei fiammiferi di cera o di legno o d'altre materie fini, e per quelli di cera detti: *ascendiscale*:

di 60 o di un multiplo di 60 fino a 360, per quelli di legno o di altre materie, comuni, cioè solforati.

Sul numero massimo di fiammiferi stabilito come sopra per ciascun involto, è tollerata una eccedenza compresa fra 1 e 10 per cento.

Le dette marche, ossia contrassegni della tassa pagata, saranno distribuite dagli uffici del registro, e l'applicazione di esse agli involti sarà fatta a cura e spese dei fabbricanti e degli importatori.

L'aggio da concedersi dallo Stato ai ricevitori del registro per la vendita delle marche suindicate verrà stabilito per decreto reale.

Art. 22.

Entro otto giorni dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i fabbricanti e venditori di fiammiferi e di oggetti che nell'uso possano ad essi sostituirsi, devono denunziare all'ufficio tecnico di finanza le quantità che ne possiedono ove queste superino i tre chilogrammi al lordo, e pagare le relative tasse presso l'ufficio finanziario indicato dal Ministero delle finanze.

Per dette rimanenze è consentito che l'accertamento della tassa dovuta venga fatto, prendendo per base il numero dei fiammiferi e complessivamente contenuto negli involucri rinvenuti in deposito ed in base alle tasse unitarie di cui all'art. 19, coll'abbuono del 5 per cento.

I fabbricanti ed i venditori però potranno introdurre i fiammiferi in magazzini di deposito a termini dell'art. 20 e pagare la tassa a misura che ne faranno l'estrazione.

Chiunque intenda proseguire nella fabbricazione dei fiammiferi dovrà munirsi della licenza di cui all'art. 20 succitato.

Trascorsi quaranta giorni dopo quello in cui il presente decreto sarà andato in vigore, ogni deposito di fiammiferi in condizioni non conformi a quelle prescritte dall'art. 21, sarà oggetto di contravvenzione.

È considerato come deposito il possesso di fiammiferi in quantità eccedente un chilogramma a lordo.

Trascorsi tre mesi non sarà tollerata la circolazione od il deposito di qualsivoglia quantità di fiammiferi che non siano nelle condizioni stabilite dall'articolo 21.

Art. 23.

Sono considerati in contrabbando:

a) la cicoria e le altre sostanze che nel consumo possono servire agli usi della cicoria preparata e del caffè;

b) i fiammiferi

trovati nello Stato in condizioni diverse da quelle stabilite da questo decreto.

Sono pure considerati in contrabbando i fiammiferi esistenti nei depositi o presso i venditori in quantità eccedente i tre chilogrammi a peso lordo e non denunziati nel termine prefisso dall'articolo 22 all'ufficio tecnico di finanza.

La raffinazione clandestina degli olii minerali greggi e la fabbricazione clandestina dei fiammiferi sono punite colle pene comminate per le contravvenzioni congeneri dalla legge sugli spiriti.

Sono pure applicabili le disposizioni di detta legge a tutte le altre infrazioni relative alle discipline sulla fabbricazione della cicoria e dei fiammiferi.

Art. 24.

Non verranno considerate come prodotte in contrabbando la cicoria e le sostanze che nei consumi possono servire agli usi della cicoria preparata e del caffè esistenti fuori le fabbriche, che nei tre mesi dall'attuazione di questo decreto non siano poste nelle condizioni prescritte dall'articolo 7.

Art. 25.

I proventi della tassa sulla raffinazione degli olii minerali greggi e sulla fabbricazione dei fiammiferi si imputano al capitolo 28 *Tasse di fabbricazione* dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1894-95.

Gli stanziamenti fatti ai capitoli 91, 92 e 94 dello stato di previsione delle spese del ministero delle finanze per lo stesso esercizio per indennità al personale, per aggio ai contabili incaricati della riscossione e per provvista di materiale, sono rispettivamente aumentati di lire sessantamila (L. 60,000), di lire venticinquemila (L. 25,000) e di lire centosettantamila (L. 170,000).

Art. 26.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Dovrò fare qualche osservazione sulla tabella che è allegata all'articolo primo e sui fiammiferi.

Per conseguenza parlerò prima della tabella, eppoi, se il signor presidente me lo permette, continuerò sui fiammiferi.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Io mi permetterei di osservare che nell'articolo secondo si parla poi delle disposizioni per l'applicazione della tassa sui fiammiferi.

Forse le osservazioni dell'onorevole Rossi verrebbero più opportune all'articolo secondo che al primo.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Aveva appunto annunciato così.

Nella tabella vi sono dazi che io approvo; quello, ad esempio, della segala, che è messo così in più serio rapporto col dazio sugli altri cereali. Inoltre si era constatato (lo si vedrà quando si parlerà delle importazioni ed esportazioni temporanee dei grani) che chimicamente non si può scoprire la farina di segala dalla farina di frumento nella riesportazione; a ciò forse ha pensato il Governo nell'aver portato il dazio della segala da lire 1.15 a 4 lire, oltrè ad equipararlo al dazio sul frumento.

Ed è giusta l'aliquota di 4 lire, poichè la Germania dazia la segala come frumento a 3 marchi e tre quarti, corrispondenti a lire 4.50.

La Francia, che dazia il frumento a 7 franchi, applicò alla segala franchi 3.50.

I molitori genovesi avevano proposto il dazio di 7 lire, e quello era sproporzionato.

Rispetto poi al dazio sulle farine e sul semolino domando all'onorevole ministro se non gli sembri una sconcordanza in rapporto col dazio sul frumento di lire 7 50.

In Francia col dazio sul frumento a 7 fran-

chi, le farine sono daziate a 13 e 50, e quando danno una resa del 60, e sotto, salgono a fr. 16. Così il dazio sul gries e sul grano perlato pure è segnato a franchi 16 ed il semolino a franchi 19. Noi che abbiamo il dazio sul frumento a 7 e 50, teniamosolamente a 12 e 50 il dazio sulle farine, ed a 15 e 50 il dazio sul semolino.

Noto la sproporzione. Passando ai dazi di olii di palma, di cocco o di oleina, osservo che senza volerlo il ministro rincarò due materie concomitanti alla materia prima su un'altra grande industria, quella delle lane cardate, la quale adopera l'oleina per oliare ed il sapone per digrassare.

I fabbricanti di sapone se ne rivalgono sul prezzo, s'intende, del dazio sugli olii.

Invece per l'oleina, che è il prodotto dei fabbricanti delle candele, il detrito che ottengono dalla compressione dei grassi, si è prodotto per essi un beneficio aumentandone di 4 lire il prezzo.

Questo fatto dimostra come rimaneggiando i dazi di una tariffa si favoriscano alcuni prodotti, mentre altre industrie ne sono danneggiate.

È un organismo così complicato quello delle tariffe doganali, che, prima di toccarne una bisogna esaminare tutte le ramificazioni che essa comporta.

E passo oltre, al dazio sul cotone. Questo dazio sulla materia prima ha sorpreso le scuole classiche economiche in materia di scambi, ma lasciamo andare e veniamo agli effetti.

Ho sottomano il quadro doganale di maggio, che non è il più fresco, e che comprende cinque mesi di esperimento comparativo per il 1894, esente di dazio sulla materia prima, e il 1895 gravato di dazio. Nei cinque mesi del 1894 importammo 20,925 quintali di filati e tessuti, e nel 1895 ne abbiamo importati 28,974; differenza in più pel 1895 8049 quintali, che naturalmente vennero sottratti al lavoro nazionale.

Aumentò anche l'esportazione di 3172 quintali, ma era naturale che l'esportazione aumentasse, perchè, anche sui tessuti giacenti al 10 dicembre 1894 venne la medesima favorita dal premio di uscita.

La stampatura delle tele di cotone in Italia è così progredita, grazie alla bravura dei nostri industriali, che essa si estende ad importare le tele greggie dall'estero, oltre quelle

che si comperano nel paese. L'effetto immediato del dazio fu, che, essendo rincarati i tessuti nazionali pel dazio sulla materia prima, l'esportazione degli stampati, da 377 quintali dei 5 mesi del '94, salita nel '95 a quintali 1195, si svolse a beneficio dell'importazione estera, e così continuerà.

Si vanta la restituzione del dazio come un compenso. Ma convien riflettere che la cotone-ria che si esporta costituisce appena un dodicesimo della produzione generale pel l'interno e qualora certe teorie economiche non si trattassero da noi come le calze di seta si dovrebbe confessare che di tanto è rincarata ai consumatori per 11/12 la produzione interna.

Si tratta di un'industria che dà pane ad oltre 100 mila operai, e si tratta inoltre d'indumenti che servono principalmente al povero.

Queste considerazioni io ho voluto fare all'onorevole ministro, s'intende, non per proporre emendamenti ma per fargli delle raccomandazioni.

E le raccomandazioni che io lo prego di prendere in buona parte sarebbero le seguenti che mando al suo banco perchè egli mi possa dare una risposta equivalente :

1° Affermare per lo meno che il Governo fu tratto al dazio sul cotone, materia prima, per ineluttabile necessità di finanza.

Così saranno contenti anche i miei insigni avversari delle scuole economiche;

2° Che il dazio sul cotone non verrà aumentato, e che appena ristabilito il pareggio finanziario, sarà questa una tra le prime tasse che dovrà togliersi (*Commenti*). Sarà un ideale, ne convengo, onorevoli colleghi, lasciatemelo correre.

3° E qui chiamo l'attenzione speciale dell'onor. Boselli, che del dazio sui cotoni venga tenuto conto dal Governo, se mai la Svizzera a metà tempo, come ne corre la voce, denunziasse il trattato di commercio in corso.

E con questa le mie osservazioni sulla tabella sono finite.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro delle finanze.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Il rapporto tra il dazio del grano e quello della segala e quello delle farine, fu sempre mantenuto in tutte le variazioni ai rispettivi dazi fin qui verificatisi sulla nostra tariffa doganale.

Con questo non escludo che per ciò che riguarda più specialmente il rapporto fra il dazio del grano e quello della segala possa essere studiata per l'avvenire una differente proporzione, anche in vista appunto di evitare possibili abusi.

L'onorevole Rossi, già io me ne ero accorto da una sua pregevolissima relazione, ha un gran sospetto se la segala serva per mischiarsi colla farina di frumento e dia luogo a delle frodi nocive, così alla dogana, come alle altre produzioni dell'agricoltura nazionale rispetto al grano.

Ora queste frodi non possono verificarsi in proporzioni rilevanti, poichè quando colla farina del frumento viene mescolata farina di segala in certa quantità, la frode si scopre, a detta degli uomini pratici, senza bisogno di analisi, ma al solo esame microscopico.

Se poi la miscela di segala con farina di grano sia fatta in proporzione rilevante allora coll'analisi si accerta una percentuale di ceneri, alquanto elevata sul limite di tolleranza dall'1 per cento.

Questo limite è oramai definito come il carattere specifico per determinare se una farina è veramente panizzabile e di grano e quindi ammissibile doganalmente allo scarico delle importazioni temporanee.

In secondo luogo poi, quando vi sia una miscela notevole di segala col grano, questo fatto è segnalato anche dalla qualità e quantità del glutine, il quale per ciò che riguarda la segala è assai scarso e difetta nella elasticità e tenacità.

Per conseguenza pare in questa materia, dico pare, perchè tanto so quanto i gabinetti chimici mi insegnano, in questa materia pare che i pericoli di frodi non siano quali da taluni, e dall'onorevole Rossi si teme.

Io ho creduto che ritoccano leggermente la tariffa degli oli non dovesse derivarne danno alle industrie delle candele e del sapone, giacchè ambedue queste industrie sono sufficientemente tutelate dalla nostra tariffa doganale e sono in continuo progresso; lo si desume indirettamente dalle statistiche del nostro commercio, le quali indicano che così i saponi come le candele provenienti dall'estero vanno lentamente perdendo terreno sul nostro mercato, mentre d'altro canto è noto che la fab-

bricazione di questi prodotti è in continuo incremento.

Fu detto che col nuovo dazio sull'oleina si è mirato più che altro a favorire gli industriali italiani che si dedicano alla estrazione di questo prodotto dei grassi animali. È vero, il dazio sull'oleina allontanerà certamente la merce estera concorrente; ma faccio notare all'onorevole senatore Rossi che questa difesa non va a tutto beneficio dei fabbricanti d'oleina.

Le nostre saponerie, infatti, impiegano oggi l'oleina in quantità molto inferiori al passato, preferendo l'uso della merchia dei nostri oli di oliva; onde, se per una parte l'imposizione della nuova gabella, favoriva direttamente i fabbricanti d'oleina, per l'altra andrà pure indirettamente a beneficio dei nostri olivicoltori.

Quanto al maggior dazio sulla paraffina ne è evidente l'utilità, giacchè questo prodotto muove forte concorrenza alla stearina a scapito sia della produzione interna di quest'ultima sia della qualità delle candele fabbricate in paese.

Passiamo al cotone.

Io ho esitato a lungo prima di adottare un dazio sul cotone, ed ho esitato perchè nessuno di noi è immemore dei grandi principî economici che tutti abbiamo imparato e che sono i cardini fondamentali delle teorie doganali, ed in questa esitazione mi tenne altresì la tema di commettere cosa non degna del Governo italiano, arrestando i progressi così splendidi di un'industria come quella del cotone, giunta ormai presso di noi a così alto stato di floridezza, da emancipare completamente il mercato interno dalla concorrenza forestiera e da spingere alcuni dei suoi prodotti al di là dei nostri confini, gareggiando nobilmente e vittoriosamente con nazioni che stanno tanto più innanzi di noi nel campo delle industrie.

Ma mi sono convinto innanzi tutto che il continuo decrescere del prezzo del cotone avrebbe avuto per effetto di elidere l'azione del dazio, in modo da impedire che per virtù di esso gli indumenti di cotone, dei quali ha parlato l'onorevole Rossi, crescessero di prezzo a svantaggio delle classi che più ne usano.

In secondo luogo i progressi così tecnici come economici fatti dall'industria in breve volgere di tempo, inducevano a ritenere che un lieve dazio poteva essere posto sopra la materia prima

da essa adoperata senza che questo aggravio le recasse nocimento di sorta.

Ma v'ha di più; io stesso ho sentito dire da parecchi cotonieri molto imparziali e degni di fede, che, ove il dazio fosse stato contenuto in un limite ristretto l'industria non sarebbe stata turbata; ed essi stessi indicavano come misura discreta la cifra di L. 5 il quintale.

Tale era l'opinione di uomini esperti ed interessati nella quistione, e pur non di meno io ho creduto fosse partito più savio fermarsi a lire tre, convintissimo che in questa tenue misura il nuovo dazio non avrebbe turbato in alcun modo l'industria, mentre avrebbe pur sempre fornito all'erario uno dei redditi più notevoli fra quelli dei dazi applicati nel dicembre del 1894.

Un'altra considerazione d'indole tutta finanziaria consigliava di attenersi al limite di tre lire; giacchè, di fronte alla eventualità di un danno dell'industria cotoniera ed alla conseguente necessità di abolire il dazio, al ministro delle finanze doveva apparire più difficile sostituire con un altro balzello l'entrata proveniente da un dazio di cinque lire, che non quella che deriva dal dazio di tre lire già in vigore. Gli stessi cotonieri che sollevarono reclami, che mossero contese giudiziarie al Governo, furono concordi nel riconoscere che il dazio, ove fosse mantenuto nella misura attuale, non nuocerebbe all'industria, e protestarono soltanto in nome dei principî e per timore che la violazione di questi potesse costituire un pericolo per l'avvenire.

Ma prescindendo da tutto ciò, i fatti che si sono avverati fino ad oggi, dopo l'applicazione del dazio, giustificano il provvedimento preso a riguardo del cotone.

Anche dopo il decreto del 10 dicembre 1894 l'industria del cotone è progredita, in alcuni cotonifici aumentò il numero degli operai, i salari non diminuirono, e qualche nuovo stabilimento venne impiantato.

Di più, se consultiamo il corso delle azioni delle Società che esercitano l'industria dei cottoni, noi vediamo che dal dicembre in poi sono cresciute di valore. Dunque gli interessati, i migliori giudici degli effetti di questa legge, non nutrono timori per essa.

Ma l'onorevole Rossi diceva: È diminuita la importazione del cotone greggio...

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Non ho parlato di questo: ho detto solamente che è aumentata di otto quintali l'importazione di tessuti e filati esteri.

BOSELLI, *ministro delle finanze*... Va bene; intanto continuerò la mia dimostrazione, e, cioè, che la materia colpita negli ultimi sette mesi è stata importata in maggior quantità che nel passato.

La semplice lettura delle statistiche commerciali potrebbe erroneamente condurre nella affermazione contraria.

Infatti se si confrontano le importazioni di cotone greggio dall'11 dicembre 1894 a tutto luglio 1895, con quelle del periodo corrispondente del 1893-94 risulterebbe che queste ultime figurano con cifra superiore. Ma la diminuzione che sarebbe quindi avvenuta nel periodo più vicino a noi è soltanto apparente; giacchè le importazioni del periodo antico, perchè si prestino al confronto, devono essere depurate delle quantità di cotone esportato, quantità le quali, fino a che il cotone è stato esente, rappresentavano in grandissima parte il movimento d'uscita del cotone estero o importato in transito, o riesportato dagli industriali dopo breve sosta nei loro depositi.

Fatta questa necessaria detrazione dal confronto delle importazioni *nette* dei due periodi considerati, risulta che in Italia, dall'11 dicembre al 31 luglio ultimi, furono introdotti, per essere lavorati in paese, circa 43,000 quintali di cotone greggio in più.

E si noti, che, mentre da una parte si è importata maggior copia di materia prima, dall'altra la nostra esportazione di tessuti ha ricevuto un nuovo straordinario impulso, tanto da triplicarsi nel breve spazio di un quinquennio!

Ma l'onor. senatore Rossi osserva che dopo l'applicazione del dazio è cresciuta l'importazione dei filati e dei tessuti.

E sia pure; sebbene sia stato dimostrato che l'aumento si riduce a lievissima cosa per i filati e si converte in una diminuzione per i tessuti quando si elimini dal confronto statistico il primo semestre 1894, durante il quale agì potentemente il freno del cambio. Ma dal momento che i nostri opifici hanno aumentato la lavorazione traendo una maggiore quantità di materia prima dall'estero ed hanno accresciuto la

loro esportazione, un incremento - se pur tale possa dirsi - nell'importazione dei manufatti di cotone, non potrebbe, se mai, che significare un aumento del consumo interno.

Ma domanda l'onor. Rossi che cosa si farà in avvenire di questo dazio. Io posso dirgli soltanto quel che io ne penso.

Io credo che dazi di questa natura, imposti in condizioni eccezionali della finanza, quando queste condizioni spariscono, debbono anche essi sparire.

Se una riforma tributaria si deve fare - e si farà di certo - si comincerà per recidere da tutto il nostro sistema tributario quei dazi che meno corrispondono ai buoni principii della scienza.

Ma vi è un'altra cosa, che non mi perito di dichiarare in modo esplicito all'on. Rossi. Ove le circostanze attuali dell'industria mutassero; ove questo dazio sulla materia prima venisse a perturbare - ciò che io non credo - le condizioni di una industria di tanta importanza per l'Italia e che è destinata a tanto sviluppo, non vi sarebbe di certo alcun governo che esisterebbe a sospenderlo o ad abolirlo, surrogandolo, ove occorra, con altro tributo i cui effetti fossero da reputarsi meno perniciosi all'economia nazionale.

Finalmente l'onor. Rossi ha qui portato una questione che più volte ho inteso sollevare da coloro che si interessano alla industria del cotone: « Che cosa accadrà alla rinnovazione del trattato colla Svizzera? »

A me pare francamente che la Svizzera non avrebbe ragione di trarre alcuna conseguenza o pretesa dalla gabella posta sul cotone greggio; gabella che per quanto abbia la specifica di un dazio doganale ha essenzialmente e praticamente il carattere di una vera imposta interna.

Vi è una grande differenza dal punto di vista della difesa di una industria tra un dazio pattuito in un trattato ed un dazio che, rimanendo libero, può a volontà del Governo, essere sospeso o anche abolito secondo consigliano le condizioni proprie della industria nazionale.

Il trattato commerciale che abbiamo colla Svizzera, lascia alla nostra industria del cotone, non una protezione soverchia, ma quel tanto di protezione della quale essa abbisogna.

Questo fatto transitorio di un dazio imposto

per necessità interne nostre, e del quale siamo arbitri di poter decretare quando che sia la sospensione o l'abolizione, non può dar pretesto in modo alcuno a pretese o ad obiezioni da parte di negoziatori esteri, perchè il dazio sul cotone greggio ha tutt'altra natura di quella propria ai dazi protettori.

In ogni caso, sarebbe un argomento da ritorcere contro i negoziatori svizzeri; giacchè se la industria cotoniera italiana, sopportando oggi il dazio sulla materia prima viene a perdere indirettamente una piccola parte della difesa doganale rappresentata dai dazi scritti oggi nel trattato italo-elvetico, il giorno in cui si dovesse rinnovare il trattato, per conservare tutta la difesa che le era già stata consentita nel patto del 19 aprile 1892, quando il cotone greggio era esente, avrebbe d'uopo di vedersi tutelata con dazi più alti di quelli odierni.

La Svizzera poi avrebbe torto di attribuire al trattato del 1892 la discesa delle sue esportazioni di cotonerie verso l'Italia. Questa discesa era già incominciata assai prima del 1893; essa data dal 1891 per i filati e dal 1890 per i tessuti.

Questo fenomeno la Svizzera non deve attribuirlo a concessioni a noi fatte col trattato; ma alla vigoria ed alla forza propria della industria cotoniera italiana.

Io desidero che queste spiegazioni possano soddisfare l'onor. senatore Rossi.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Prendo nota delle dichiarazioni che ha fatto l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti nè sull'articolo primo nè sull'allegato A, pongo ai voti l'articolo primo, col quale è approvato l'allegato stesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvate le leggi costituenti gli allegati B, C, D ed E riguardanti rispettivamente:

1° la riforma della tassa sulla cicoria e sulle sostanze che nel consumo possono ser-

vire agli usi della cicoria preparata o del caffè e modificazioni all'ordinamento della tassa sul glucosio;

2° le norme per l'applicazione del tributo sulla raffinazione degli oli minerali greggi;

3° il nuovo testo di disposizioni relative alla tassa sugli spiriti;

4° le disposizioni per l'applicazione della tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi.

ALLEGATO B (all'art. 2).

Riforma delle tasse sulla cicoria e sul glucosio.

Art. 1.

La tassa di L. 50 il quintale stabilita sulla fabbricazione della cicoria preparata e di ogni altra sostanza, che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffè, è riscossa sul prodotto effettivo, accertato in tutte le fabbriche direttamente dagli agenti della finanza.

La tassa è dovuta indipendentemente da qualsiasi destinazione diversa si volesse attribuire alla cicoria preparata ed alle altre sostanze, e qualunque operazione mediante la quale si inizi, si eseguisca o si compia la loro preparazione è considerata come fabbricazione soggetta a tassa.

La cicoria preparata e le altre sostanze non possono essere estratte dalle fabbriche se non in pacchetti o recipienti chiusi e identificati.

Le condizioni nelle quali devono trovarsi i pacchetti o recipienti, la qualità dei contrassegni da usare per la loro identificazione e le norme per l'applicazione di tali contrassegni saranno determinate con decreto reale.

I pacchetti o recipienti devono essere introdotti e conservati nei depositi e negli esercizi di vendita nel preciso stato in cui furono identificati. Però negli esercizi di vendita al munto non potranno tenersi contemporaneamente aperti più di tre pacchetti, ciascuno di capacità non superiore a cento grammi.

Sui prodotti esportati all'estero sarà abbonata la tassa di fabbricazione.

Art. 2.

Chiunque inizi, eseguisca o compia in frode operazioni per la fabbricazione della cicoria preparata o di qualsivoglia altra sostanza, che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffè, è punito con una multa, dal doppio al decuplo della tassa di fabbricazione, commisurata alla somma delle quantità del prodotto ultimato, di quello in corso di lavorazione e delle materie prime esistenti nel locale di fabbrica e nei locali annessi, senza eccezioni rispetto al loro uso o destinazione. Dalla quantità di materie prime è dedotto il 25 per cento a titolo di calo di trasformazione. Qualora la multa risulti inferiore a L. 1000, sarà applicata in questa somma. I prodotti, le materie prime e gli apparecchi sono confiscati.

La cicoria preparata ed ogni altra sostanza, che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffè, trovate fuori delle fabbriche autorizzate, in condizioni diverse da quelle stabilite dal precedente articolo, e la cicoria e le altre sostanze semplicemente torrefatte rinvenute fuori delle fabbriche autorizzate in condizioni diverse da quelle che verranno stabilite con decreto reale, saranno considerate di contrabbando ed i contravventori saranno puniti con le pene comminate per il contrabbando dalla legge doganale.

Art. 3.

Chiunque contraffaccia i contrassegni, che saranno stabiliti con decreto reale, per l'identificazione dei pacchetti, o gli strumenti per la fabbricazione o per l'applicazione dei detti contrassegni, ovvero faccia uso di strumenti o contrassegni, contraffatti, o ponga in vendita o in circolazione pacchetti muniti di tali contrassegni, e chiunque detenga contrassegni o strumenti contraffatti, ovvero detenga o ponga in uso, senza autorizzazione, i veri strumenti o i veri contrassegni, od alteri in qualsivoglia modo i contrassegni per fare da essi sparire le tracce dell'uso già fattone, o faccia uso di contrassegni così alterati, è punito con le pene stabilite dal capo II, tit. VI, libro II del Codice penale.

Chiunque, senza alterarli, faccia uso di contrassegni che già servirono per l'identificazione di altri pacchetti, oppure faccia uso d'involucri

già identificati per legittimare la vendita di cicoria preparata o di qualsivoglia altra sostanza che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata e del caffè è punito con la multa fissa di L. 20 per ogni contrassegno ed involucro.

Art. 4.

Le contravvenzioni, che non siano espressamente previste dagli articoli precedenti, e le infrazioni alle discipline, che saranno stabilite per regolamento, sono punite con multa da L. 10 a L. 100.

Art. 5.

L'azione per il più o meno riscosso si prescrive nel termine di due anni, tanto per l'Amministrazione quanto per il contribuente; però l'Amministrazione conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto, verso l'impiegato al quale fosse imputata la mancata o la incompleta riscossione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo in caso di frode.

Art. 6.

Oltre a quanto è indicato negli articoli 1 e 2, saranno determinati con decreto reale:

a) i modi e le condizioni per l'accertamento e la riscossione della tassa;

b) gli obblighi dei fabbricanti in ordine ai locali da mettere gratuitamente a disposizione degli agenti incaricati della vigilanza;

c) le norme per la denuncia e l'esercizio dei depositi, e per la sorveglianza nelle fabbriche, nei depositi e negli esercizi di vendita;

d) le norme e le condizioni per la identificazione, il deposito e la vendita del prodotto ottenuto dalle fabbriche interne e importato dall'estero;

e) le norme e le condizioni per l'abbuono della tassa di fabbricazione sui prodotti esportati all'estero;

f) le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode a danno della finanza;

g) la procedura per le contravvenzioni e per la ripartizione delle multe da farsi secondo le prescrizioni della legge doganale;

h) i provvedimenti d'indole transitoria atti

a legittimare la circolazione e la detenzione dei prodotti messi in libero commercio prima dell'attuazione dell'obbligo di munire i pacchetti o recipienti di speciale contrassegno.

Art. 7.

La tassa di fabbricazione del glucosio liquido è ridotta da lire 30 a lire 23.

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato a rivedere e completare le disposizioni regolamentari vigenti sulla tassa di fabbricazione del glucosio, e a determinare:

a) le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode a danno della finanza;

b) gli obblighi dei fabbricanti in ordine ai locali da mettere gratuitamente a disposizione degli agenti incaricati della vigilanza;

c) le discipline e le altre condizioni per l'accertamento e la riscossione della tassa, i procedimenti per le contravvenzioni e le pene da applicarsi entro i limiti stabiliti dalla legge sulla tassa di fabbricazione degli spiriti;

d) le norme da seguire per il disgravio della tassa sul glucosio esportato all'estero.

ALLEGATO C (all'art. 2).

Tassa sulla raffinazione degli olii minerali.

Art. 1.

È imposta a favore dello Stato una tassa interna sulla trasformazione o rettificazione degli olii minerali greggi e sull'estrazione degli olii minerali, di resina o di catrame dai residui della distillazione degli olii minerali, dal catrame o residui di catrame e da ogni altra materia, di origine estera o nazionale.

La tassa è stabilita:

a) nella misura di lire 10 per ogni quintale di prodotto ottenuto che appartenga alla classe di quelli considerati sotto il n. 7 b) della tariffa generale dei dazi doganali, se le materie prime impiegate sono di origine nazionale;

b) in misura uguale al dazio di entrata che sarebbe dovuto secondo la tariffa doganale per l'importazione dall'estero dei prodotti ottenuti,

se le materie prime impiegate sono di origine estera.

Sui prodotti destinati al consumo nell'interno dello Stato sarà abbuonato il dazio d'entrata dovuto sulla materia prima.

Sui prodotti esportati all'estero saranno abbuonati il dazio d'entrata dovuto sulla materia prima e la tassa interna di fabbricazione.

Art. 2.

Chiunque intenda trasformare o rettificare olii minerali greggi o estrarre gli olii minerali, di resina o di catrame dalle materie indicate nel precedente articolo deve munirsi di licenza, soggetta alla tassa di lire 50.

Art. 3.

Gli opifici destinati alla trasformazione o rettificazione di olii minerali, di resina, o di catrame, nazionali od esteri, o alla estrazione di questi olii dalle materie indicate nell'art. 1 sono sottoposti alla vigilanza permanente dell'Amministrazione.

I fabbricanti sono inoltre tenuti a mettere gratuitamente a disposizione degli agenti di finanza un apposito locale nell'interno dello stabilimento, nelle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 4.

La trasformazione, rettificazione o estrazione clandestina di olii minerali, di resina o di catrame, è punita colla detenzione da tre mesi a due anni e con una multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulla quantità di prodotto ottenuto clandestinamente e sulla quantità estraibile dalle materie greggie rinvenute nella fabbrica.

In nessun caso la multa può essere inferiore a lire 1000.

Gli apparecchi, i prodotti e le materie prime cadono in confisca.

Le infrazioni alle discipline che saranno stabilite per regolamento sono punite con una multa da L. 10 a L. 100.

Alle indicate contravvenzioni sono inoltre applicabili le disposizioni degli articoli 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e 134 del testo

unico della legge doganale approvato con regio decreto 8 settembre 1889, n. 6387. (serie 3^a).

Art. 5.

Con decreto reale saranno stabilite:

a) le norme per il rilascio delle licenze per la trasformazione, rettificazione o estrazione di olii minerali di resina o di catrame;

b) le discipline e le condizioni per l'accertamento e la riscossione della tassa;

c) le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode a danno della finanza.

Art. 6.

Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge n. 391 del 14 luglio 1891.

ALLEGATO **D** (all'art. 2)

Nuovo testo di legge sugli spiriti.

Art. 1.

Misura della tassa.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono stabilite nella misura di L. 180 per ogni ettolitro di alcool anidro, alla temperatura di gradi 15 56 del termometro centesimale.

L'attuale tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato è abolita.

I seguenti prodotti a base di alcool, quando vengono importati dall'estero, sono soggetti alla sopratassa nella misura qui sotto indicata:

Numero della tariffa	Prodotti soggetti a sopratassa	Ammontare della sopratassa	Unità di misura sulla quale è commisurata la sopratassa
5	Etere e cloroformio	Lire e cent. 4 20	Per ogni chilogramma senza difalcare il peso dei recipienti immediati.
8	Essenze spiritose di rhum, cognac ed altre contenenti spirito	1 02	Id.
66	Profumerie alcooliche	1 44	Id.
73	Vernici a spirito	1.05	Per ogni chilogramma di peso netto legale.

I generi medicinali, i medicamenti composti ed i prodotti chimici non specialmente nominati nella tariffa, contenenti spirito o nella fabbricazione dei quali sia stato consumato lo spirito, oltre il dazio proprio stabilito dalla tariffa doganale, devono assolvere la sopratassa sulla quantità di spirito che insieme ad essi viene introdotta nello Stato o che fu consumata nella loro fabbricazione.

La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il collegio dei periti.

Art. 2.

Esenzioni - Adulterazione dei residui della rettificazione.

Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti non sono soggette a dazio di consumo.

La rettificazione e la trasformazione degli spiriti, pei quali fu pagata la tassa di fabbricazione, sono esenti da imposta.

I residui della rettificazione non potranno essere messi in commercio, se prima non sa-

ranno stati adulterati, a spese delle parti, e secondo le prescrizioni dell'Amministrazione delle gabelle, in guisa da escludere ogni possibilità del loro uso come sostanze alimentari.

I residui adulterati godranno di un rimborso di tassa di L. 40 all'ettolitro.

Art. 3.

Classificazione delle fabbriche.

Per l'applicazione della tassa interna di fabbricazione, le fabbriche sono divise in due categorie. La prima comprende le fabbriche nelle quali si adoperano l'amido e le sostanze amidacee, i residui della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero, le barbabietole ed i tartufi di canna; la seconda comprende le distillerie che estraggono lo spirito dalle frutta, dal vino, dalle vinacce, dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non comprese nella prima categoria.

La quantità del prodotto sarà determinata da un misuratore meccanico dell'alcool anidro da applicarsi alla prima distillazione. Occorrendo riparazioni o cambi di misuratore, il prodotto sarà accertato direttamente dagli agenti della finanza durante il tempo a ciò necessario.

Però le fabbriche di 2^a categoria, la cui produzione annua non abbia oltrepassato ettoltri 10 di alcool anidro, pagheranno la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi.

Per le fabbriche di nuovo impianto si avrà riguardo alla potenzialità degli apparecchi, di cui sono provvedute.

La produttività giornaliera sarà determinata avuto riguardo alla capacità media utilizzata di ciascun lambicco, alle materie da adoperarsi ed al modo con cui ha luogo la distillazione, tenendo conto di tutte le circostanze che possono influire sulla quantità del prodotto.

Art. 4.

Abbuoni per le perdite di fabbricazione.

L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione per cali, dispersioni ed ogni altra passività, è stabilito nella misura:

a) di sette per cento per le fabbriche di prima categoria;

b) di quindici per cento per le fabbriche di seconda categoria;

c) di diciotto per cento per le fabbriche di seconda categoria esercitate dalle Società cooperative.

La distillazione di materie, cui spetta abbuono diverso, potrà essere eseguita in una medesima fabbrica, purchè ciò avvenga in tempi diversi e con apparecchi diversi ed affatto disgiunti e collocati in locali non aventi tra loro alcuna comunicazione interna.

Art. 5.

Vigilanza.

Le fabbriche di spirito (escluse quelle che pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi), gli opifici di rettificazione e quelli di trasformazione, sono soggetti alla vigilanza permanente della finanza.

L'accesso alle fabbriche ed agli opifici esclusi i locali di abitazione purchè siano distinti e separati, dovrà essere sempre aperto e libero agli agenti di finanza sì di giorno come di notte, e l'esercente avrà l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso degli agenti delegati alla vigilanza permanente, un locale nelle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

Nelle fabbriche, che pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi, l'accesso deve essere lasciato aperto e libero agli agenti della finanza per tutto il tempo della lavorazione dichiarata.

Per quanto si riferisca alle perquisizioni domiciliari, esse continueranno ad essere regolate dalle disposizioni vigenti.

Art. 6.

Liquidazione e pagamento della tassa.

La liquidazione della tassa di fabbricazione è fatta dall'ufficio tecnico di finanza alla fine di ogni mese.

Lariscossione viene eseguita in due eguali rate quindicinali, a scadenza rispettiva di 15 giorni l'una, di un mese l'altra, dal dì della liquidazione.

Per le fabbriche soggette all'accertamento del prodotto col misuratore, è data facoltà al Ministero delle finanze di stabilire che la tassa

sia versata direttamente nelle tesorerie dello Stato.

I fabbricanti devono dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per una lavorazione di un bimestre.

Qualora il fabbricante si obblighi a depositare lo spirito in un magazzino annesso alla fabbrica ed a pagare la tassa direttamente nella tesoreria prima dell'estrazione dello spirito ed in ragione della quantità da estrarre, la cauzione sarà limitata ad un decimo della tassa corrispondente alla quantità massima dello spirito che sarà introdotto nel magazzino. Però, anche in questo caso, il debito del fabbricante è costituito dalla liquidazione della tassa fatta alla fine di ogni mese, giusta il comma primo.

Art. 7.

Trasporti vincolati a bolletta a cauzione.

Gli spiriti soggetti alla tassa possono sotto vincolo di bolletta a cauzione, osservate le prescrizioni della legge doganale relative al trasporto delle merci estere da una dogana ad un'altra, far passaggio:

a) dalle fabbriche alle dogane, ai depositi doganali, agli opifici di rettificazione e ai magazzini dei commercianti all'ingrosso e degli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, non che ai magazzini per la preparazione del cognac ed a quelli annessi alle fabbriche d'aceto;

b) dagli opifici di rettificazione alle dogane, ai depositi doganali ed ai magazzini summentovati;

c) dai magazzini dei commercianti all'ingrosso alle dogane ed ai depositi doganali.

Gli spiriti aggiunti ai vini, ai mosti ed alle frutta non che i cognac dovranno essere accompagnati da bolletta a cauzione dagli stabilimenti di concia o dai magazzini di preparazione alle dogane, per le quali avviene la loro esportazione.

Art. 8.

Magazzini dei rettificatori, dei commercianti all'ingrosso, degli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta.

I rettificatori pagheranno la tassa a misura che gli spiriti destinati al consumo vengono estratti.

Con eguale sistema sarà pagata la tassa dai commercianti all'ingrosso che avessero ottenuto di depositare in apposito magazzino spiriti soggetti a tassa.

I rettificatori dovranno destinare due magazzini nell'interno dell'opificio: uno per gli spiriti grezzi, l'altro per gli spiriti rettificati.

Sarà permesso ai rettificatori di introdurre nei loro opifici spiriti non più soggetti a tassa a condizione che li custodiscano in magazzini separati da queglii degli spiriti gravati di tassa e compiano le operazioni di rettificazione in base a dichiarazioni distinte ed in periodi diversi. Potranno però essere sollevati da tali obblighi, purchè si assoggettino a non estrarre spiriti in esenzione da tassa fino a che non sia saldato il debito per gli spiriti gravati dalla tassa.

Gli esercenti stabilimenti per la concia dei vini dei mosti e delle frutta da esportarsi potranno ottenere che sia loro esteso il beneficio del deposito degli spiriti soggetti a tassa, in appositi magazzini.

Tanto i magazzini contemplati dal presente articolo, quanto quelli indicati nell'articolo precedente, saranno sottoposti alle prescrizioni ed alle sanzioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, esclusa però la concessione dell'abbuono di che all'art. 65 della legge stessa.

I commercianti all'ingrosso, gli esercenti di stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e della frutta da esportarsi, dovranno dare una cauzione corrispondente alla tassa sulla quantità massima di spiriti che sarà introdotta nei magazzini.

È pure dovuta una cauzione per l'esercizio dei magazzini annessi agli opifici di rettificazione, ma limitata ad un decimo della tassa come sopra calcolata.

Art. 9.

Magazzini per la preparazione del cognac.

Ai fabbricanti di cognac è concesso di preparare e custodire spirito di vino in magazzino assimilato ai depositi doganali privati.

Essi fabbricanti dovranno dare cauzione corrispondente all'ammontare della tassa di fabbricazione su tutta la quantità di spirito che dichiareranno di voler tenere nel deposito.

Sulla quantità di spirito di vino introdotto in magazzino sarà accordato un abbuono a titolo di calo di affinazione e giacenza nella misura del 10 per cento l'anno.

Non si concederà l'abbuono se lo spirito di vino non sarà rimasto in deposito almeno tre anni.

Per le frazioni di anno, al di là dei tre anni, l'abbuono si liquida in ragione di mesi compiuti.

Art. 10.

Industria agevolata.

Lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto è ammesso allo sgravio della tassa di fabbricazione nella misura di L. 90 per ogni ettolitro di alcool anidro.

Tale sgravio avrà luogo mediante detrazione dal debito dei distillatori o dalla soprata tassa di confine, secondochè si tratti di spirito prodotto nello Stato od importato dall'estero.

I fabbricanti di aceto dovranno custodire lo spirito loro concesso a tassa ridotta in magazzini sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata.

Gli stessi fabbricanti presteranno una cauzione per la tassa o la soprata tassa di fabbricazione non abbonata.

Art. 11.

Privilegio sugli spiriti vincolati alla tassa.

Gli spiriti esistenti nelle fabbriche e quelli introdotti nei magazzini sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata guarentiscono l'Amministrazione del pagamento della tassa di fabbricazione a preferenza di ogni altro creditore.

Le cosiddette *teste e code* non sono ammesse a guarentigia della tassa.

Art. 12.

Circolazione e deposito degli spiriti.

Il trasporto di spiriti in quantità superiore a dieci litri è soggetto ovunque a bolletta di legittimazione.

Il deposito di spiriti in quantità maggiori di venti litri è soggetto a denuncia ed a vigilanza degli agenti di finanza, non che alla tenuta del

registro di carico e scarico, in base al quale potranno essere rilasciate bollette di legittimazione.

Le bevande alcoliche sono esenti da ogni vincolo tanto nella circolazione quanto nel deposito.

I caratteri delle bevande alcoliche saranno determinati con Decreto Reale.

Le controversie sul punto: se un liquido sia spirito o bevanda alcolica, saranno definite colle norme fissate per la risoluzione delle controversie sulla applicazione della tariffa doganale.

Art. 13.

Restituzione di tassa pei vini tipici e pei liquori che si esportano.

È concessa la restituzione dell'intera tassa di fabbricazione o della sovratassa sugli spiriti impiegati nella preparazione dei vini tipici Marsala, Porto e Vermouth esportati all'estero, e conciatati all'infuori della sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria.

La ricchezza alcolica del vino naturale impiegato per la fabbricazione del Marsala e del Porto è ritenuta di 13 gradi.

Per il vino Vermouth, comunque fabbricato, tale ricchezza si ritiene di gradi 11.

Il limite massimo per la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai detti vini, è stabilito per il Marsala a gradi 23, per il Porto a gradi 22 e per il Vermouth a gradi 18.

Per i liquori esportati all'estero, la restituzione è concessa nella misura del 90 per cento della tassa.

Art. 14

Abbuoni per le esportazioni.

Sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero:

a) in natura;

b) aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini comuni od ai mosti oppure alle frutta,

è concesso l'abbuono della tassa di fabbricazione mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica o dal carico del magazzino da cui gli spiriti provengono.

Sul cognac estratto dai depositi sotto vincolo

doganale ed esportato all'estero, è concesso l'abbuono della tassa mediante detrazione dal carico del registro di deposito.

L'abbuono della tassa di fabbricazione è di 90 per cento per lo spirito esportato in natura e dell'intera tassa per quello aggiunto, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini, ai mosti od alle frutta e per il cognac, che vengono esportati.

Sugli spiriti esteri aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini od ai mosti esportati all'estero, sarà abbuonata la sopratassa di confine.

Art. 15.

Prescrizione delle restituzioni e degli abbuoni.

Le domande per ottenere l'abbuono o la restituzione dovranno essere sempre corredate dalla bolletta originale di uscita, ed ove occorra, dal verbale di assistenza degli Agenti alle operazioni di concia.

Gli abbuoni e le restituzioni di tassa, di cui nei due articoli precedenti, non domandati nel termine di anni due dalla data della bolletta doganale di uscita, rimarranno prescritti.

Art. 16.

Ingiunzione - Prescrizione dell'azione per risarcimento degli errori di liquidazione.

Le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge doganale riguardanti i diritti dovuti, od in tutto od in parte non riscossi, o riscossi in più del dovuto, sono applicabili alla tassa degli spiriti, e sono estese anche alla riscossione delle tasse dovute sulle deficienze di spiriti riscontrate nei magazzini.

La prescrizione biennale è estesa ai rimborsi di tassa per sospensione di lavoro nelle fabbriche in causa di forza maggiore.

Art. 17.

Spese di vigilanza a carico degli interessati.

Sono a carico degli interessati le indennità di viaggio e di soggiorno agli Agenti dell'Amministrazione delegati alla vigilanza sugli opifici di trasformazione, sugli stabilimenti per la

concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, sulle fabbriche di liquori da esportarsi sui magazzini dei commercianti all'ingrosso e sulle fabbriche di aceto.

Art. 18.

Pene per la fabbricazione clandestina.

La fabbricazione clandestina degli spiriti è punita con la detenzione da tre mesi a due anni, nonchè con multa ragguagliata al prodotto ed alla resa in alcool delle materie alcoliche ed alcoolizzabili esistenti nella fabbrica e nei locali annessi od attigui, in misura non minore del doppio della tassa e non maggiore del decuplo. Qualora la multa minima venga a risultare inferiore a mille lire, dovrà essere ritenuta come ammontante a questa somma.

Gli apparecchi, i prodotti e le materie alcoliche ed alcoolizzabili cadono in confisca.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale od in locali annessi od attigui, dell'apparecchio di distillazione o di parte di esso, e di materie alcoliche od alcoolizzabili, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunziati all'Ufficio tecnico di finanza e da esso verificati.

Art. 19.

Contravvenzioni e pene.

Sono mantenute le pene comminate dal testo unico di legge del 29 agosto 1889, n. 6358, cioè:

a) dall'art. 69, contro i contravventori alle disposizioni regolamentari intese ad assicurare la preservazione dei misuratori, strumenti, congegni, bolli e sigilli applicati dall'Amministrazione;

b) dall'articolo 72, per l'esistenza di materie diverse da quelle dichiarate per la lavorazione, nei locali delle fabbriche di spirito, negli opifici di rettificazione e di trasformazione, nei locali delle fabbriche destinate alla rettificazione, e per la presenza di materie prime alcoliche (vino, vinacce, ecc.), in quelli apparecchi delle fabbriche a tassa giornaliera che sono destinati alla rettificazione delle flemme, oppure negli apparecchi di distillazione durante il tempo in cui sono dichiarati per la rettificazione delle flemme;

c) dagli articoli 73 e 78 contro gli esercenti delle fabbriche di aceto per abusi nell'impiego dello spirito concesso a tassa ridotta;

d) dall'articolo 67, per il caso di ritorno dall'estero di vini stati conciati con spirito per il quale ha luogo la restituzione o l'abbuono della tassa.

In tutti i suddetti casi ed in quello pure di lavorazioni fuori dei termini della dichiarazione di lavoro, la multa sarà stabilita in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo della tassa frodata o che potè essere frodata.

Il deposito non denunziato e la circolazione senza la bolletta di legittimazione o con bolletta di legittimazione non più valida sono puniti colle pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Le contravvenzioni alle discipline che saranno stabilite per regolamento sono punite con multa da L. 10 a L. 100. Le trasgressioni alle prescrizioni dei comma secondo e terzo dell'articolo 5 della presente legge sono punite col *maximum* della detta multa.

Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

Qualora col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione sia stata o possa essere stata defraudata la tassa di fabbricazione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dalla multa.

L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in un anno; però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 20.

Decisione amministrativa.

Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, la quale sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dall'Amministrazione delle finanze. Però la domanda non è ammessa se non è corredata della bolletta comprovante il deposito della multa, delle spese e della tassa, e se il fatto costituente la contravvenzione sia in tutto od in parte punibile con pena corporale.

La decisione amministrativa spetta all'Intendenza di finanza senza limite di somma, e si estende alla confisca ed alle spese.

Art. 21.

Riparto delle multe.

La ripartizione del prodotto delle multe si fa con le norme dettate dalla legge doganale e dal relativo regolamento.

Il prodotto della vendita degli oggetti caduti in confisca appartiene allo Stato.

Art. 22.

Regolamento.

Con Decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge, nel quale si determinerà più specialmente:

a) le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode alla finanza;

b) le disposizioni da osservarsi per l'attivazione e l'esercizio delle fabbriche di spiriti e degli opifici di rettificazione e di trasformazione e le facoltà ed i diritti della finanza per l'applicazione alle fabbriche di spiriti degli strumenti misuratori e saggiatori, ed agli apparecchi di distillazione nonchè a quelli di rettificazione e di trasformazione, di speciali congegni atti ad accertare la qualità delle materie poste in lavorazione ed ove occorra il numero delle operazioni compiute;

c) i criteri e le modalità per la tassazione delle fabbriche di spiriti non munite di misuratore, e la procedura per la risoluzione delle controversie sull'ammontare della tassa giornaliera;

d) le disposizioni per i depositi di spiriti in magazzini destinati alla preparazione del cognac; per la industria dell'aceto ammessa allo impiego degli spiriti a tassa ridotta; per le operazioni di concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi; per gli stabilimenti enologici che fanno esportazione di vini tipici e per le fabbriche di liquori;

e) i registri che dovranno essere tenuti dai negozianti, i quali intendono ottenere bolletta di legittimazione per il trasporto di spiriti;

f) il limite minimo della qualità da estrarsi per ciascuna volta dalle distillerie non sog-

gette alla vigilanza permanente e dai magazzini per la preparazione del cognac;

g) i modi ed i tempi per la formazione degli inventari degli spiriti;

h) le norme per l'accertamento e la liquidazione della tassa e la procedura per la riscossione, nonchè i modi per la determinazione e la prestazione delle cauzioni dovute;

i) i modi per la liquidazione della tassa, da servire di base per la determinazione della multa, e la procedura per la riscossione della tassa stessa e della multa, nei casi previsti dagli articoli 18 e 19 della presente legge;

k) le modalità da osservarsi per ottenere l'abbuono o la restituzione della tassa nei casi di esportazione, e nei casi di forzata sospensione di lavoro nelle fabbriche;

l) le cautele per l'esenzione del dazio di consumo delle materie prime impiegate nella produzione degli spiriti;

m) gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di cauzione per il trasporto degli spiriti, non che le cautele da osservarsi per la identificazione dei prodotti scortati dalle bollette medesime;

n) gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di legittimazione e le condizioni per il rilascio e la validità di tali bollette;

o) i provvedimenti di carattere transitorio;

p) le disposizioni che, udito il Consiglio superiore di sanità, siano necessarie a tutela della pubblica igiene, subordinando anche alla loro osservanza le concessioni di agevolanze di restituzioni e di abbuoni stabilite dalla presente legge.

Art. 23.

Testo della legge sugli spiriti.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il testo della legge coordinandovi le disposizioni della legge doganale e quelle del testo unico del 29 agosto 1889, n. 6358, in quanto riguarda le pene.

ALLEGATO E (all'art. 2)

Tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi.

Art. 1.

È imposta a favore dello Stato una tassa sui fiammiferi fabbricati nel Regno ed una sopra-

tassa su quelli importati dall'estero, nella misura di un centesimo di lira ogni 30 fiammiferi di cera, oppure di legno o d'altra materia fini, cioè parafinati, stearinati, ecc. e nella stessa misura ogni 3 fiammiferi di cera detti ascendiscale, ed ogni 60 di legno o d'altra materia, comuni, cioè solforati.

I fiammiferi con due capocchie accensibili pagano doppia tassa.

Non sono soggetti a tassa i fiammiferi esportati all'estero.

Art. 2.

Sono considerati come fiammiferi e perciò sottoposti alle disposizioni di questa legge i bastoncini, i fuscilli e le listerelle di qualunque materia, preparati in modo da accendersi o produrre fuoco per sfregamento o per contatto con altra materia che non sia in combustione.

Le dimensioni dei fiammiferi destinati al consumo nel Regno non devono essere maggiori delle seguenti:

Lunghezza mm. 35 e diametro mm. 2 pei bastoncini di cera;

Lunghezza mm. 55, diametro o lati mm. 4 pei fuscilli di legno o d'altra materia;

Lunghezza mm. 60 e diametro mm. 6 per gli ascendiscale;

Lunghezza mm. 45 e lati mm. 1 × 6 per le listerelle di carta, di tela o d'altra materia.

Art. 3.

Chiunque fabbrichi fiammiferi deve essere in possesso di licenza d'esercizio, soggetta alla tassa di L. 10 per la produzione esclusiva di quelli di legno o d'altra materia solforati, e di L. 20 per la produzione dei fiammiferi di ogni altra specie.

Le fabbriche sono soggette alla vigilanza permanente della finanza, la quale può richiedere, in qualunque momento, l'esecuzione delle opere stimate necessarie all'efficace esercizio della vigilanza stessa.

I prodotti, appena ultimati, devono essere immessi e custoditi in apposito e distinto magazzino, secondo che sono destinati all'estero, oppure all'interno, ed a tali magazzini sono applicabili tutte le disposizioni della legge doganale per i magazzini di proprietà privata, escluso l'obbligo della cauzione.

I fabbricanti sono obbligati a tenere, per ogni magazzino, un registro di carico e scarico, che ponga in evidenza il movimento giornaliero dei fiammiferi.

Il trasporto dalla fabbrica al confine dei fiammiferi destinati all'estero è vincolato a bolletta di cauzione ed a certificato di scarico, osservate le norme relative della legge doganale.

Per l'esercizio della vigilanza permanente, i fabbricanti dovranno mettere gratuitamente a disposizione della finanza un locale nelle condizioni che saranno determinate dal Regolamento.

Art. 4.

I fiammiferi importati dall'estero o fabbricati all'interno, non si possono mettere in vendita se non entro involucri, ossia scatole, bossoli, buste, pacchetti od astucci che portino impressa l'indicazione della fabbrica e siano chiusi con apposita marca, di valore corrispondente alla tassa dovuta sul numero dei fiammiferi in essi contenuti. Questo numero dovrà mantenersi nei limiti:

di 30 e di 3 o di un multiplo di 30 e di 3, rispettivamente fino a 360 ed a 30 per i fiammiferi di cera e di legno o d'altra materia fini, e per quelli di cera detti ascendiscala;

di 60 o di un multiplo di 60 fino a 360, per quelli di legno o d'altra materia, comuni, cioè solforati.

Sul numero massimo di fiammiferi stabilito come sopra per ciascun involucro è tollerata una eccedenza compresa fra 1 e 12 per cento.

Con Decreto Reale, in quanto le esigenze generali del consumo lo richiedano, potrà essere consentito che siano posti in vendita involucri contenenti un numero di fiammiferi frazionario delle unità e dei multipli summentovati.

Le marche, ossia contrassegni della tassa pagata, saranno distribuite dagli Uffici del Registro, e l'applicazione di esse agli involucri sarà fatta a cura e spese dei fabbricanti e degli importatori.

Art. 5.

Ai fabbricanti sarà concessa una dotazione a fido di marche in misura corrispondente ai bisogni della lavorazione per un periodo massimo di quaranta giorni, a condizione:

a) che depositino i fiammiferi prodotti in detto periodo di tempo nel magazzino di cui al terzo comma dell'articolo 3;

b) che non facciano alcuna estrazione di fiammiferi dal magazzino ora mentovato senza il preventivo pagamento dell'importo di tassa rappresentato dalle marche applicate agli involucri che vogliono estrarre o senza reintegrare la dotazione coll'acquisto di nuove marche.

In caso di cessazione dell'esercizio o di cessione della fabbrica, l'ammontare delle marche concesse a fido dovrà essere versato, entro tre giorni, all'Ufficio del Registro, ed in difetto di pagamento la Finanza potrà procedere in via esecutiva.

Art. 6.

Potrà essere consentita la estrazione dei fiammiferi dal magazzino sotto vincolo della finanza, senza soddisfare alla condizione di cui alla lettera b dell'articolo precedente, semprechè il fabbricante guarentisca il fido con deposito, presso la Sezione di Tesoreria provinciale, di rendita pubblica o di numerario, o con cauzione da prestarsi nei modi che saranno determinati dal regolamento.

Però dopo la scadenza dei quaranta giorni e poi di sei in sei mesi la Finanza accerterà come abbia proceduto la fabbricazione, ed ove risulti che proporzionalmente al tempo essa è stata minore del 10 per cento di quella presa per base nella determinazione del fido, ridurrà questo in corrispondenza alla diminuita fabbricazione.

Qualora il fabbricante entro 15 giorni dallo invito, non paghi la differenza, la Finanza agirà sulla cauzione.

Il fabbricante dovrà richiedere invece un corrispondente aumento di fido, qualora risulti una fabbricazione che ecceda del 10 per cento quella che ha servito di base nella determinazione del fido concesso.

Art. 7.

I fabbricanti saranno indennizzati delle perdite loro cagionate:

a) dal deterioramento di marche nel corso delle lavorazioni, accertato dagli agenti di vigilanza.

b) dalla distruzione di marche per causa

di forza maggiore, quando questa sia accertata in modo irrefragabile.

c) dalla distruzione di marche in conseguenza d'incendio fortuito durante la giacenza dei prodotti nel deposito vincolato alla Finanza.

Il detto indennizzo rimane prescritto, quando non venga domandato dal fabbricante nel termine di due anni dalla data del verbale di accertamento.

Art. 8.

I fiammiferi, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nella fabbrica, garantiscono la finanza dei suoi crediti, a preferenza di ogni altro creditore.

Sono applicabili alla riscossione di questi crediti le disposizioni della legge 26 agosto 1868 n. 4548.

I crediti dipendenti da erronee liquidazioni di tassa si prescrivono entro due anni tanto per la Finanza quanto pei fabbricanti, eccettuati i casi di frode.

Art. 9.

Per le visite degli Agenti governativi alle fabbriche di fucelli o d'altro per ricavarne fiammiferi, alle fabbriche di fiammiferi, ed ovunque se ne eserciti la vendita, e per le relative perquisizioni domiciliari, sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge sulle polveri piriche ed altri prodotti esplosivi del 14 luglio 1891, numero 682.

Art. 10.

La fabbricazione clandestina di fiammiferi è punita con una multa fissa di lire mille e con una multa variabile dal doppio al decuplo della tassa sui fiammiferi preparati e su quelli in corso di preparazione o che si sarebbero potuti preparare colle materie prime rinvenute. Tale fabbricazione è legalmente provata anche dalla sola presenza in un luogo qualunque di alcuna delle materie prime e di parte degli apparecchi atti alla preparazione di fiammiferi.

Sono considerati di contrabbando i fiammiferi trovati nello Stato in condizioni diverse da quelle stabilite da questa legge e dal relativo regolamento, ed i contravventori saranno puniti con una multa variabile dal doppio al de-

cuplo della sopratassa e del dazio doganale sul peso lordo dei fiammiferi stessi. Però, se la multa così determinata risultasse inferiore a lire duecento, sarà ritenuta in questa somma.

In ambedue i suddetti casi sono soggetti a confisca tanto i fiammiferi, ultimati e non ultimati, quanto le materie prime, i recipienti ed i mezzi di trasporto sequestrati.

Ai contraffattori di punzoni e di marche, a chi ne fa uso, ne vende o ne detiene sono applicabili le pene stabilite dal capo II, titolo VI, libro 2° del Codice penale.

A chi fa doppio uso di marche o di involucri con marche, ed a chi vende o detiene marche usate od involucri con marche usate, è applicabile la multa di lire venti per ogni marca od involucri.

A chi vende fiammiferi in involucri aperti mediante rottura o distacco totale o parziale della marca, è applicabile la multa di lire cinque per ogni involucri, e tutti i fiammiferi trasportati od esistenti nell'esercizio sono posti sotto sequestro, a garanzia delle tasse, multe e spese dovute dal contravventore.

Ogni altra azione, mediante la quale si sottraggono o si tenti di sottrarre i fiammiferi al pagamento della tassa di fabbricazione, è punita con una multa fissa di lire quattrocento e con una multa variabile dal doppio al decuplo della tassa che si sarebbe frodata.

Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni di legge o di regolamento è punita con una multa variabile da 10 a 100 lire.

In caso di recidività tutte le multe anzidette sono raddoppiate.

Art. 11.

I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori, e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

L'Amministrazione provvederà alla vendita od alla distruzione dei fiammiferi, del fosforo e delle altre materie prime sequestrate, qualora riconosca essere difficile oppure dispendioso o pericoloso il trasportarli o custodirli.

Il prezzo, che fosse ottenuto dalla vendita, sarà dato al contravventore qualora non sia pronunciata la confisca, e qualora i fiammiferi e le materie prime fossero stati distrutti, ne

sarà pagato al contravventore il prezzo indicato dalla Camera di Commercio.

In ogni caso, e purchè la contravvenzione non cada sotto la sanzione del Codice penale, prima che il giudice ordinario abbia pronunciata la sentenza e questa sia divenuta definitiva, il contravventore può chiedere che l'applicazione della multa sia fatta, in sede amministrativa, dall'Intendenza di finanza della provincia, la quale deciderà senza limite di somma anche per ciò che riguarda la confisca e le spese.

L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in due anni. Una nuova contravvenzione od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.

La ripartizione delle somme riscosse per multe si fa secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Però il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'erario.

Art. 12.

Con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà provveduto mediante regolamento all'esecuzione di questa legge, determinando:

a) gli obblighi dei fabbricanti, le norme da osservarsi da essi e dagli importatori di fiammiferi nella formazione degli involucri e nell'applicazione delle marche, e quelle atte a rimuovere i pericoli di frode a danno della finanza;

b) le norme da osservarsi all'esportazione e all'importazione di fiammiferi dall'estero, e le dogane che saranno abilitate a tali operazioni;

c) le norme per la vendita delle marche, per sottoporre a tassa gli oggetti che nell'uso possano sostituirsi ai fiammiferi, e per determinare l'eccedenza tollerata, di cui all'art. 4;

d) l'indennità da concedersi ai ricevitori del registro incaricati della vendita delle marche;

e) le discipline per l'introduzione nel Regno, l'uso industriale ed il commercio del fosforo e quando si stimi opportuno, anche di qualunque altra materia sostituita al fosforo nella fabbricazione dei fiammiferi;

f) le discipline e le altre condizioni per l'accertamento della produzione e la liquidazione della tassa, per la vigilanza, per l'ac-

certamento delle contravvenzioni e per le multe e le pene da applicarsi entro i limiti fissati da questa legge;

g) le disposizioni d'ordine transitorio per legittimare la circolazione ed il deposito dei fiammiferi, sui quali fu liquidata la tassa in ragione del numero complessivo.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando il permesso al Senato, poichè ora vedo presente l'onorevole senatore Boccardo, di premettere una parola per fatto personale, che ieri non chiesi per pura economia.

Il senatore Boccardo ieri, si è dichiarato offeso, perchè io pronunciai degli appunti che riguardano i giudicati del Consiglio dei periti. Osservo che quelle medesime parole le avevo pronunziate discutendosi il bilancio di agricoltura, industria e commercio.

Allora il senatore Boccardo, interrompendomi, ha detto: *non è vero...*

Senatore BOCCARDO. Domando la parola.

Senatore ROSSI ALESSANDRO... Io non so qual senso possa fare al senatore Boccardo quando un gentiluomo e un galantuomo gli risponda: *non è vero*; a me certo l'ha fatto penoso, e con questo sentimento gli ho risposto subito: *le darò le prove*.

Ieri ho portato le prove, e per essere sicuro di offrire le prove legali, ho avuto la sfortuna di sentirmi dire che ho portato al Senato la lana mia! Passi. Sono più che persuaso che un corpo di periti costituito, come ieri il senatore Boccardo ha dichiarato, di professori di università, sia un corpo altamente rispettabile, ma dove si tratta di giudicare di materie prime, di manifatture, di macchine, di lana, di cotone, di merletti, ecc. (poichè avrei qualche altra curiosa storia di portare avanti sui periti e non la dico), quando si tratta, ripeto, di giudicare industrie e prodotti, sta bene essere laureati, ma bisogna anche intendersi delle materie sulle quali si è portati a giudicare.

Detto ciò, se delle espressioni, correttissime del resto, che ieri ho adoperato, l'onorevole Boccardo si è ritenuto offeso, io lo prego di credere che per lui ho stima ed amicizia particolare, e che non è nella mia natura di fare allusioni di nessuna sorta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Boccardo; ma mi pare che dopo le dichiarazioni dell'onorevole Rossi...

Senatore BOCCARDO. Mi permetta, signor presidente: non tedierò a lungo il Senato.

Appunto perchè ricambio *toto corde* i sentimenti del collega Rossi, gli debbo dire che per la stima che faccio di lui e di ogni sua asserzione, nel breve tempo che è decorso tra la seduta di ieri e quella d'oggi, ho voluto procurarmi sul caso concreto delle lane da essolui citato, precise, esatte informazioni, e le ho attinte a fonte assolutamente autorevole.

Queste informazioni mi danno questo risultato: che la lana, che il collega Rossi ha portato in appello davanti al Senato, giudicata in prima istanza dal collegio dei periti, era stata giudicata come egli ha accennato, non sul voto di professori di università, non sul voto di quei laureati che, secondo l'onorevole Rossi, non si intendono di nulla, ma sul voto del professore Thoves, non appartenente al collegio, e il quale è in Italia l'autorità più altamente riconosciuta in materia d'industrie tessili e di altre materie e di merletti anche, giacchè il collega Rossi ha voluto accennare a queste cose.

Aggiungo poi che egli non mi ha forse inteso, od io mi sono male espresso, affermando avere io detto che il collegio dei periti è composto di professori di università. Io ho detto che vi sono professori di università, professori delle scuole tecniche superiori, e per conseguenza sommamente tecnici; che vi siedono alte capacità tecniche dei diversi dicasteri; che vi è un laboratorio chimico diretto dal professore Cannizzaro, e che quando questi elementi tecnici altamente autorevoli non bastano, il collegio si rivolge, per illuminarsi nella risoluzione delle singole controversie, alle più indiscutibili autorità tecniche e industriali in Italia e fra queste all'onorevole Rossi e alle altre fabbriche più o meno direttamente da lui dipendenti per illuminare il proprio giudizio.

Ciò detto, io credo, onorevole Rossi, che prima di venire ad attaccare un corpo il quale da anni molti, adempie rigorosamente, religiosamente, con perfetta ed integra coscienza al proprio dovere, dovrebbe andare un po' più a rilento.

Ciò detto, ripeto una seconda volta, che io

ricambio i sentimenti di stima e di amicizia personale del collega onorevole Rossi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Se c'è mai dazio ragionevole è quello sui flammiferi. Da una parte i prodotti erano ad un prezzo così vile da aversi una quantità strabocchevole di flammiferi per un soldo. Non è il caso quindi di gridare che i consumatori se ne devono trovare male.

Piuttosto si sono trovati male coloro che si attendevano il monopolio governativo. Si vuol far credere che alcune grandi fabbriche avessero fatto un ammasso enorme di prodotti colla sicurezza che il Governo avrebbe assunto il monopolio dei flammiferi.

Non fu così. Il Governo avrebbe dovuto sborsare almeno quindici o sedici milioni per comprare le fabbriche, il che voleva dire mangiarsi in erba tre o quattro anni di rendita del monopolio. Il monopolio, se mai, va immaginato diversamente. E la Francia c'insegna col non averlo ben predisposto, la cattiva speculazione che essa ha fatto.

Senonchè ideata l'imposta, conveniva aver trovato il modo di eseguirla secondo le esigenze della finanza, ma insieme a quelle della equità e della moralità. E il modo non venne trovato ancora. Le osservazioni che ieri io faceva sulle dogane avevano nè più nè meno questo obbiettivo. Non dico qui che le guardie doganali non facciano il loro dovere, ma il sistema di applicazione della tassa si è scoperto affatto insufficiente.

Nei primi tre mesi ammetto che il Governo abbia dovuto usare molta indulgenza; nei secondi tre mesi si riscontrò fenomenale la insufficienza del fisco.

La direzione generale delle gabelle deve essere bene informata come si esercita tuttora su larghissima scala la frode.

In una grande città vicina le operaie escono dalla fabbrica con le gonnelle ripiene di zolfanelli, che una allegra quantità di monelli aspettano per la distribuzione.

La vendita di scatole aperte col bollo lacerato è evidente che riesce un veicolo sicuro di contrabbando. Anzi v'è della gente così semplice che va senz'altro dai tabaccai, e chiede scatole dal bollo lacerato.

La direzione generale delle gabelle è certo informata, come dicevo, che a Viterbo, a Voltri, ad Arezzo, a Messina, a Mantova, a Cantanzaro, e via dicendo c'è una baldoria di vendita di fiammiferi in frode. Le denunce sono infruttuose, le penalità ridicole. Si fa qualche sequestro, e talvolta ci si è limitati ad applicare alle scatole sequestrate il bollo. Si sono perfino dovute fare delle circolari ai prefetti perchè, non bastando le guardie doganali, s'interessino le guardie di pubblica sicurezza a sorvegliare i singoli cittadini! Via una tassa regolata a questo modo non può andar bene, anche se frutta danaro, per nessun verso.

Fu anche narrato che una casa di Verona mandasse le marche da bollo ad una fabbrica di Augusta in Baviera, perchè le applicasse all'estero a fiammiferi da importare in Italia.

Non so se questo fatto sia giunto a notizia del ministro, potrei citargliene i nomi.

Si chiederà: tanto disordine all'interno, perchè e come avviene? Avviene così, che mentre nelle grandi fabbriche sono domiciliate stabilmente le guardie doganali, che ne sorvegliano tutto l'andamento notte e giorno, le piccole fabbriche vengono trascurate, perchè non possono essere sorvegliate con tornaconto, inquantochè la dogana vi spenderebbe più di vigilanza che non ricaverebbe dall'imposta della tassa. Così alle piccole fabbriche si vanno a fare delle visite alla mattina e alla sera; naturalmente non è in quelle ore che si fa il contrabbando. E l'industria dei fiammiferi ordinari ognuno può condurla; non c'è nulla di più facile che procurarsi dei pacchi di stecchi di legno ed immergerne le punte nel fosforo per produrre uno zolfanello.

Come è possibile mai senza un sistema che rifletta alla maniera con cui la materia imponibile si forma, di potere eseguire la legge, ed ottenere il dazio completo? Quanto dissi deve aver sorpreso lo stesso onorevole Boselli quando ha pronunciato il suo discorso a Savona, dove è parso quasi che l'imposta stessa, in luogo di limitarle, fecondasse le fabbriche. Egli ha arguito a Savona che se ne trovava bene in complesso l'industria dal fatto che da 354 fabbriche censite prima della tassa dopo l'imposta erano salite a 362.

Il fatto si spiega così, che le grandi fabbriche lavorano un quarto di prima, al più un

terzo per settimana, gli operai loro sono divenuti superflui; mentre si riaprono le piccole fabbriche ed altre ne sorgono come funghi, perchè una fabbrica di zolfanelli di legno nei quali sta il maggior consumo s'impiauta in 24 ore.

Come vuol fare il Governo a sorvegliare queste piccole fabbriche? Si rinnova sui fiammiferi la fabbricazione clandestina degli spiriti. Bisogna dunque escogitare un sistema che insieme agl'interessi del fisco non offenda gl'interessi dei costosi impianti delle fabbriche, la equità insieme ed anche la pubblica moralità.

E l'introito fiscale come va?

L'onorevole ministro ha detto che se ne contenta, che anzi l'introito cresce sul preventivo, ed io me ne rallegro, se così si dimostra la utilità dell'imposta in sè.

Ma questo non vuol dire che non torni, come ieri diceva, anche qui il caso della secchia fessa e che avendosi decretata la tassa, non se ne perda metà per via, poichè ancora oggi che parliamo si possono comperare quattro pacchi da 60 fiammiferi l'uno per un soldo; potrei dire dove e come.

Non dubito che nella somma accertata degli introiti non saranno comprese le marche che si danno in anticipazione alle fabbriche, e su questo punto gradirò l'accertamento dell'onorevole ministro.

Non saprei dire se non convenisse stabilire che per maggior guarentigia la vendita dei fiammiferi rimanesse affidata ai soli tabaccai, in luogo dei venditori ambulanti tornati come prima della tassa. Veda su ciò il ministro.

Intanto nel proposito di giovare alle esigenze del fisco non meno che a quelle della pubblica moralità, avendo studiato bene la questione, ho tre raccomandazioni esplicite, che prego il signor ministro di volere colla sua cortesia alquanto considerare, e poi accettare:

1^a Modificare assolutamente la vendita delle scatole aperte col bollo lacerato senza di che non si sarà mai al coperto delle contravvenzioni; queste nasceranno sotto gli occhi;

2^a Semplificare i tagli di marche, alcuni dei quali sarebbe anzi d'uopo sopprimere, essendovene di un terzo di centesimo, due terzi di centesimo, ecc., semplificate le marche, si potrà vigilare meglio;

3^a La più importante. Trovare modo di mag-

gior vigilanza alle piccole fabbriche, usare maggiori penalità per la vendita in frode.

Le grandi fabbriche già sono vigilate; alle piccole oltre la vigilanza più assidua si potrebbe stabilire una forte patente; insomma equità vuole che se si sorvegliano le grandi fabbriche, si faccia altrettanto per le piccole.

Attendo una risposta dal signor ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Io ringrazio il senatore Rossi per avere accennato al Senato come l'istituzione di una tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi in luogo del monopolio di Stato sia più opportuna per l'industria (intendo parlare di quell'industria che non aveva calcolato sul monopolio, che non si era posta su basi artificiali), e anche per la finanza dello Stato.

I fautori del monopolio miravano, come ha detto l'onor. Rossi, a fare espropriare dallo Stato le fabbriche dei fiammiferi, e le difficoltà che si sono incontrate nella prima applicazione della tassa si capivano facilmente, poichè venivano da chi aveva fondato le sue speranze sopra un altro sistema.

Il senatore Rossi mi ricorda che conviene accrescere la vigilanza perchè l'applicazione della tassa sia regolare.

Ciò è esattissimo.

Nell'applicazione di questa tassa si è proceduto con molto riguardo, con molta tolleranza, nè poteva essere altrimenti, sia per la novità della materia, sia perchè trovandoci nella stagione invernale era opportuno evitare che rimanesse privo di lavoro un gran numero di operai e di operaie.

E ancora si doveva procedere in questo modo perchè l'industria dei fiammiferi è molto divisa in Italia. Essa è infatti esercitata anche in un gran numero di piccole fabbriche, e non mi pareva equo nè opportuno trascinare quei centri di lavoro piccoli sì ma meritevoli di riguardo, a repentina ed irreparabile rovina.

Tre mesi di tolleranza li ha dati il decreto reale, altra tolleranza di fatto è seguita a quei primi tre mesi; ma certamente ormai il periodo della tolleranza deve essere ed è finito, non solo nell'interesse dello Stato, ma pure, e principalmente, nell'interesse della giustizia in nome del quale ha parlato l'onor. Rossi.

I prodotti della tassa continuano a procedere bene, poichè anche nel mese di luglio il suo gettito fu di mezzo milione.

L'ordinamento degli agenti finanziari pare insufficiente al senatore Rossi per raggiungere l'assetto della tassa; io però altro mezzo non ho che quello di applicare questa imposta per mezzo di quegli agenti medesimi che fanno così la guerra al contrabbando come la vigilanza sulle tasse di fabbricazione in generale.

Decidere che la vendita dei fiammiferi si faccia solamente da chi rivende sali e tabacchi è cosa abbastanza ardua, sulla quale non vorrei improvvisare una risposta.

Mi sono rivolto è vero, per mezzo del ministro dell'interno, ai prefetti, affinchè aiutino la riscossione di quest'imposta. E ciò per un motivo d'indole specialissima, ossia perchè non può sfuggire come coloro i quali vendono i fiammiferi formino una classe di persone sulle quali più efficacemente si può esercitare la vigilanza della pubblica sicurezza che non quella degli agenti finanziari.

Ecco perchè ho invocato anche l'appoggio dei prefetti.

È illecito vendere fiammiferi in scatole nelle quali manchi il bollo, e verificherò come questo fatto avvenga. Vi è stato un periodo di tolleranza nel quale la tassa fu riscossa sul numero complessivo dei fiammiferi prodotti anzichè per ogni singola scatola, quindi fu concesso che i fiammiferi che avevano pagato a misura fossero posti in scatole senza marche. Può essere che di queste scatole ve ne siano ancora, quantunque siano state date a suo tempo disposizioni per contrassegnarle con marca speciale; ma oramai il periodo di tolleranza è finito, e ringrazio il senatore Rossi d'avermi posto in sull'avviso, per ordinare una maggiore vigilanza. Ed egli non tema che manchino le pene per coloro che contravvengano a questa legge. Io non so se il senatore Rossi abbia letto gli articoli proposti a questo riguardo, nei quali sono persino stabilite le visite domiciliari, con l'intento di sorprendere e di reprimere la fabbricazione clandestina, e colpire non soltanto la fabbricazione fraudolenta in atto, ma anche gli apparecchi o parti di questi non denunziati, e che sono appropriati alla fabbricazione dei fiammiferi.

Rigori non ne mancano, e sarà mia cura applicarli, però con discrezione ed equità.

Convieni abolire, dice l'onorevole Rossi, alcuni tagli di marche per fiammiferi che rappresentano spezzature minime. Io ho stabilito il numero e la qualità delle marche, d'accordo con gli esercenti di molte fabbriche, i quali insistevano per le piccole marche adatte agli involucri contenenti una parte frazionaria del numero unitario stabilito per base di tassazione dalla legge. Non nego che le apprensioni dei fabbricanti erano esagerate e la mia condiscendenza a favore dell'industria, forse soverchia, in quanto buona parte delle marche che rappresentano valori frazionari rimasero invendute, ma anche a ciò si porrà rimedio in progresso di tempo, e del resto l'art. 4 della legge a ciò provvede.

Al senatore Rossi credo di aver dato con questo adeguata risposta. E poichè sono in sul parlare di fiammiferi, desidero mostrare alla Giunta permanente di finanza, che io ho letto attentamente la sua relazione, e l'ho studiata in ogni sua parte, colla cura che merita la parola di una Commissione e di un relatore così autorevoli.

Il relatore pare che abbia trovata eccessiva la prescrizione riguardante la lunghezza dei fiammiferi.

Ora la lunghezze prescritte rappresentano gli estremi limiti della dimensione dei fiammiferi usati comunemente, nulla si è quindi inventato che perturbasse lo stato di cose già consacrato dall'uso. Solo si è dovuto evitare il pericolo di danno che sarebbe derivato alla finanza qualora la imposizione della tassa avesse sospinto i fabbricanti ad eccedere soverchiamente nella lunghezza dei fiammiferi, specialmente di cera.

E quella prescrizione sarà efficace e punto vessatoria come si vuol supporre, perchè noi invigiliamo la fabbricazione dei fiammiferi, e ne constatiamo lo stato prima che siano messi nelle scatole, per cui non possono in queste entrare dei fiammiferi d'una misura diversa da quella stabilita, e noi quindi avremo modo di accertare le contravvenzioni per fiammiferi che eccedano la lunghezza fissata per legge e che siano già stati posti in consumo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, nè sull'arti-

colo secondo, nè sui quattro allegati *B*, *C*, *D* ed *E* pongo ai voti questo articolo cogli allegati stessi.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Sono pure approvate le leggi costituenti gli allegati *F*, *G* ed *H*, riguardanti rispettivamente :

1° la tassa sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica a scopo d'illuminazione e di riscaldamento ;

2° disposizioni relative alle tasse ipotecarie ed agli emolumenti dei conservatori delle ipoteche ;

3° disposizioni relative alle tasse sulle assicurazioni.

ALLEGATO F (all'art. 3)

Tassa sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento.

Art. 1.

È istituita una tassa sul consumo per illuminazione o riscaldamento, del gas-luce e di energia elettrica, nella misura :

di centesimi 2 per ogni metro cubo di gas-luce proveniente dalla distillazione del carbone ;

di centesimi 8 per ogni metro cubo di gas-luce ottenuto colla distillazione degli olli minerali ;

di centesimi 0.60 per ogni etto-watt-ora di energia elettrica.

È esente dalla tassa il consumo per la illuminazione municipale delle aree pubbliche, per forza motrice, e per ogni altro uso che non sia di illuminazione o riscaldamento.

È pure esente il consumo negli opifici per riscaldamento richiesto dai processi industriali.

Art. 2.

La tassa è pagata dal fabbricante sulla quantità del gas o della energia elettrica effettivamente utilizzata dai consumatori, salvo i casi di cui all'art. 4 e con diritto al fabbricante stesso di rivalersi contro i consumatori dell'imposta

pagata allo Stato, anche quando per effetto di tale rivalsa si ecceda il prezzo di vendita stabilito nelle concessioni municipali. Il diritto di rivalsa potrà pure sperimentarsi verso i consumatori, coi quali esistessero contratti conclusi prima della entrata in vigore della presente legge, a meno che all'esercizio di tale diritto osino i patti stipulati nei detti contratti.

Art. 3.

Il fabbricante deve dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per due mesi: questa cauzione potrà essere data in rendita pubblica dello Stato, secondo le norme del regolamento.

La liquidazione della tassa è fatta dall'ufficio tecnico di finanza in base alla dichiarazione, che il fabbricante deve presentargli nei primi 20 giorni di ciascun mese per il consumo del mese precedente.

La riscossione ha luogo con le forme stabilite per la tassa degli spiriti.

Art. 4.

Quando la distribuzione dell'energia elettrica a scopo di illuminazione o riscaldamento di case private, esclusi gli opifici, sia fatta in comuni non eccedenti i 10 mila abitanti, il fabbricante sarà ammesso a pagare la tassa per abbonamento. Il canone annuale sarà determinato dall'ufficio tecnico di finanza, sulla quantità presunta, da distribuirsi ai singoli consumatori, e in base ai rispettivi contratti o in mancanza di questi in base al prezzo unitario per candela stabilito dal produttore e non potrà essere fissato in misura maggiore di L. 3 annue per ogni lampada di dieci candele, e proporzionalmente per altre lampade di diversa potenzialità.

Rimane fermo anche in questo caso il diritto di rivalsa di cui all'articolo 2.

Quando un'officina di gas-luce o di corrente elettrica serve per uso proprio esclusivo dello stesso proprietario od esercente la tassa sarà corrisposta mediante un canone annuale determinato in base all'effettivo consumo.

In entrambi i casi sarà data cauzione in ragione di un sesto del canone.

È fatto obbligo al fabbricante in entrambi i casi di denunciare gli aumenti verificatisi nella

distribuzione dell'energia elettrica che eccedono complessivamente il ventesimo della quantità che ha servito di base alla determinazione del canone.

Art. 5.

Per la risoluzione dei ricorsi contro la liquidazione della tassa, la determinazione del canone, nei casi previsti dagli articoli 3 e 4 si osserveranno le disposizioni della legge sugli spiriti.

Art. 6.

Nessuno può esercitare un'officina per la produzione del gas-luce o della corrente elettrica senza averne fatto, almeno venti giorni prima d'incominciare la lavorazione, apposita dichiarazione all'Intendenza di finanza della provincia che rilascia una licenza.

La licenza vale per la persona o Ditta e per il luogo in essa indicati; è efficace per l'anno solare nel quale è rilasciata, ed è soggetta alla tassa:

di lire 20 per le officine impiantate per il consumo proprio di un solo stabilimento e per quelle che producono per la distribuzione pubblica o privata in Comuni di popolazione inferiore ai 5 mila abitanti;

di lire 50 per le officine in Comuni di popolazione compresa fra 5 e 10 mila abitanti;

di lire 75 per quelle in Comuni di popolazione compresa fra 10 e 50 mila abitanti;

di lire 100 per quelle in Comuni di popolazione superiore a 50 mila abitanti.

Art. 7.

L'Amministrazione avrà facoltà di applicare suggelli apparecchi e contrassegni ai contatori e misuratori generali degli stabilimenti per impedire qualsiasi alterazione delle loro indicazioni, ed ove occorra di far applicare, agli opifici un congegno per l'accertamento della quantità di gas o di energia elettrica prodotta o smaltita dallo stabilimento, non che di ordinare, riparazioni e modificazioni ai congegni esistenti.

In caso di frode accertata le spese dei congegni saranno a carico dei fabbricanti.

Gli agenti governativi avranno il diritto di entrare liberamente di giorno e di notte nelle

officine e nei locali annessi, esclusi i locali d'abitazione distinti da questi, allo scopo di ispezionare l'andamento della produzione e la sua corrispondenza con le indicazioni dei registri e dei congegni di misurazione.

I Municipi ed i privati consumatori sono in obbligo di esibire ad ogni richiesta dell'Amministrazione, gli originali documenti relativi al consumo e pagamento del gas o della energia elettrica.

Art. 8.

Ai contravventori alle disposizioni regolamentari, intese ed assicurare la preservazione dei contatori, misuratori od altri congegni verificati od applicati dall'Amministrazione, dei contrassegni, suggelli o bolli, sono applicate le penalità stabilite dal capo II, titolo VI, libro II del Codice penale.

Oltre le maggiori pene stabilite dal Codice penale è punito con multa fissa di L. 1000 il fabbricante:

a) che attivi la fabbrica senza essere provvisto della licenza dell'Intendenza di finanza;

b) che ometta, ritardi o compili infedelmente la dichiarazione della produzione e del consumo mensile;

c) che non tenga o tenga infedelmente i registri che saranno prescritti per regolamento;

d) che, ottenuto l'abbonamento, fornisca il gas o la corrente elettrica a locali diversi da quelli contemplati nella rispettiva convenzione o non denunci gli aumenti verificatisi nella distribuzione della energia elettrica in quantità eccedente, complessivamente il ventesimo di quella che ha servito di base alla determinazione del canone convenuto.

È punito con multa fissa di L. 500 il fabbricante che rifiuti, od in qualsivoglia modo ostacoli l'ingresso degli agenti governativi nelle fabbriche e nei locali annessi od impedisca ad essi agenti il libero esercizio delle loro attribuzioni, e chiunque rifiuti l'esibizione dei documenti di cui all'ultimo comma dell'art. 6.

Le contravvenzioni non previste e le infrazioni alle discipline del regolamento saranno punite con multa da L. 10 a 100.

Per la definizione delle contravvenzioni, per la prescrizione dell'azione penale e per la ripartizione delle multe sono applicabili le disposizioni della legge doganale, del relativo regolamento e del Codice penale.

Art. 9.

Con decreto reale sarà fissato il giorno in cui, non più tardi di tre mesi dalla sua pubblicazione, andrà in vigore la presente legge.

ALLEGATO (all'art. 3)

Disposizioni relative alle tasse ipotecarie e agli emolumenti dei conservatori delle ipoteche.

Art. 1.

Gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche, fissati dalla tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874, numero 2079 (serie 2^a) per le formalità ipotecarie e per rilascio di stati o certificati ipotecari, copie od estratti, sono aboliti.

Rimangono invariati a profitto dei conservatori gli altri emolumenti di che ai numeri 3, 9, 10, 11 e 12 della tariffa stessa.

Art. 2.

Le tasse ipotecarie stabilite dagli articoli 1 a 5 della suddetta legge 13 settembre 1874, numero 2079 sono modificate come nella tariffa annessa alla presente legge.

Le tasse medesime non sono soggette all'aumento dei due decimi.

Art. 3.

Gli stati o certificati generali e speciali delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, le copie od estratti delle medesime, delle annotazioni e dei documenti depositati nell'Ufficio saranno scritti su carta col bollo di lire due e centesimi quaranta, qualunque sia il numero dei fogli impiegati.

I certificati totalmente negativi continueranno ad essere scritti su carta da lire una e centesimi venti.

Tutti questi stati e certificati, copie od estratti saranno esenti dalla registrazione anche nel caso che se ne faccia uso giusta l'articolo 74 della legge sul registro.

Per la formazione dei suddetti stati, certificati, copie ed estratti saranno istituite due apposite qualità di carta bollata, i cui distintivi saranno stabiliti con decreto reale. Lo spaccio della detta carta sarà riservato esclusivamente ai conservatori delle ipoteche.

Alle scritturazioni sulla carta medesima è esteso il disposto dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1892, numero 194, colle pene pecuniarie sancite dalle vigenti leggi.

Se gli stati o certificati, copie ed estratti concernono più di una persona, essi dovranno essere scritti sulla carta speciale suindicata; ma andranno soggetti a tante tasse complementari di bollo corrispondenti al prezzo della carta bollata di tanti uguali certificati, quante sono le persone cui i certificati si riferiscono, meno la prima, e fatta eccezione del caso in cui concernano cumulativamente il padre e i figli o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.

Questa tassa suppletiva sarà pagata col sottoporre gli stati o certificati, copie od estratti riguardanti più persone al bollo straordinario prima che vi sia apposta la firma del conservatore delle ipoteche. Però i certificati negativi riguardanti due persone saranno scritti sulla carta speciale da lire due e centesimi quaranta.

Il rilascio e l'uso dei detti stati, certificati, copie ed estratti non compilati nella prescritta carta bollata o pei quali, sebbene compilati nella prescritta carta, non sia stata pagata la dovuta tassa complementare di bollo, costituisce contravvenzione punibile ai termini della vigente legge sul bollo.

Costituisce parimente contravvenzione l'uso della suddetta carta speciale per atti diversi da quelli per cui è destinata a' sensi della presente legge.

Art. 4.

Per ogni stato, certificato, copia od estratto di che nel precedente articolo 3 e parimente per ogni formalità di annotamento, il richiedente deve presentare al conservatore una domanda sulla ordinaria carta col bollo da L. 1,20.

Saranno però scritte su carta senza bollo le domande suindicate quando le richieste operazioni debbano essere eseguite gratuitamente ovvero a debito, salvo in questo secondo caso il prenotamento delle tasse da recuperarsi giusta le vigenti disposizioni.

Nulla è innovato circa la forma e le modalità delle richieste di stati e certificati ipotecari che si fanno dagli esattori delle imposte dirette e dagli uffici governativi.

Art. 5.

I conservatori delle ipoteche ed i ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario sono rispettivamente retribuiti con uno stipendio od un assegno fisso nella misura determinata dall'annessa tabella, ed inoltre con gli emolumenti lasciati a loro profitto dall'articolo 1 della presente legge.

L'articolo 25 della legge 13 settembre 1874, numero 2079 è soppresso.

Ai conservatori delle ipoteche che nel precedente impiego avevano uno stipendio superiore a lire 7000, verrà pagata la differenza a titolo di assegno personale.

Agli effetti della liquidazione della pensione e pel computo della relativa ritenuta sarà fatto calcolo del solo stipendio e dell'assegno personale anzidetto. Pei ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario, l'assegno fisso sarà cumulato coll'aggio, di cui essi continuano a fruire sul prodotto degli altri servizi e valutabile agli effetti della pensione secondo le leggi vigenti.

Tuttavia per i titolari in carica al giorno dell'attuazione della presente legge la pensione non potrà avere per base una somma inferiore alla media dell'aggio e del quinto degli emolumenti del quinquennio anteriore al 30 giugno 1895, non tenuto conto del regio decreto 10 agosto 1893, numero 492.

Art. 6.

In compenso di tutte le spese d'ufficio designate nell'articolo 26 della legge 13 settembre 1874, numero 2079 (serie 2^a) e che rimangono ad esclusivo carico dei conservatori delle ipoteche, è ad essi accordata una indennità da stabilirsi in ragione del numero delle formalità

eseguite dall'ufficio, e nella misura e coi criteri che saranno determinati annualmente con decreto reale, ed inoltre una compartecipazione al prodotto della vendita della carta speciale per gli stati e certificati ipotecari di che all'articolo 3, parimente da determinarsi con decreto reale.

Non saranno calcolate per la determinazione della suddetta indennità le formalità che non danno luogo a pagamento di tasse. Delle formalità eseguite a debito sarà tenuto conto soltanto all'epoca del recupero.

Art. 7.

Al posto di conservatore delle ipoteche potranno concorrere gl'impiegati dipendenti dal Ministero delle finanze che coprano da non meno di quattro anni un grado non inferiore a quello di segretario capo, e gli ispettori e i capi degli uffici esecutivi dipendenti dallo stesso Ministero, che abbiano uno stipendio o rispettivamente un aggio medio, calcolato sulla base dell'ultimo triennio, non inferiore ad annue L. 3500 al netto delle spese legali d'ufficio.

I concorrenti potranno conseguire solamente la classe uguale o quella immediatamente superiore allo stipendio od aggio netto di cui sono provvisti.

Art. 8.

Col decorso di due anni dal pagamento della tassa ipotecaria sarà prescritta l'azione delle parti per la restituzione delle tasse pagate.

Art. 9.

Rimangono in vigore le disposizioni della legge 13 settembre 1874, n. 2079 (serie 2^a) che non sono contrarie alla presente legge ed annessa tariffa, e quelle in materia ipotecaria contenute in leggi speciali vigenti.

Art. 10.

Con decreto reale sarà fissato il giorno in cui, non più tardi di tre mesi dalla sua pubblicazione, andrà in vigore la presente legge, e saranno altresì stabilite le norme per la liquidazione dell'aggio spettante ai conservatori delle ipoteche dal 1° luglio 1895 al detto giorno.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a raccogliere, coordinare e compilare in unico testo le leggi e i decreti sulle tasse ipotecarie.

Tariffa delle tasse ipotecarie.

Articolo	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	Tasse dovute			Norme speciali per la liquidazione delle tasse
		fisse	pro- porzionali per ogni 100 lire	graduali	
1	Iscrizioni	»	0.80	»	La tassa si commisura sulla somma iscritta per capitale ed accessori a norma del disposto dell'articolo 5 della legge 13 settembre 1874, numero 2079 (Serie 2 ^a).
2	Rinnovazioni	»	0.40	»	La tassa è dovuta sulla somma per cui era stata presa l'iscrizione rinnovata. (Articolo 2, n. 2, legge suddetta).
3	Trascrizioni di atti e contratti portanti trasferimento di proprietà d'immobili o di diritti capaci d'ipoteca:				Quando gli atti o le sentenze di cui si opera la trascrizione contengano più contratti o più disposizioni riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune o solidale, sono dovute tante tasse, distintamente liquidate, quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto. (Articolo 3, secondo comma, legge suddetta). — La tassa colpisce il valore su cui si applica la tassa di registro.
	Fino al valore di lire 1,200	2 »	»	»	
	Per un valore superiore alle lire 1,200:				
	Sulle prime lire 1,200	2 »	»	»	
	Per ogni maggior somma	»	0.30	»	
4	Trascrizioni di atti e contratti che non trasferiscono la proprietà di beni immobili o di diritti capaci d'ipoteca	2 »	»	»	La tassa si applica colle norme del precedente articolo 3.
5	Annotamenti per cessioni di credito, subingressi o surrogazioni:				
	Se il credito o la somma per la quale si opera la cessione, il subingresso o la surrogazione non supera in capitale ed accessori le lire 5,000	»	»	2. »	
	Da oltre lire 5,000 a lire 10,000	»	»	3. »	
	Da oltre lire 10,000 a lire 20,000	»	»	4. »	
	Da oltre lire 20,000 a lire 50,000	»	»	5. »	
	Da lire 50,000 in su, oltre le lire 5, un'altra lira per ogni 50,000 lire in più o frazione non inferiore a lire 10,000.				
6	Iscrizioni soggette a tassa fissa pel disposto della legge 13 settembre 1874, n. 2079, ed annotamenti per cancellazioni, riduzioni o restrizioni di ipoteche; per postergazioni o cessioni di priorità o d'ordine ipotecario; per cambiamento di domicilio e qualunque altro annotamento non contemplato nel precedente articolo 5.	2 »	»	»	

Avvertenze generali

Allorchè il totale delle tasse presenta una frazione minore di una lira, questa frazione sarà computata per una lira intera quando raggiunga o superi i centesimi 50, e sarà abbandonata se inferiore a centesimi 50. Rimane così abolito l'articolo 6 della legge 13 settembre 1874, n. 2079.

La tassa per ogni formalità non potrà mai essere inferiore e lire 2.

Quando per lo stesso credito ed in appoggio allo stesso titolo dovesse eseguirsi in diversi Uffici una medesima formalità d'iscrizione, rinnovazione od annotamento, soggetta a tassa proporzionale o graduale, una sola di tali operazioni andrà soggetta alla detta tassa proporzionale o graduale; per ciascuna delle altre sarà pagata la tassa fissa di lire 2, osservate le norme degli articoli 9 e 10 della legge sopracitata. Questa regola sarà pure applicata alle trascrizioni contemplate dall'articolo 3 della tariffa, che per uno stesso atto o contratto dovessero eseguirsi in più Uffici.

**Tabella degli stipendi ed assegni fissi
dei conservatori delle ipoteche.**

Titolari degli uffici delle ipoteche a ramo unico:

	Stipendio
Classe prima	L. 7,000
» seconda	» 6,000
» terza	» 5,000
» quarta	» 4,000

Titolari degli uffici riuniti di registro ed ipoteche:

	Assegno
Classe prima	L. 3,000
» seconda	» 2,000
» terza	» 1,500
» quarta	» 1,000

ALLEGATO III (all' art. 3)

**Disposizioni relative
alle tasse sulle assicurazioni.**

Art. 1.

Alle disposizioni dell' art. 1, numeri III, IV, V e VI della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II, sono sostituite le seguenti:

III. — Per le assicurazioni di trasporti sui fiumi e laghi e per terra:

Tassa di centesimi dodici per ogni lira dell' ammontare totale del premio pagato.

Le assicurazioni di trasporti promiscui per mare e per terra, fiumi o laghi saranno soggette per l' intero ammontare del premio a questa tassa, oppure a quella stabilita dall' art. 49 della legge 6 dicembre 1885, n. 3547, secondochè, in ragione del tratto di terra e di mare da percorrersi, prevalga in esse il rischio terrestre o quello marittimo.

IV. — Per le assicurazioni contro le disgrazie accidentali e per tutte le altre assicurazioni sulla vita di qualunque specie, a premio fisso o mutue (tontine):

Tassa di un centesimo per ogni lira dell' ammontare di ciascun pagamento del premio.

V. — Per le assicurazioni contro i danni della mortalità del bestiame e per quelle dei prodotti annuali del suolo contro i danni delle intemperie:

VI. — Per le assicurazioni contro i danni dell' incendio, e contro quelli ad essi parificati dalla legge, siavi o no convenzione contraria a questa parificazione; per le assicurazioni contro le conseguenze dei danni degli incendi, ed in genere per qualunque altra assicurazione a premio fisso o mutua non contemplata in questo e nei precedenti numeri:

Tassa per ogni lira dell' ammontare di ciascun pagamento del premio in ragione di:

Centesimi 40 se il premio annuale non supera centesimi 25 per ogni mille lire di capitale assicurato;

Id. 25 per il premio da oltre centesimi 25 a centesimi 40;

Id. 20 per il premio da oltre centesimi 40 a centesimi 60;

Id. 15 per il premio da oltre centesimi 60 a lire 1;

Id. 10 per il premio da oltre lire 1 a lire 5;

Id. 7 per il premio da oltre lire 5 a lire 10;

Id. 5 se il premio eccede lire 10.

Agli effetti di questa disposizione, quando una stessa polizza porti più premi di misura diversa, la tassa sarà dovuta in ragione della misura unitaria di premio risultante sul complesso in rapporto alla somma assicurata, e quando l' assicurazione sarà fatta soltanto per una parte di anno la tassa sarà applicata sull' ammontare del premio effettivamente pagato per quella limitata durata di assicurazione, ma in ragione del relativo premio virtuale per un anno.

Le dette tasse non sono soggette ad aumento di decimi.

Per le assicurazioni mutue è equiparato al premio, nei riguardi dell' applicazione della presente legge, ogni versamento che, con qualsiasi denominazione, venga fatto dagli assicurati.

Art. 2.

Le tasse stabilite nell' art. 1, divengono applicabili a misura che, nel Regno od all' estero, sia pagato od altrimenti soddisfatto il premio e non cessano di essere dovute, nè quando questo, per qualsiasi causa, venga in tutto od

n parte restituito dall'assicuratore, nè in qualunque altro evento.

Nel determinare l'imponibile, il premio deve essere valutato nella sua integrità con l'aggiunta dell'eventuale soprapremio, delle indennità, dei diritti di polizza, dei diritti di cancelleria come di ogni altro accessorio, e senza alcuna detrazione per spese di provvisione, per quota di compartecipazione agli utili che spettano all'assicurato o per qualsivoglia diverso titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dall'assicurato, all'infuori soltanto della tassa che dal medesimo venga rifusa all'assicuratore.

Art. 3.

Nelle tasse stabilite dall'art. 1, s'intendono compenstrate per tutte le specie di assicurazioni ivi indicate, fatte da Società o da Compagnie, come da singoli individui, le tasse di bollo dovute, sia sui registri e sugli atti contemplati per le Società o Compagnie dall'art. 19 della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II, che rimane perciò abrogato, sia sui registri ed atti corrispondenti per gli altri assicuratori.

Rispetto alle assicurazioni di trasporti promiscui per mare e per terra, laghi o fiumi, quando giusta l'art. 1 torni applicabile la tassa stabilita dall'art. 49 della legge 6 dicembre 1885, n. 3547, saranno pur dovute le tasse di bollo attualmente in vigore, per le assicurazioni marittime.

Art. 4.

Le quietanze che dagli assicurati o loro aventi causa vengono rilasciate agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza dei contratti d'assicurazione contemplati dall'articolo 1, quando siano esenti dalla formalità del registro, giusta la legge 13 settembre 1874, n. 2076, dovranno, entro venti giorni dalla data di esse, venire registrate all'Ufficio demaniale competente a riscuotere le tasse di assicurazione, nel cui distretto fu eseguito il pagamento.

Per tale registrazione sarà contemporaneamente percetta la tassa di centesimi trenta, senza aumento di decimi, per ogni 100 lire della somma totale per la quale viene rilasciata quietanza, computando la frazione di centinaio come centinaio intero.

L'obbligo della registrazione e del pagamento della tassa incombe esclusivamente all'assicuratore, il quale, in caso di contravvenzione, incorrerà in una soprata tassa uguale al triplo della tassa.

Art. 5.

Tutte le Compagnie o Società, così nazionali come estere, e tutti coloro in generale che fanno le assicurazioni assoggettate alle tasse stabilite nell'art. 1 e, quanto alle Compagnie, Società o Ditte estere, i loro rappresentanti, mandatari e corrispondenti nello Stato, dovranno tenere per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro nel quale, colle modalità e norme da stabilirsi con regolamento, registreranno tutte le somme state loro pagate od altrimenti soddisfatte nel Regno od all'estero direttamente, od a mezzo di agenti od incaricati per premi ed accessori in dipendenza di dette assicurazioni.

La registrazione di ogni singolo pagamento sarà fatta partitamente per ogni polizza e per ciascuna delle quattro categorie di assicurazioni indicate in detto articolo, e, quanto alle assicurazioni di che al numero VI dell'articolo stesso, anche in ragione della diversa quotità della tassa, tenendo altresì distinte le somme soggette a tassa da quelle relative a contratti di riassicurazione, nei quali non sia dovuta la tassa ai termini dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II.

Eguali obblighi, e sotto la osservanza delle medesime modalità e norme, sono imposti a tutti gli agenti od incaricati delle Società o Compagnie e degli altri assicuratori, rispetto alle somme per l'indicato titolo soddisfatte a loro mezzo.

Il registro di cui ai commi precedenti sarà esente da bollo e, prima di venire posto in uso, dovrà essere senza spesa numerato, firmato e vidimato secondo le disposizioni dell'art. 23 del Codice di commercio.

Per le Società o Ditte assicuratrici aventi più sedi o rappresentanze, il detto registro sarà tenuto presso la sede o la rappresentanza principale, o presso ciascuna delle sedi o rappresentanze che, nei rapporti contabili, siano indipendenti l'una dall'altra.

Il registro medesimo dovrà essere conservato

per dieci anni, computabili dalla fine dell'esercizio cui si riferisce.

Del pari, le Società o Compagnie e gli altri assicuratori saranno tenuti a conservare per cinque anni dal giorno in cui hanno cessato di avere effetto, le polizze originali delle assicurazioni assoggettate a tassa con l'articolo 1, e per cinque anni dalla data le quietanze di che nell'articolo 4.

Art. 6.

Entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, le Società o Compagnie e gli altri assicuratori dovranno presentare all'ufficio demaniale del luogo ove hanno la sede o la rappresentanza, presso la quale tengono il registro di che nel precedente articolo, la denuncia dell'ammontare complessivo, per ogni categoria d'assicurazioni e per ogni quotità di tassa, dei premi ed accessori su cui è dovuta la tassa, secondo le risultanze del registro medesimo per lo scaduto trimestre.

Le stesse Società, Compagnie ed altri assicuratori, entro tre mesi dal termine dell'esercizio annuale della loro gestione, saranno pure tenuti a presentare analoga denuncia complementare per l'importo dei premi stati pagati od altrimenti soddisfatti nell'esercizio trascorso ed iscritti posteriormente in detto registro.

Il pagamento delle corrispondenti tasse dovrà essere fatto dalle Società, Compagnie ed altri assicuratori rispettivamente nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra stabilito per le denunce.

Parimente, entro due mesi dalla scadenza di detto esercizio, gli agenti od incaricati delle Società, Compagnie od altri assicuratori avranno obbligo di fare all'ufficio demaniale del distretto nel quale risiedono, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori su cui è dovuta la tassa risultante per l'esercizio scaduto dal rispettivo registro tenuto a norma dell'articolo 5, distintamente per ogni categoria di assicurazioni e per ogni quotità di tassa.

Art. 7.

Le Società, Compagnie ed altri assicuratori ed i loro agenti od incaricati avranno obbligo di esibire ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, ad ogni richiesta, il registro dei

premi prescritto dall'art. 5 e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongono a riscontro coi rimanenti libri, colle polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte dell'azienda d'assicurazione, oltrechè colle denunce di cui nell'art. 6.

Dovranno inoltre, ove richiesti, somministrare ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti necessari per accertare, sia che il registro dei premi armonizzi colle scritture e con gli atti anzidetti, sia che, per ciascuna polizza, i premi soddisfatti figurino debitamente iscritti sul registro medesimo.

In caso di rifiuto allo adempimento, anco solo parziale, di queste disposizioni sarà proceduto a norma dell'art. 52, secondo comma, della legge 13 settembre 1874, n. 2077.

Per tale contravvenzione le Società, Compagnie ed altri assicuratori incorreranno, ogni volta, nella pena di lire 1000, ed i loro agenti od incaricati in quella di lire 500.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II.

Del pari, sono abrogate quelle dei successivi articoli 10 e 11 nella parte concernente le assicurazioni contemplate nell'articolo 1 della presente legge.

Art. 9.

Le Società o Compagnie e gli altri assicuratori incorreranno nelle seguenti pene:

per l'omessa tenuta del registro dei premi preventivamente vidimato a norma dell'articolo 5, nella pena di lire 10 per ciascuna delle partite che avrebbe dovuto esservi iscritta. Ove non si possa stabilire il numero di queste partite, la pena sarà di lire 500, in ragione, sia di ogni categoria di assicurazioni per le quali non siasi tenuto il registro, sia di ogni mese di durata dell'omissione. Le stesse pene torneranno applicabili anco quando il registro venga tenuto nelle forme prescritte, ma non per tutte le categorie di assicurazioni;

per ogni partita soggetta a tassa ed omessa nel detto registro, in una pena uguale a venti volte la tassa relativa, e mai minore di lire 5.

per ogni partita, pure soggetta a tassa,

iscritta bensì nel registro medesimo, ma con la indicazione d'un imponibile inferiore al vero, oppure fatta figurare fra quelle esenti da tassa o fra quelle soggette a tassa minore, in una pena uguale a quaranta volte la tassa rispettivamente dovuta sulla somma occultata od esposta come non tassabile, o dovuta per la differenza tra la maggiore e minore aliquota; questa penale non potrà essere mai inferiore a lire 10;

per l'inadempimento dell'obbligo di conservare il suddetto registro giusta il penultimo capoverso dell'articolo 5, nella pena di lire 1,000 in ragione di ogni categoria di assicurazioni e di ciascuno dei mesi pei quali il registro avrebbe dovuto essere ancora conservato;

per l'indicazione nella polizza d'assicurazione e nelle ricevute relative di una somma imponibile inferiore al vero, in una soprattassa mai minore di lire 20, in ragione di cinquanta volte la tassa dovuta sulla somma occultata.

per ogni altra contravvenzione alle norme portate dalla presente legge e dal relativo regolamento, che non sia espressamente contemplata, in una pena di lire 5 per ciascuna partita, omissione od irregolarità.

Le corrispondenti contravvenzioni commesse dagli agenti od incaricati delle Società o Compagnie e degli altri assicuratori renderanno esigibili a loro carico le penali rispettivamente sopraindicate, diminuite però della metà.

Tutte le anzidette pene saranno dovute indipendentemente da quelle di che nel successivo articolo 10.

Per l'infrazione al disposto dall'ultimo capoverso dell'articolo 5, i contravventori andranno soggetti alla pena di lire 10 per ogni polizza o quietanza non conservata.

Art. 10.

Le Società o Compagnie e gli altri assicuratori saranno sottoposti, per l'omessa presentazione nel termine utile delle denunzie prescritte dall'art. 6, ad una pena, mai minore di lire 10, corrispondente al triplo della tassa, sulla somma non denunziata.

Per le denunzie infedeli incorreranno in una pena uguale a sei volte la tassa dovuta sulle somme occultate siano o no iscritte nel registro dei premi tenuto giusta l'articolo 5. Questa altra pena non potrà in verun caso essere minore di lire 20.

Le stesse pene, con la diminuzione però della metà, saranno pur dovute dagli agenti od incaricati di Società, Compagnie ed altri assicuratori per le corrispondenti contravvenzioni da essi agenti o da incaricati commesse.

Indipendentemente dalle suindicate pene, il ritardo al pagamento delle tasse oltre il termine prefisso dall'articolo 6 renderà applicabile a carico delle Società, Compagnie ed altri assicuratori una soprattassa uguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Art. 11.

Salve le contrarie convenzioni, le Società o Compagnie e gli altri assicuratori hanno diritto di rivalersi sugli assicurati delle somme dovute per le tasse stabilite dalla presente legge.

Agli effetti di questa rivalsa, potranno computarsi per un centesimo intero le frazioni non inferiori a mezzo centesimo, e non saranno invece affatto computate quelle inferiori a mezzo centesimo.

Quando abbia luogo detta rivalsa, nei contratti di assicurazione e nelle ricevute relative, deve essere, a cura dell'assicuratore o del suo agente od incaricato, indicata in modo distinto la somma precisa delle tasse fatte rifondere dall'assicurato, sotto pena di lire 5, a carico esclusivo dell'assicuratore per ogni contratto o ricevuta, in cui sia constatata la omissione. Oltre a questa pena, l'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, incorrerà in altra pena di lire 5 per ogni contratto o ricevuta; nella quale siasi verificata l'indebita rifusione, oltre l'obbligo del rimborso all'assicurato della somma in più percetta.

Art. 12.

Le tasse stabilite dall'art. 1 saranno dovute anco per le polizze in corso al giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, e ne sarà fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori che andranno a scadere dopo quel giorno.

Per le stesse polizze in corso, le Società o Compagnie e gli altri assicuratori, quand'anche già si fossero accollati il pagamento delle relative tasse nella misura attualmente in vigore, salvo il caso che avessero assunto a loro carico anche ogni aumento futuro di tassa, po-

tranno rivalersi verso gli assicurati colle norme e sotto le sanzioni portate dall'articolo 11 della maggior tassa dipendente dalla differenza tra l'antica e la nuova aliquota.

Eguale diritto è riconosciuto nelle Società, Compagnie, od altri assicuratori per la tassa di registrazione delle quietanze di che nell'articolo 4 relative alle polizze in corso al giorno sopraindicato.

Anche per le dette polizze e quietanze dovrà essere osservato il disposto dell'articolo 5, ultimo capoverso.

Art. 13.

Con decreto reale sarà determinato il giorno in cui, non più tardi di sei mesi dalla sua pubblicazione, entrerà in vigore la presente legge e saranno altresì date le disposizioni transitorie necessarie alla sua attuazione.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a raccogliere, coordinare e compilare in unico testo le leggi relative alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Sull'imposta del gas-luce, l'onor. ministro delle finanze disse ieri: abbiamo tassato il petrolio al punto che è ben noto: perchè non si dovrà tassare il gas? E allora perchè lasciare fuori la luce elettrica? Come ragionamento fiscale non fa una grinza, fa semplicemente spavento.

Per me la questione è diversa; io voglio considerarla col paragone tra luce e luce.

Se il povero paga 8 volte più il petrolio di quello che esso costa all'origine, volendo tassare il gas-luce mi pare che si avrebbe dovuto usare delle proporzioni più eque sia in rapporto della luce-petrolio che secondo me è enormemente tassata, come in rapporto della luce elettrica *in fieri* e che promettendo di avere nel nostro paese un bell'avvenire non bisognava colpirla in germe come si fa con questa legge.

Non penso così da oggi. Ho scritto mesi fa una lettera all'onor. Boselli, pregandolo di riflettere, se dovendo tassare il gas non fosse opportuno di ribassare il prezzo della luce del petrolio.

La luce del gas è una industria che si nutre di carbone estero ed è in gran parte rappresentata dal capitale estero.

Si sono fatti - il Senato mi consentirà questa libertà di parola - dei Cresi senza alcun merito alle spalle dei municipi di buona fede i quali hanno fatto dei contratti fino al 1927, taluni dei quali a prezzi enormi, perchè il gas da noi costa poco più di niente, per il gran valore che hanno il *coke* e gli altri detriti in confronto d'altri paesi essendo caro il carbone e anche la legna in Italia; quindi si paga il *coke* a un prezzo che quasi quasi pareggia il costo del gas.

Io non so se il ministro abbia potuto attingere informazioni esatte dai produttori del gas, perchè molti saranno portati a non dargliene sincere, ma dove si possono avere è nelle città in cui la fabbricazione del gas è libera come a Torino.

A Torino si somministra ai privati per uso industriale, il gas a centesimi 9; per l'illuminazione pubblica costa centesimi 12 e per i privati, per loro uso domestico, 14 centesimi che con tre di dazio-consumo fanno 17 centesimi. Ma il prezzo medio che si paga il gas in tutto il Regno è di 29 centesimi al metro cubo.

Vi sono delle città che devono pagare ancora per lungo tempo di contratti pendenti 38, 40 centesimi al metro cubo e qualche comune che ha tentato di svincolarsi, è stato condannato dai tribunali. Vorrei vedere se in un caso simile in uno Stato estero sarebbero stati esenti d'imposta gl'Italiani!

Ora si impone una tassa sul gas, ma nel farlo non fu osservato una proporzione giusta fra la tassa relativa al costo sul gas e la tassa relativa al costo della forza elettrica.

Il criterio che ha servito alla tassa è dimostrato nella relazione del ministro, fu un criterio piuttosto di utilità pratica della luce senza tenere conto dei rapporti tra luce e luce, tra il costo dell'una e dell'altra. Qualora anche questi criteri si fossero valutati dal ministro delle finanze, lo avrebbero condotto ad elevare di più la tassa sul gas e diminuire la tassa sulla luce elettrica.

Rispetto poi alla luce popolare gravata dall'alta tassa sul petrolio, io ammirai il giovane Imperatore di Germania che vien detto studia chimica per investigare una luce che costi poco al popolo (come sarebbe, ad esempio, la luce

ossidrica) dopo che si è formato un sindacato tra i petrolieri americani e i petrolieri russi, che in tutti questi anni non hanno potuto andare d'accordo, e adesso si sono intesi per rialzare i prezzi a danno dei consumatori poveri. Eppure in Germania, il petrolio costa assai meno che da noi; 100 candele - ora non costano che 7 centesimi, mentre costano da noi centesimi 39.

D'altra parte la luce elettrica è tassata in questa legge cinque volte più del gas. Mentre, come dicevo, i monopolisti esteri del gas ci sfruttano, la elettricità per l'Italia è la industria dell'avvenire; ha da noi cultori che si possono dire di rinomanza europea; per molte applicazioni abbiamo degli inventori nostri.

Si è leggermente colpita l'industria del gas col dazio di centesimi 2 per ogni metro cubo. Se invece fosse tassata a centesimi 6 si sarebbero nei primi anni ottenuti facilmente dai 12 ai 15 milioni; e non sarebbe sembrata una imposta dura ai fabbricatori del gas, nel tempo stesso che avrebbe spinto di più e privati e municipi ad espletare davantaggio lo sviluppo delle energie elettriche coi nostri salti d'acqua.

Col tempo poi si avrebbe avuto agio di colpire un'industria formata, prospera, un'industria incorporata nell'uso generale.

Volgendomi d'altra parte al petrolio, da studi coscenziosi fatti sull'argomento mi risulta che dai 741,000 quintali di petrolio che si sono introdotti e consumati l'anno passato, si ebbero 164,500,000 candele - ora, mentre del gas se ne traggono 250,000,000, oltre i 45,000,000 dei municipi.

Quindi la luce consumata è composta, a parte la luce elettrica, di due quinti luce di petrolio e tre quinti luce di gas: una prova di più è questa della grande sperequazione della imposta, a parte il sentimento di equità verso i poveri.

Impediti come siamo di ritoccare le aliquote delle tasse sulla luce, messe innanzi queste considerazioni perchè svolgendosi sotto l'attenzione del ministro delle finanze i prodotti delle due luci tassate, abbia sempre presente quanto gravemente paga il povero la sua, mi è passato un pensiero, che quasi ho un po' di ripugnanza ad esporre.

Sarebbe questo: che il Senato invitasse il ministro delle finanze a regolarsi secondo i ri-

sultati che sarà per dare la tassa sul gas-luce, onde aumentare l'aliquota di questa a diminuzione della tassa sul petrolio.

Pur troppo m'assale il dubbio di dare alla mia mozione il significato che potesse autorizzare il ministro ad aumentare la tassa sul gas-luce senza diminuire la tassa sul petrolio! Ad ogni modo è un voto che io faccio e credo che una gran parte di senatori penserà come me che la luce del povero a 49 centesimi è proprio una mezza iniquità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. L'onor. Rossi ricordò che alcuni mesi or sono ebbe la cortesia di scrivermi una lettera nella quale trattava appunto dell'argomento del quale ha ora discorso.

Egli, come oggi, consigliava di portare a 0.06 la tassa sul gas, diminuendo la tassa sul petrolio.

Fu una tentazione di più per mettere una tassa sulla luce in quel momento che io andavo alla ricerca di nuove tasse (*Si ride*).

L'imposizione di una tassa sopra il gas aveva dei precedenti nel nostro Parlamento, che avrebbero giustificato la proposta di una misura superiore a quella adottata; ciò non ostante non mi è sembrato di giungere nè approssimarmi alla misura proposta dall'onor. Rossi.

Non mi è sembrato, perchè finora il consumo del gas è molto esteso, specialmente in una parte d'Italia, nella quale l'illuminazione pubblica, ed anche degli opifici è fatta principalmente a gas. Non mi è sembrato perchè con molti comuni le Società produttrici hanno stipulato dei contratti che impongono oneri speciali o stabiliscono prezzi massimi di vendita del gas d'illuminazione, e l'alterare questi patti, qualunque siano, può sempre portare un effetto dannoso.

Non mi è sembrato poi, perchè non credo cosa prudente da parte del Governo d'intervenire con una tassa elevata a determinare la quasi violenta surrogazione di un'industria ad un'altra.

E, se si fosse posta una tassa di quella misura sul gas, senza toccare proporzionalmente la luce elettrica, si sarebbe venuti a questa conseguenza economica di avere, per mezzo della tassa, annientata di un tratto l'illuminazione a

gas che sarebbe stata sostituita da quella elettrica. Questa merita favore, ma non ha bisogno, per incedere nel suo cammino trionfale, di così ingiusto e violento appoggio da parte del ministro tassatore.

Questo quanto alla misura della tassa sul gas. Quanto alla relazione della tassa unitaria tra il gas e la energia elettrica, io non posso asserire all'onor. senatore Rossi e al Senato, che la conclusione alla quale si è giunti sia l'ultima parola. Sarà mia cura di far eseguire delle esperienze, le quali si presteranno tanto più agevoli nell'applicazione della tassa, per bene determinare sia le proporzioni dei diversi tipi di becchi a gas e lampade elettriche in uso, sia il loro consumo orario per determinati poteri illuminanti.

Il senatore Rossi, accennò del resto ad un disequilibrio tra l'una e l'altra tassa unitaria che non fu asserito neppure da valenti uomini molto periti nella scienza dell'elettricità, i quali hanno trovato bensì che, a parere loro, la proporzione avrebbe dovuto essere alquanto modificata a beneficio della luce elettrica, ma non mai nella proporzione accennata dall'onorevole Rossi.

Perchè non l'avete anche in quei limiti modificata? Perchè si è rilevato, lo dico brevemente al Senato, questo fatto. Punto di partenza scientifico uguale; giudizio rispetto al tipo, al quale si ragguaglia la potenza illuminante dell'elettricità, o del gas, cioè alla lampada Carsel, uguale; opinione intorno alla potenza illuminante dei vari tipi di becchi a gas, e di lampade ad elettricità, quasi uguale. Dove è cominciata la differenza? Nella determinazione della percentuale che spetta, oggi, in fatto, a ciascuno di questi tipi di becchi o lampade nei gruppi di illuminazione a gas, o ad elettricità, per trovare una ragione media, su cui stabilire la tassa. Ora, uomini dotti, ma che non poterono estendere le loro osservazioni ad un grande numero di fatti, sono giunti ad una determinata condizione; l'Amministrazione, che da parecchi mesi sta raccogliendo il più grande numero di dati, è giunta ad una conclusione diversa. Io fra queste due conclusioni ho preso la via di mezzo, ed ho fatto in materia così sperimentale e nuova una media delle medie.

Quando si è proceduto in questo modo,

credo di poter dire che si è agito ragionevolmente e fondatamente. Ritengo però dover mio, ricorrere a studi ulteriori per la definitiva determinazione degli accennati elementi. Solo allora, quando da questi studi si avranno nuovi e attendibili risultati, il Governo potrà proporre a questa legge le modificazioni che parranno opportune.

Senatore CAMBRAY DIGNY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CAMBRAY DIGNY. Se si potessero discutere uno ad uno tutti i provvedimenti finanziari che son compresi in questa legge, io avrei parecchie osservazioni da sottomettere all'onor. ministro ed al Senato.

Per mostrare, per esempio, che qualcheduno di questi provvedimenti veramente meriterebbe molta attenzione, e forse qualche modificazione, citerò un esempio: nell'assicurazione sugli incendi la tassa è nientemeno che il 40 per cento del premio.

Cra io non voglio tediare il Senato ad analizzare uno ad uno tutti quei provvedimenti che mi parrebbero meritevoli di qualche correzione, tanto più che, se non erro, siamo tutti d'accordo per votarli tutti tali e quali: mi parrebbe veramente di abusare della pazienza del Senato e del ministro.

Piuttosto, per abbreviare, ho pensato di pregare il signor ministro di farci una dichiarazione generale, come quella che ha fatto or ora a proposito di questi diversi punti sui quali ha richiamato l'attenzione del Senato il senatore Alessandro Rossi.

Io credo che molti di questi provvedimenti sono già in attività da parecchi mesi; saranno attivati tutti, d'ora in poi, quando il Senato li avrà votati, e lo saranno indefinitamente, fino a nuove disposizioni.

Io vorrei dunque raccomandare al signor ministro di sorvegliare con molta attenzione gli effetti di questi provvedimenti fin da quando sono stati, o saranno, attuati, e quando vedrà che qualcuno non risponda, sia alle speranze dell'erario, sia agli interessi delle industrie, sia agli interessi dei consumatori, allora voglia proporre al Parlamento quelle modificazioni che saranno del caso, e che l'esperienza consiglierà.

Se l'onor. ministro volesse fare questa di-

chiarazione io rinunzierei a fare altre osservazioni su questi provvedimenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. L'onorevole senatore Cambray Digny m'invita a fare dichiarazioni che corrispondono perfettamente ai miei pensieri e alle mie intenzioni.

Di certo curerò l'esecuzione di questi provvedimenti col criterio che riguarda l'utilità fiscale, perchè se le previsioni non si avverassero, i sacrifici dei contribuenti tornerebbero vani, e queste imposte non sarebbero meritevoli di rimanere in vigore.

L'altro criterio accennato dall'onorevole Digny, è l'interesse, lo sviluppo dell'industria.

Io confido che non vengano a perturbare le industrie nostre i provvedimenti ora proposti; ma di certo a tutte le industrie si estendono le dichiarazioni che ho testè fatte rispetto ad una di esse.

In fine, anche nell'interesse dei consumatori l'onorevole Digny ha parlato. Non mi pare probabile che si debbano vedere restrizioni di consumi per effetto dell'applicazione di queste imposte. Tuttavia anche questa parte della questione, sarà accuratamente seguita e studiata.

Ora io dovrei parlare delle assicurazioni contro i danni dell'incendio alle quali egli ha fatto allusione, ma non so se la dichiarazione a cui mi ha invitato non abbracci anche questo argomento, per guisa che io debba risparmiare al Senato la dimostrazione che dovrei dare in risposta all'onorevole senatore Digny.

Invero quei 40 centesimi di tassa per ogni lira di premio non sono poi una cosa grave, come a prima vista può apparire.

Ad ogni modo mi restringerò a fare presente che io aveva proposto per dette assicurazioni, come per quelle degli altri rami, una aliquota uniforme di tassa, senza cioè riguardo alla misura unitaria del premio e precisamente, quanto al ramo *incendi* di centesimi 12 per ogni lira di premio.

Ma, prima le Compagnie di assicurazione quando vennero a manifestarmi le loro obiezioni, poi la Commissione della Camera, osservarono che, siccome le tariffe dei premi per l'incendio, a seconda della diversa intensità del rischio, hanno una scala ascendente da po-

chi centesimi per ogni 1000 lire di somma assicurata fino a 15 e più lire, così l'uniformità dell'aliquota della tassa avrebbe per effetto di alleviare troppo l'onere tributario per le assicurazioni a premi minimi, cioè quelle che riguardano palazzi o fabbricati senza esercizi pericolosi, e di aggravarlo in modo eccessivo per quelle a' premi più alti, che hanno per oggetto i rischi rurali ed i rischi industriali, i quali soli perciò verrebbero così a pagare in più quel che si sgrava alle assicurazioni meno costose e sopporterebbero inoltre l'intero aumento che nell'insieme si attende dalla riforma della tassa.

Fu allora che, pur tenendo ferma anche per il ramo incendi la nuova base imponibile del premio, e per temperare e meglio distribuire l'aggravio nel passaggio dall'attuale al progettato sistema di tassazione, accondiscesi alla proposta della Commissione della Camera di graduare in questa parte la tassa mediante la divisione in sette categorie, in guisa che l'aliquota decresca a misura che il premio divenga più alto.

Naturalmente, dovendo, per l'accennato scopo, abbassare pei grossi rischi la tassa di centesimi 12 per ogni lira di premio proposta col disegno ministeriale, diveniva necessario alzarla quanto ai rischi minori, per mantenere alla riforma il già calcolato effetto finanziario; ed ecco perchè, colla escogitata discriminazione, la aliquota comincia da centesimi 40 per discendere fino a 5 centesimi per ogni lira di premio.

Ora la quotità di centesimi 40 di cui si preoccupa l'onorevole senatore Digny è stabilita per le assicurazioni con premio non eccedente centesimi 25 per ogni mille lire di capitale assicurato, vale a dire per quei contratti in cui l'assicurato dà all'assicuratore un corrispettivo tanto e tanto minore di quello che suole pagarsi in altri casi per assicurare una somma eguale e persino inferiore. E poichè colla nuova legge la tassa si commisura all'ammontare di questo corrispettivo, ne segue che l'aliquota, sebbene alta, non riesce gravosa rispetto alla somma assicurata.

Lo che rimane meglio chiarito ove si faccia il confronto colla tassa attualmente in vigore.

Ed invero, per l'accennata categoria d'assicurazione a premio minimo, la tassa, compresa quella di bollo, è nella uniforme misura di L. 0.07.2 per ogni migliaio di lire di somma

assicurata. Talchè, mettendola in rapporto al premio, come nel progetto in discussione, essa ragguaglia a 0.28.8 per ogni lira rispetto al premio massimo in detta categoria, che è, come ho detto, di 0.25 per mille e l'aliquota risulta via via maggiore per i premi più bassi fino a raggiungere per il premio di centesimi 15 per mille la misura di 0.48 per ogni lira, più sensibile così di quella ora proposta.

Applicando pertanto l'aliquota di centesimi 40 si ha, a fronte della tassa esistente, un disagio per le assicurazioni con premio sino a centesimi 17 per mille, parità di onere nel caso che il premio sia di centesimi 18, ed un aumento quando il premio è da oltre centesimi 18 sino a centesimi 25 per mille, ma quest'aumento è lievissimo e non eccede al massimo che 0.02.8 per ogni migliaio di lire di somma assicurata.

Come si vede adunque nella aliquota di centesimi 40 non vi è in realtà alcuna esorbitanza; anzi si ottiene con essa una più giusta perequazione del tributo, perchè applicandola sull'ammontare del premio riesce meno sensibile pei contratti di minore importanza, mentre col sistema d'oggi, la tassa sul capitale assicurato diviene in proporzione più grave in confronto alle assicurazioni di maggiore entità, nel concetto che questa entità è misurata dal premio.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Piglio nota delle promesse che il signor ministro fece al Senato sul futuro esame del risultato delle due tasse sulla luce.

Però egli deve confessare che la domanda di ridurre la tassa sulla luce elettrica provenne da due uomini competentissimi come il Galileo Ferraris di Torino e il deputato Colombo.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Interpellati da me.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Sta bene interpellati da lei, ma non ascoltati.

Essi avevano chiesto di ridurla almeno di un sesto, da 0.60 centesimi per ogni etto-watt-ora portandola a 0.50.

L'onorevole Boselli ha confermato ora che egli ha considerato la tassa sotto l'aspetto scientifico e che ha consultato persone competenti a stabilire la potenza rispettiva d'illuminazione

delle due luci. È precisamente di questo che io gli faceva l'appunto di aver consultato, cioè, solamente la parte scientifica e utilitaria, senza consultare abbastanza la parte economica. Del resto voglio credere che gli studi che egli farà porteranno a una più equa modificazione della imposta, la quale fu molto dibattuta anche nell'altro ramo del Parlamento.

Passando ad altro, poichè l'onorevole Cambrey Digny parlò di assicurazioni, vi spenderò anch'io due parole.

Ieri dissi già che questa è una imposta sulla previdenza che in Italia è così in ritardo, onde si avrebbe più bisogno d'incoraggiarla che di comprimerla. Se questa imposta andasse a colpire il capitale formato delle Compagnie assicuratrici, pazienza, ma si colpisce negli assicurati il capitale in formazione, dove si riflette agl'incendi, all'assicurazione della grandine, a quella dei trasporti di terra e di mare, perfino l'assicurazione sulla vita.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Quella è rimasta invariata.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Mi pareva che vi fosse compresa anch'essa. Ad ogni modo è una tassa grave perchè da L. 1,700,000 che è attualmente la si porta a L. 2,700,000, cioè un aumento del 37 per cento.

Prego il ministro di tener conto di queste osservazioni, postume, sia pure.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cambrey Digny.

Senatore CAMBRAY DIGNY. Ringrazio il signor ministro della finanze dell'impegno che ha preso di tener dietro con la massima cura agli effetti di questi provvedimenti. Credo che per questo occorrerà un ordinamento di controllo eccezionale; ma ho fiducia pienissima che questo non mancherà di fare l'onorevole ministro e per parte mia dichiaro che non presenterò altre osservazioni intorno a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi altri oratori iscritti nè sull'articolo 3, nè sui tre allegati *F*, *G* e *H*; pongo ai voti quest'articolo.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

La tassa interna di fabbricazione degli zuccheri è stabilita nella misura di L. 70.15 per

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 AGOSTO 1895

ogni quintale di zucchero di prima classe e di L. 67.20 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.

Quando le materie prime, da cui si estrae lo zucchero, non siano prodotti dell'agricoltura nazionale, spetta alla finanza la facoltà data dall'art. 1 della legge 15 luglio 1883, n. 1501, serie 3^a, ai fabbricanti di zucchero indigeno di liquidare la tassa sulla quantità di zucchero effettivamente prodotto.

(Approvato).

Art. 5.

Con effetto dal giorno 11 marzo 1895 la restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero, destinati alla esportazione, sarà concessa nella misura indicata nella tabella che costituisce l'allegato I.

È concessa la restituzione del dazio sul cotone impiegato nella fabbricazione dei filati e dei tessuti di cotone, o misti con cotone, esportati all'estero, eccettuati i filati ed i tessuti nei quali il cotone entri in misura inferiore al 20 per cento.

La restituzione sarà fatta nella misura di L. 4 per ogni quintale di cotone in filati e di L. 4.50 per ogni quintale di cotone in tessuti, con le norme che saranno determinate con decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

Il Governo potrà estendere la restituzione del dazio sul cotone greggio alle ovatte di cotone esportate, determinandone con decreto reale la misura e stabilendo le condizioni alle quali la concessione dovrà essere subordinata.

ALLEGATO I (all'art. 5).

Restituzione di dazio sui prodotti a base di zucchero che si esportano.

QUALITÀ DEI PRODOTTI	Unità che serve di base alla restituzione	Somma da restituire per ogni unità	Quantità minima ammessa alla restituzione
Vermouth ad uso Torino, contenente zucchero	Ettolitro	5 25	Litri 100
Cedri, aranci, limoni e loro scorze, canditi	Quintale	70 40	Kg. 25
Frutti canditi alla portoghese ed alla parigina	Id.	70 40	» 25
Frutti canditi alla marsigliese, cioè al giulebbe	Id.	52 80	» 25
Frutti canditi riposti in scatole senza l'ultima cottura .	Id.	52 80	» 25
Castagne diacciate (<i>marrons glacés</i>)	Id.	26 40	» 25
Castagne in conserva	Id.	37 80	» 25
Confetti	Id.	59 40	» 25
Mostarda composta allo zucchero	Id.	29 70	» 100
Torrone composto allo zucchero	Id.	9 90	» 50
Cioccolata senza cannella	Id.	87 40	» 25
Cioccolata con cannella	Id.	91 15	» 25
Latte condensato	Id.	(*)	» 500
Citrato di magnesia	Id.	(*)	» 100
Frutta sciroppate	Id.	(*)	» 50
Marmellate	Id.	(*)	» 50

(*) Secondo la quantità di zucchero risultante da analisi chimica.

(Approvato).

Art. 6.

Nella tariffa generale dei dazi doganali sono introdotte le modificazioni ed aggiunte indicate nella tabella che costituisce l'allegato K.

ALLEGATO **K** (all'art. 6).

Modificazioni ed aggiunte nella tariffa doganale.

Numero e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO	
			d'entrata	d'uscita
30	Acidi:			
j)	salicilico	Quintale	80 »	
31	Ammoniaca	Id.	5 »	
32	Potassa e soda caustica	Id.	2 »	
36	Acetato di calce impuro	Id.	1 »	
43	Solfato:			
a)	d'alluminio ed allumi composti	Id.	1 »	
g)	di potassio	—	Esente	
h)	d'ammonio:			
	1. greggio	—	Esente	
	2. depurato	Quintale	1 »	
48	Fosforo bianco e rosso	Id.	100 »	
	Il fosforo destinato alla fabbricazione dei fiammiferi di ogni sorta è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme da stabilirsi dal ministro delle finanze per accettarne l'introduzione nelle fabbriche.			
	L'importazione del fosforo per altri usi è subordinata al permesso del ministro delle finanze ed all'osservanza delle speciali discipline da stabilirsi dal ministro stesso.			
50	Acetati e piroligniti non nominati, esclusi gli acetati di alcaloidi e quelli ammoniacali e di mercurio	Id.	4 »	
51	Altri prodotti chimici:			
c)	bromo e iodio	—	Esenti	
d)	sali di bismuto	Quintale	100 »	
e)	bromuri ed ioduri, esclusi quelli di alcaloidi	Id.	50 »	
f)	sublimato corrosivo	Id.	30 »	
g)	sali di mercurio non nominati	Id.	100 »	
h)	salicilati, esclusi quelli di alcaloidi	Id.	80 »	
i)	ossido di alluminio idrato (allumina pura)	Id.	4 »	
l)	non nominati	Id.	10 »	
63	Gomme, resine e gommesine:			
a)	indigene greggie e colofonio (pece greca)	Id.	2 »	
b)	d'ogni altra specie	Id.	9 »	
73	Vernici:			
b)	senza spirito:			
	1. contenenti oli minerali	Id.	40 »	
	2. altre	Id.	30 »	
173	Carri da strade comuni	Ciascuno	22 »	

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 AGOSTO 1895

Numero e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO	
			d'entrata	d'uscita
178	Treccie:			
a)	di paglia, di scorza, di sparto, ecc., per cappelli	Quintale	40 »	
180	Cappelli di paglia eccetto quelli guarniti da donna	Cento	100 »	
190	Pelli:			
d)	coñciate senza pelo:			
	1. non rifinite, ovine e caprine	Quintale	25 »	
	2. non rifinite, altre	Id.	25 »	
	6. rifinite di capretto ed agnello, per guanti	Id.	20 »	
	Nota al n. 200 modificata come segue:			
	Sono ammessi come rottami:			
	1° I cascami della fabbricazione di oggetti di seconda lavorazione (ritagli, pezzi di scarto o di rifiuto); il ferro vecchio minuto cosiddetto <i>da colo</i> o <i>da pacchetto</i> ; i proiettili d'artiglieria e i cannoni, arrugginiti e non più servibili.			
	2° Le smozzature o spuntature di rotaie, barre o verghe ed i pezzi di barre o verghe nuovi se di rifiuto, aventi, cioè, profondi difetti di struttura, o di saldatura, sfoglie o screpolature, purchè le une e gli altri siano presentati in pezzi di dimensione non superiore a 50 centimetri.			
	3° Il ferro vecchio in barre o in verghe cosiddetto <i>da pacco</i> ; i cerchi di ferro vecchi provenienti dal disfaccimento di recipienti o di imballaggi; i lavori, le lamiere e i tubi di ferro o di acciaio, vecchi e resi inservibili dall'uso, purchè tutti questi materiali siano presentati in pezzi di dimensione non superiore a 50 centimetri o ridotti, a spese dell'importatore e sotto la sorveglianza dell'Amministrazione, in pezzi di dimensione non superiore a 50 centimetri.			
	4° Le rotaie usate e i pezzi di rotaie nuovi, se di rifiuto, aventi, cioè, profondi difetti di struttura o di saldatura, sfoglie o screpolature, purchè le une e gli altri siano presentati in pezzi di lunghezza non superiore ad un metro o ridotti, a spese dell'importatore e sotto la vigilanza dell'Amministrazione, in pezzi di lunghezza non superiore ad un metro. Per le rotaie usate di ferro potrà essere concesso lo spezzamento sotto la vigilanza dell'Amministrazione: anche in pezzi non superiori a un metro e 60 centimetri.			
	5° I lavori di ghisa vecchi o di scarto, purchè siano presentati o ridotti a spese dell'importatore, e sotto la vigilanza dell'Amministrazione, in pezzi tali da non poter servire ad altro che alla fusione.			

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 AGOSTO 1895

Numero e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO	
			d'entrata	d'uscita
202	Ferro greggio in masselli ed acciaio in pani	Quintale	2 75	
315 <i>ter</i>	Acidi grassi aventi il punto di solidificazione ad una temperatura superiore a 40° ma inferiore a 48°	Id.	4 »	
324	Corallo :			
a)	greggio e corallo lavorato non montato	—	Esente	
b)	lavorato, montato in qualsiasi materia eccetto che in oro . . .	Chilogr.	10 »	
	Nota al n. 329 modificata come segue:			
	« Gli oggetti rimandati dal repertorio a mercerie senza indicare la specie, passano tra le mercerie fini quando sono guarniti di seta, di ambra vera o falsa, di avorio, di madreperla, di tartaruga, di piume, di fiori finti o di pizzi o quando sono dorati od argentati. Però gli stessi oggetti quando sono legati in metalli preziosi, passano fra leoreficerie od i gioielli. Gli oggetti dal repertorio rimandati a mercerie comuni, quando sono formati esclusivamente di legno, si classificano fra le mercerie di legno ».			
	Nota al n. 330 modificata come segue:			
	« I ventagli, dei quali non sia specificatamente stabilita la classificazione dal repertorio, si classificano tra quelli fini, quando sono guarniti di seta, di ambra vera o falsa, di avorio, di madreperla, di tartaruga, di piume, di fiori finti o di pizzi o quando sono dorati od argentati ».			
344	Oggetti da collezione e d'arte :			
a)	per collezioni scientifiche di zoologia, botanica e mineralogia .	—	Esenti	
b)	altri:			
	1. moderni	—	Dazio dei lavori secondo la materia della quale sono formati.	Sul valore 1 %
	2. antichi	—	Id.	
	Si considerano oggetti da collezione e d'arte antichi quelli di tempo anteriore al secolo XIX. Per l'esportazione degli oggetti da collezione e d'arte <i>altri</i> si devono adempiere le formalità prescritte dalle leggi speciali vigenti nelle varie provincie del Regno.			
AVVERTENZA				
—				
<p>Resta abrogata ogni disposizione di legge o convenzione speciale con stabilimenti nazionali che permetta lo sdoganamento ad una lira, dei masselli di ferro e dell'acciaio in pani, qualunque sia la loro lunghezza, ed anche le spuntature e smozzature dei medesimi.</p>				

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Breda sull'allegato K dell'articolo 6.

Senatore BREDA. Si tratta, o signori, di una dichiarazione che vorrei chiedere al signor ministro delle finanze per correggere un'ingiustizia od un errore incorso al numero quattro della nota all'articolo 200.

Siccome però discutesi di ferro ed acciaio, ed io sono il presidente della Società degli Alti forni, fonderie ed acciaierie di Terni e potrebbe essere non esattamente interpretato il mio intervento in questa discussione, così io amerei dire alcune parole su cose di fatto note ad alcuni ma non alla maggioranza dei miei onorevoli colleghi, per giustificare questo mio intervento.

Il grande stabilimento siderurgico di Terni non è sorto per iniziativa privata - non sono cioè stati dei privati, industriali o capitalisti i quali abbiano ideato la creazione di questo stabilimento per fare un affare - Fu il Governo che non avendo, non so se il coraggio o la forza di proporre una legge per fondare uno stabilimento governativo onde emancipare l'Italia dall'estero per l'armamento delle navi, ha ricorso a parecchie persone, prima senza frutto, finchè ha trovato alcuni, tra cui dei veterani del 1848 che (come i vecchi cavalli di rimonta dell'esercito, venduti, i quali quando sentono il suono della tromba, non obbedendo al freno dei guidatori vanno a mettersi in fila cogli altri), sentendo parlare di patriottismo, di emancipazione industriale del proprio paese dall'estero, sono accorsi all'appello per l'indipendenza siderurgica, come se si trattasse di continuare la guerra per l'indipendenza politica del proprio paese.

Ed il Governo ha detto a questi tali: Io vi anticiperò parecchi milioni, vi assicurerò il lavoro per provvedere all'ammortizzazione dei capitali che impiegherete, solo che voi abbiate il coraggio di aiutarci in questo nobile scopo.

E la grande acciaieria di Terni si è fatta, e tra azioni, obbligazioni e debiti - pur troppo anche questi - si sono messi insieme 44 milioni, ai quali vanno aggiunti altri 12 anticipati dal Governo, giacchè nell'acciaieria di Terni si sono impiegati 56 milioni.

Il signor Enrico Schneider - che è il proprietario del più grande stabilimento siderurgico francese, che è il Creuzot - è stato tre volte a

visitare lo stabilimento di Terni ed ha detto replicatamente ed alla presenza di molte persone, che questa è la più bella officina siderurgica del mondo.

È inutile che io osservi come tutto quello che dico e che viene registrato negli atti ufficiali del Senato, non è che la pura ed indiscutibile verità.

E con questo stabilimento il Governo ha potuto avere le corazze del sistema *Schneider* che erano le migliori corazze che si facevano fino a due anni fa in Europa perchè provate superiori (alle prove dei cannoni da cento tonnellate) a tutte le corazze fabbricate e non solo dalla Germania, ma anche a quelle *compound* che si fabbricavano in Inghilterra. Per varie ragioni, (che sarebbe qui troppo lungo spiegarvi) le corazze di Terni sono simili ma più resistenti di quelle *schneider*. Però lo stabilimento non ha dato equo beneficio agli azionisti. Basta che io dica come in questi ultimi otto anni per ogni mille lire versate dagli azionisti si sono date 60 lire di dividendo (e questo risulta da documenti ufficiali), cioè gli azionisti hanno impiegato il loro capitale a meno dell'uno per cento anzi a zero settantacinque per cento.

Questo non dico già, o signori, perchè Terni domandi nessun favore, non me lo sognerei neanche. L'uomo non vive di solo pane; ed il fatto che la nostra flotta a Kiel fu ammirata e che le sue corazze erano certamente le migliori di quelle di tutte le altre navi da guerra di tutte le altre nazioni fabbricate fino a due anni fa, fu di grande consolazione per me ed i miei amici; perchè il danaro rende pure non solo quando produce un buon interesse, ma anche quando soddisfa il legittimo amor proprio di chi lo ha speso.

In questa questione pertanto io non parlo soltanto per gl'interessi di Terni, perchè mentre prima della costruzione dell'officina di Terni non si fabbricava un solo chilogramma di acciaio in Italia; dopo che essa fu creata altre nuove acciaierie sono sorte nel nostro paese. A Savona, quella Tardy e Benech. A Sestri Ponente, quella dell'onorevole Raggio, la cui acciaieria si chiama ora Metallurgica Ligure, a Milano quella Vanzetti e C., a Garcina, quella Glisenti, a Lovere quella Gregorini, a Dongo quella Rubini, a Omegna quella Cobianchi, ad Avigliana quella Vandel, ed a Torre Annunziata

un'altra di cui non ricordo il nome dei proprietari.

La fabbricazione dell'acciaio (una qualità del quale si chiama anche ferro omogeneo) si estende sempre più e prende il posto del ferro perchè l'acciaio è più del ferro resistente ed è più economico.

Ciò premesso devo dirvi che io fui pregato anche in iscritto a parlare di questa materia in Senato da altri tra i suddetti fabbricatori di acciaio, perchè sia corretto un errore od una svista, come volete, che si è verificato improvvisando un emendamento alla Camera.

L'officina di Terni non avrebbe certo questo bisogno di domandare una modificazione della tariffa e ciò per ragioni che qui sarebbe troppo lungo spiegarvi.

Ecco pertanto cosa è nato alla Camera il 21 luglio scorso discutendosi il n. 4 della nota al n. 200 della tariffa che è questo :

« Le rotaie usate ed i pezzi di rotaie nuove, se di rifiuto, aventi cioè profondi difetti di struttura o di saldatura, foglie o screpolature, purchè le une e gli altri sian presentati in pezzi di lunghezza non superiore ad un metro e ridotti a spese dell'importatore e sotto la vigilanza dell'Amministrazione in pezzi di lunghezza non superiore ad un metro ».

Queste rotaie pagherebbero una lira solo all'ingresso nel paese.

L'onor. Benedini, che prese la parola in proposito ha soggiunto, dopo letta questa nota :

« Il ministro non ignora che si è sviluppata in questi ultimi anni l'industria delle *poutrelles*, per la fabbricazione delle quali occorrono dei pezzi di rotaie superiori ad un metro, cioè da 1.20 sino a metri 1.60 e 1.80.

« Una ditta, che io conosco, per l'impianto di questa fabbricazione e per far concorrenza alle fabbriche estere, ha speso centinaia di migliaia di lire.

« Lo stabilire la condizione della lunghezza di un metro pei pezzi di rotaie, come si vuole in questo emendamento, rende semplicemente impossibile di continuare nella fabbricazione delle *poutrelles*.

« Credo che questo non sia nell'intendimento del ministro delle finanze; quindi mi permetterei di chiedere che la lunghezza di questi pezzi di rotaie, di cui si discorre nell'emendamento, sia portato almeno a 1.60 ».

La domanda dell'onorevole Benedini era dunque che dove è scritto un metro, si scrivesse metri 1.60, non avendo mai accennato alle varie qualità di rotaie. Il ministro delle finanze disse : « Io accetto questa proposta, e prego la Commissione di accettarla ».

Il relatore, onorevole Frola, disse allora queste parole :

« Se io ho interpretato esattamente la intenzione dell'on. Benedini; si potrebbe attuare in questo modo la sua proposta: aggiungere al n. 4 le parole seguenti: " Per le rotaie usate di ferro potrà essere concessa la spezzatura sotto la vigilanza dell'Amministrazione anche in pezzi di lunghezza non superiore a metri 1.60 " ».

« Accetta il ministro? » disse il presidente.

Il ministro *Accetto*; e con questa aggiunta si è votato il n. 4 della nota.

Dunque si è fatta una differenza fra il ferro e l'acciaio, differenza non chiesta (che ufficialmente risulti) dall'onorevole Benedini, e che non ci è stata mai nelle nostre tariffe, perchè gli stessi dazi che paga il ferro pagò sempre anche l'acciaio estero: differenza che colla sua prima accettazione il ministro pure non ha fatta.

Per conseguenza, in una ferriera che abbia il treno relativo, con un pezzo di rotaia di metri 1.60 che per le rotaie di 36 chilogrammi al metro lineare peserà 58 chilogrammi circa, si potranno fare (riscaldando questi pezzi nel forno): per i binari Decauville rotaie di 7 chilogrammi al metro e di 8 metri di lunghezza, Come si possono fare travi per costruzioni edilizie di 8 centimetri di altezza lunghe pure metri 8, travi di 10 centimetri di altezza lunghe 6 metri e mezzo, travi di 12 centimetri, lunghe 5 metri e mezzo, e travi alte 14 centimetri, lunghe 4.50.

Dunque, i fabbricatori di ferro possono fornire alla costruzione edilizia quasi tutte le travi occorrenti ricavandole da spezzoni di rotaie, poichè travi di 4.50 o 5.50 sono sufficienti per le costruzioni moderne, perchè non si fanno più quei saloni che si facevano una volta.

Invece, quelli che hanno una officina di acciaio, non le potranno fare.

Ora questa mi pare che sia una svista, un errore, un'ingiustizia (perchè non saprei come chiamarla) costituendo certo una differenza di trattamento che non è giusto sia mantenuta.

Io prego quindi l'onorevole ministro delle finanze perchè se trova egli pure che questa differenza di trattamento non debba essere mantenuta, voglia dirmi in quale modo crede che si potrà provvedere a togliere questo sconcio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. L'onorevole senatore Breda parla della nota che si trova a pag. 92 del disegno ministeriale e propriamente al n. 4 di esso.

Per le molte quistioni cui finora ha dato luogo il trattamento dei masselli di ferro e di acciaio e per sottrarre questa materia dalle vicende in cui l'avevano portata alcune note aggiunte al repertorio, le quali ebbero per effetto di variare la tariffa e di costringere all'adozione di molte misure amministrative di carattere fiscale e vessatorio per le stesse industrie, si è creduto di regolare l'applicazione del dazio speciale dei rottami di ferro, conseguentemente quello sui masselli con note esplicative di carattere legislativo.

Con queste note si era stabilito che le rotaie usate per essere considerate come rottami non potessero avere una lunghezza superiore ad un metro e che a tale misura fossero ridotte a spese degl'industriali sotto la vigilanza dell'Amministrazione.

Fu poscia accolto l'emendamento del quale ha parlato l'onor. Breda. Ora quell'emendamento non fu il frutto di un errore.

In questa questione erano in contesa e gl'interessi dell'industria dei forni fusori e quelli dell'industria della laminazione, e pareva che la tariffa introdotta facesse pendere piuttosto la bilancia a favore della prima.

Ora gl'industriali, in nome dei quali parlava l'onor. Benedini, asserivano che ove per loro si fosse stabilito la misura di un metro, contro la quale le industrie che usano le rotaie vecchie d'acciaio non avevano mosso obiezioni, non avrebbero più potuto continuare nell'esercizio della loro industria, che richiede per taluni la lavorazione a *pacchetti* di considerevole peso, da circa 500 a 600 chilogrammi per pacchetto.

Questa affermazione non fu allora contraddetta da alcuno ed io accettai, non scorgendovi il danno di alcuno, l'emendamento proposto, nel senso, cioè, di permettere che le rotaie usate

di ferro possano essere presentate o ridotte anche alla lunghezza di metro uno e sessanta centimetri.

Di poi l'onor. senatore Breda ed altri industriali dimostrarono che anche coloro che usano rotaie vecchie di acciaio si possono trovare nella medesima condizione di coloro che usano le rotaie vecchie di ferro. Quindi non vi è dubbio che la giustizia del trattamento, che deve essere osservata nelle leggi, fa sì che debba essere estesa l'agevolezza data per le rotaie vecchie di ferro anche alle rotaie vecchie di acciaio. Non credo però che nell'indugio le grandi industrie che usano queste rotaie sieno per soffrire danno. Per l'avvenire si potrà provvedere, come domanda l'onor. Breda, non però nel repertorio, glielo dichiaro esplicitamente, perchè il mio proposito fu di dare, con questa legge, alle note, riguardanti il trattamento dei ferri, un carattere legislativo, e di sottrarle alla possibilità di mutamenti nei criteri di applicazione che ne alterino la loro portata pratica.

Ma, siccome il nuovo repertorio, è già in corso di preparazione e dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge, io prendo impegno di presentare in quella occasione un articolo di legge, il quale modifichi queste note, in conformità a giustizia e nel senso proposto dall'onor. Breda.

Senatore BREDA. Ringrazio il signor ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti sull'articolo 6 e sull'allegato K, li pongo ai voti.

Chi li approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

È data facoltà al Governo del Re di rivedere, completare e riunire in testo unico, con decreto reale da presentare al Parlamento per la conversione in legge non più tardi del 31 dicembre 1895, le disposizioni sulle tare per le merci che si importano dall'estero, determinando le discipline per la loro applicazione.

(Approvato).

Art. 8.

Con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, sarà pubblicato il testo unico delle disposizioni preliminari alla tariffa e quello della tariffa ge-

nerale dei dazi doganali, coordinandone e suddividendone le voci e sottovoci e sopprimendo e modificando le note in relazione con le disposizioni della presente legge, con quelle tutt'ora in vigore di leggi precedenti, coi trattati di commercio e con le modificazioni approvate col regio decreto del 26 aprile 1893, n. 208.

È data parimenti facoltà al Governo del Re di pubblicare il repertorio della tariffa generale dei dazi doganali con decreto reale, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, nel mese successivo a quello della sua pubblicazione.

(Approvato).

Art. 9.

È data facoltà al Governo del Re di rivedere e di coordinare in testo unico le disposizioni regolamentari per l'applicazione delle leggi relative a tutte le tasse interne di fabbricazione.

È parimenti autorizzato il ministro delle finanze, nei casi in cui non abbia luogo l'abbonamento con i fabbricanti, a fare accertare il prodotto da sottoporsi alla tassa di fabbricazione delle acque gassose, col sussidio di un congegno meccanico da applicarsi a spese dell'Amministrazione.

(Approvato).

Art. 10.

Le tasse fisse di registro sulle sentenze dei tribunali, delle Corti d'appello e delle Corti di cassazione stabilite dagli articoli 123, 124, 126, 127, 128, 130 e 131 della tariffa annessa alla legge di registro 13 settembre 1874, n. 2076, sono aumentate della metà.

La tassa fissa sulle sentenze è unica qualunque sia il numero dei provvedimenti contenuti nella medesima.

La tassa graduale sulle sentenze di qualsiasi grado di giurisdizione stabilita dagli articoli 129 e 130 della precitata tariffa è da applicarsi nella misura di lire 2 per ogni mille lire.

Le decisioni degli arbitri debbono essere scritte su carta da lire 3: su dette sentenze sarà dovuta la tassa fissa prescritta per le sentenze dei tribunali e la tassa graduale di lire 3 per ogni mille lire, salva ove occorra la tassa proporzionale.

Al decreto d'omologazione delle decisioni arbitrali si applica la sola tassa fissa di lire 2.

La sovrimposta dei decimi è mantenuta anche per le tasse stabilite dal presente articolo. (Approvato).

Art. 11.

Gli Istituti di credito, le Società, gli Enti e le Ditte che abbiano emesso od emetteranno cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie tanto definitivi quanto provvisori, non potranno prendere qualsiasi nota nelle loro scritture, nè addivenire ad altre operazioni in dipendenza di trasferimento di detti titoli a causa di morte, senza averne fatta prima denuncia all'ufficio del registro.

Omettendosi questa denuncia i contravventori incorreranno in una pena uguale all'ammontare della tassa dovuta per legge sui titoli ed azioni, come è stabilito pei detentori con l'articolo 5 della legge 12 luglio 1888, n. 5515; e salva la responsabilità solidale anche per la tassa che fosse tuttora da recuperarsi a carico degli eredi e legatari sui detti titoli, azioni o certificati.

(Approvato).

Art. 12.

La disposizione contenuta nel comma 3° dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339, s'intende applicabile soltanto nel caso in cui il debitore avesse assunto genericamente l'obbligo di pagare l'imposta di ricchezza mobile. Non s'intendono pertanto invalidati dalla detta disposizione i patti speciali relativi all'obbligo assuntosi espressamente dal debitore, anteriormente alla pubblicazione di detta legge, di sostenere a suo carico qualsiasi futuro aumento dell'imposta di ricchezza mobile o di ogni imposta, garantendo al creditore un determinato interesse netto.

(Approvato).

Art. 13.

Salvo il disposto dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339, la indennità di residenza in annua somma fissa stabilita dall'articolo 7 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, a favore degli impiegati civili ed uscieri od inservienti di ruolo delle amministrazioni dello

Stato con sede in Roma, è da ritenersi dovuta rispettivamente nella somma di lire 400 e di lire 300 agli impiegati ed agli uscieri od inservienti ammogliati o vedovi con figli, ovvero scapoli con genitori se conviventi con essi, quando almeno uno dei figli o dei genitori conviva con l'impiegato od usciere e sia a carico di lui; altrimenti gli impiegati ed uscieri od inservienti anzidetti sono da considerarsi rispettivamente come ammogliati senza prole o come scapoli.

(Approvato).

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare con le Società italiane per le strade ferrate esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicilia gli accordi necessari per esonerarle dal servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento considerate dalla legge 27 aprile 1885, n. 3048, seria 3^a, con effetto a datare dal 31 dicembre 1895.

A partire dal 1° gennaio 1896 il detto servizio sarà affidato alla Direzione generale del debito pubblico.

(Approvato).

Art. 15.

A compimento della facoltà data al Governo del Re con l'articolo 5 della legge 22 luglio 1894, n. 347, esso è autorizzato a prendere accordi con le Società italiane delle strade ferrate del Mediterraneo e Meridionali per il pagamento anticipato delle annualità complementari ancora dovute dal Tesoro, ai termini dell'art. 9 delle convenzioni sottoscritte addì 20 e 21 giugno 1888 ed approvate con la legge 20 luglio 1888, n. 5550.

(Approvato).

Art. 16.

È abrogata la facoltà concessa dall'art. 5, comma primo, dell'allegato *L*, approvato con l'art. 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, di provvedere alle spese per le costruzioni ferroviarie e per le Casse per gli aumenti patrimoniali mediante emissione di titoli di rendita consolidata 4 50 per cento netto.

Nelle dette spese s'intendono comprese anche quelle che potranno essere eventualmente impegnate cogli appalti da fare dopo la pubblicazione della presente legge per il compimento delle linee ferroviarie indicate nell'articolo 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e nell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550.

(Approvato).

Art. 17.

Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato *L*, che forma parte integrante della presente legge, riguardanti la conversione di vari debiti dello Stato e di buoni del Tesoro a lunga scadenza in consolidato 4 50 per cento netto esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente o futura.

ALLEGATO *L* (all'art. 17).

Conversioni di debiti dello Stato.

Art. 1.

Alle condizioni indicate nella presente legge, è data facoltà al ministro del Tesoro di convertire, contro rendita consolidata 4 50 per cento esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, a forma della legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato *L*, i seguenti titoli di debito dello Stato:

- a) rendita consolidata 5 per cento lordo;
- b) rendita consolidata 3 per cento lordo;
- c) obbligazioni ferroviarie 3 per cento, emesse a norma della legge 27 aprile 1885, n. 3048;
- d) obbligazioni per i lavori di risanamento della città di Napoli, emesse a norma della legge 15 gennaio 1885, n. 2892;
- e) obbligazioni per i lavori di sistemazione del Tevere, emesse a norma delle leggi 30 giugno 1876, n. 3201; 23 luglio 1881, n. 338; 15 aprile 1886, n. 3791, e 2 luglio 1890, n. 6936;
- f) certificati nominativi definitivi trentennari, emessi per la costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, e dati in pagamento agli appaltatori, dopo il collaudo finale

dei lavori, a norma dell'art. 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785 e dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550.

Art. 2.

L'importo della rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, da darsi in cambio dei titoli di rendita consolidata 5 e 3 per cento lordo, delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento, delle obbligazioni per i lavori di risanamento della città di Napoli, e delle obbligazioni per i lavori di sistemazione del Tevere, di cui alle lettere *a, b, c, d, e* del precedente articolo, corrisponderà a quella della rendita netta alla quale venga sostituita.

Il cambio dei certificati nominativi definitivi trentennari, dati agli appaltatori, dopo il collaudo finale dei lavori, ai termini dell'art. 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, di cui alla lettera *e* dell'articolo precedente, sarà fatto mediante tanta rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, quanta corrisponda a quella che sarebbe stata rappresentata, al netto, dalle obbligazioni del Tirreno da cedersi al presentatore, qualora gli stessi certificati fossero stati ammessi al cambio con questi titoli, secondo l'art. 2 della legge 30 marzo 1890, n. 6751.

Art. 3.

La conversione in rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, dei titoli redimibili indicati nella tabella *A*, annessa all'allegato *L* approvato coll'art. 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e di quelli indicati all'art. 1 della presente legge (allegato *L*), potrà essere fatta dal ministro del Tesoro anche a condizioni speciali, semprechè i titoli dei debiti redimibili, presentati alla conversione, costituiscano una partita non inferiore a centomila lire di rendita annua al netto.

In ogni caso la rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, da darsi in cambio dei titoli suindicati, non potrà essere superiore di 25 cen-

tesimi per ogni cento lire del nuovo capitale nominale, alla rendita che danno, al netto, i titoli redimibili presentati alla conversione.

Di queste convenzioni sarà data particolare notizia al Parlamento con relazione da presentarsi insieme all'assestamento del bilancio.

Art. 4.

Sono estese alle conversioni dei debiti che verranno eseguite in virtù della presente legge (allegato *L*), le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1874, n. 1834 (serie 2^a), salvo che la rendita da inscrivere conformemente all'art. 3 della legge 8 marzo 1874, sarà del consolidato 4.50 per cento netto, e che le variazioni al bilancio indicate nell'art. 4 della detta legge, dovranno introdursi nei capitoli del bilancio del Tesoro riguardanti il consolidato 4.50 per cento netto e non il 5 per cento soggetto a ritenuta per imposta di ricchezza mobile.

Art. 5.

Sono approvate le annesse due convenzioni (sub-allegato *L*) stipulate dal ministro del Tesoro, rispettivamente addì 15 gennaio e 16 febbraio 1895, col sindaco della città di Napoli e col presidente della Deputazione provinciale di Roma, per regolare i rapporti fra il comune di Napoli, la provincia di Roma e il Tesoro dello Stato, agli effetti degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge (allegato *L*).

A cominciare dal 1° luglio 1895, il Governo del Re non potrà più valersi delle facoltà concesse dall'art. 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e dell'art. 1 della legge 2 luglio 1890, n. 6936.

Art. 6.

I buoni del Tesoro a lunga scadenza, per i quali sia trascorso il triennio di che all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1892, n. 111, potranno, sopra domanda del presentatore, essere rimborsati, a cominciare dall'esercizio finanziario 1895-96, mediante tanta rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, in valor capitale, quanta, valutata al corso della Borsa di Roma del giorno in cui i buoni siano pre-

sentati per il rimborso, se ne possa acquistare col capitale rappresentato dai buoni medesimi, purchè il corso del 4.50 per cento non sia sotto la pari.

Il ministro del Tesoro è autorizzato a procacciarsi i fondi che gli abbisognassero per anticipare il rimborso dei detti buoni del Tesoro a lunga scadenza, in conformità e per gli effetti dell'ultimo comma dell'articolo 2 della citata legge 7 aprile 1892, n. 111, mediante alienazione di titoli di rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, purchè l'alienazione venga fatta ad un prezzo capitale non inferiore alla pari. Questi rimborsi anticipati non potranno eccedere l'ammontare di 30 milioni di lire per esercizio, a partire dal 1895-96.

Gli interessi non riscossi sui buoni del Tesoro a lunga scadenza ammessi al rimborso anticipato, mediante cessione di rendita consolidata 4.50 per cento, ovvero, in contanti, saranno corrisposti a tutto il giorno anteriore a quello della presentazione.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a convertire a parità di rendita netta, in certificati di rendita nominativa non tramutabili in titoli al portatore 4.50 per cento esente da qualsiasi ritenuta per imposta presente e futura i titoli dei seguenti debiti:

1° Certificati di rendita nominativa 3 per cento, creati a forma dell'articolo 4 della legge 26 marzo 1885 n. 3015 (serie 3^a).

2° Certificati provvisori del debito perpetuo 5 per cento dei comuni di Sicilia creati a forma del regio decreto 29 aprile 1863 n. 1223;

3° Titoli del debito perpetuo 5 per cento a nome dei corpi morali in Sicilia, di cui al sovrano rescritto del di 8 dicembre 1841;

4° Titoli della rendita 3 per cento assegnata ai cosiddetti creditori legali delle provincie napoletane, di cui alla legge 25 gennaio 1806.

Art. 8.

Le esenzioni dalle tasse di bollo e dalle tasse per concessioni governative e per atti e provvedimenti amministrativi portate dal regio decreto legislativo del 26 gennaio 1882, n. 621

(serie 3^a), e confermate con l'articolo 21, lettera *d*, della legge 14 luglio 1887, n. 4702 (serie 3^a), sono pure estese alle operazioni di conversione e cambio che saranno richieste ai termini della presente legge (Allegato *L*).

SUB-ALLEGATO L (Art. 5 dell'all. L.)

Convenzione fra il ministro del Tesoro ed il sindaco di Napoli per la conversione delle obbligazioni per il risanamento della città di Napoli in rendita consolidata 4.50 per cento netto.

Questo giorno 15 gennaio 1895 in Napoli, nel palazzo San Giacomo, ove ha sede il municipio di Napoli, fra il ministro del Tesoro rappresentato per delegazione, dal cavaliere Antonio Monti, intendente di finanza della provincia di Napoli, ed il signor conte Carlo Del Pezzo, sindaco del comune di Napoli debitamente autorizzato per deliberazione del Consiglio comunale emessa nella seduta del 5 dicembre 1894 vistata il 29 detto, n. 49203; viene convenuto quanto segue:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1895, e pei quattro esercizi finanziari 1895-96, 1896-97, 1897-98, 1898-99, la somma di lire trentaseimilione-trentacinquemilacentosettanove e centesimi venticinque, che rimane ancora da procurarsi a saldo delle lire 100,000,000, stabiliti dall'articolo 2 dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pei lavori di risanamento della città di Napoli, sarà fronteggiata coi mezzi ordinari di bilancio, ovvero sarà provveduta con l'emissione di titoli di rendita consolidata 4,50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, di cui nell'articolo 2 dell'allegato *L*, approvato con l'art. 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Art. 2.

Le obbligazioni pel risanamento di Napoli, già emesse a forma dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e costituenti le prime 8 serie per il capitale nominale di L. 69,380,000 potranno essere convertite in rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qual-

siasi imposta presente e futura, alle stesse condizioni stabilite dall'articolo 1 dell'allegato L, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei debiti descritti nella tabella A, annessa all'allegato medesimo.

Art. 3.

Per il servizio delle obbligazioni del risanamento della città di Napoli già emesse e che rappresentano il capitale nominale di L. 69,380,000, il comune di Napoli verserà al Tesoro, nei quattro esercizi finanziari 1895-96, 1896-97, 1897-98, 1898-99, la metà della somma occorrente pel pagamento dei soli interessi.

A cominciare dall'esercizio finanziario 1899-1900, e per sessanta esercizi consecutivi, il municipio di Napoli continuerà a concorrere nella metà della spesa per il pagamento degli interessi e dell'ammortizzazione delle obbligazioni stesse, in conformità dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, ancorchè tali obbligazioni, in tutto, o in parte, vengano convertite in rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, poichè la disposizione contenuta nell'articolo 2 del presente atto non muta in verun modo gli impegni contratti dal municipio di Napoli con il detto articolo 4, della mentovata legge, come il Municipio di Napoli non contrae nessuna nuova obbligazione per il fatto della conversione dei titoli del risanamento in titoli del consolidato 4.50 per cento netto.

Art. 4.

Rispetto alla quota di concorso dovuta al Tesoro dal comune di Napoli sulla somma che sarà attinta ai mezzi ordinari di bilancio o che sarà procurata con l'emissione di rendita 4.50 per cento netto, in luogo e vece delle obbligazioni del risanamento ammortizzabili, per ricavare il capitale di lire trentasei milioni centotrentacinquemila centosettantanove e centesimi venticinque, a compimento dei cento milioni previsti dall'articolo 2 della citata legge del 1885, resta inteso che il comune di Napoli soddisferà il suo debito verso il Tesoro dello Stato in uno o l'altro dei due modi seguenti:

1° Se il Tesoro provvederà i fondi occorrenti per le opere di risanamento mediante

l'emissione del nuovo titolo 4.50 per cento netto, il comune di Napoli dovrà versare al Tesoro:

a) fino a tutto l'esercizio 1898-99 una somma corrispondente alla metà di quella per interessi che sarebbe stata pagata ai portatori delle vecchie obbligazioni se queste fossero state emesse;

b) a cominciare dall'esercizio 1899-900, e per sessanta esercizi consecutivi, una somma corrispondente alla metà della spesa che sarebbe stata sostenuta dallo Stato e dal municipio di Napoli per il servizio degli interessi e dell'ammortamento delle dette obbligazioni redimibili, se queste fossero state realmente emesse.

2° Se il Tesoro dello Stato, anzichè ricorrere all'emissione di nuove rendite provvederà in tutto o in parte i fondi occorrenti per i lavori del risanamento coi mezzi ordinari di bilancio:

a) il comune di Napoli, fino a tutto l'esercizio 1898-99 verserà al Tesoro gli interessi in ragione del 4 per cento netto sulla metà delle somme così fornite; come se le obbligazioni del risanamento fossero state emesse al valor nominale;

b) a partire dall'esercizio 1899-900, e per sessanta esercizi consecutivi, il comune di Napoli rimborserà la quota d'ammortamento corrispondente alla detta parte di concorso da esso dovuta, più gli interessi calcolati nella ragione del 4 per cento netto, il tutto in forma di annualità costante.

Art. 5.

La quantità delle obbligazioni del risanamento ammortizzabili, che, col regime ora in vigore, si sarebbero dovute emettere negli esercizi finanziari 1895-96, 1896-97, 1897-98, 1898-99, per ricavare il capitale effettivo di lire 36,135,179 25 indicate sopra, ovvero quella parte di capitale che il Tesoro si procurerà effettivamente coll'emissione e l'alienazione dei nuovi titoli 4.50 per cento netto, sarà determinata di esercizio in esercizio finanziario, determinando il prezzo di emissione delle dette obbligazioni in base al corso del consolidato 5 per cento lordo, o 4 per cento netto con godimento dal 1° luglio successivo, secondo la media delle quota-

zioni giornaliera della Borsa di Roma nei mesi di aprile, maggio e giugno.

Art. 6.

L'interesse del 4 per cento netto che il comune di Napoli dovrà corrispondere al Tesoro, a forma dell'articolo 4 del presente atto, sulla metà delle somme fornite dallo Stato coi mezzi ordinari di bilancio per le spese dei lavori di risanamento, decorrerà dal giorno nel quale le somme medesime saranno messe a disposizione del comune di Napoli mediante versamento nel conto corrente istituito a norma dell'articolo 26 del regolamento approvato con regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003.

Art. 7.

La presente convenzione, stesa in doppio originale, sarà registrata con la tassa fissa di una lira, sarà esente da ogni diritto proporzionale di registro e di bollo, e diverrà esecutiva solo quando sarà stata approvata per legge.

Conte CARLO DEL PEZZO.
MONTI ANTONIO, intendente di finanza.
PARLATI FRANCESCO, *testimone*.
Prof. ALBERTO MARGHERI, *testimone*.

Segue SUB-ALLEGATO L (Art. 5 dell'all. L).

Convenzione fra il ministro del Tesoro ed il presidente della deputazione provinciale di Roma per la conversione delle obbligazioni pei lavori del Tevere in rendita consolidata 4.50 per cento.

Questo giorno 16 febbraio 1895, in Roma, nel palazzo del Ministero delle finanze, fra S. E. il barone Sidney Sonnino, ministro del Tesoro, ed il marchese Filippo Berardi, presidente della deputazione provinciale di Roma, debitamente autorizzato per deliberazione del Consiglio provinciale, emessa nella seduta del 5 febbraio 1895, viene convenuto quanto segue:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1895, e per gli esercizi finanziari 1895-96 a tutto il 1905-1906, giu-

sta il riparto indicato nella tabella annessa alla legge 7 giugno 1894, n. 221, la somma ancora da procurarsi, a compimento dei lavori di sistemazione del Tevere, sarà fronteggiata coi mezzi ordinari di bilancio, ovvero sarà provveduta con l'emissione di titoli di rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, di cui all'art. 2 dell'allegato L, approvato con l'art. 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Art. 2.

Le obbligazioni pei lavori di sistemazione del Tevere, emesse a forma delle leggi 30 giugno 1876, n. 3201; 23 luglio 1881, n. 338; 15 aprile 1886, n. 3791; 2 luglio 1890, n. 6936, e 7 giugno 1894, n. 221, che si troveranno in circolazione al 1° luglio 1895, potranno essere convertite in rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, alle stesse condizioni stabilite dall'art. 1 dell'allegato L, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei debiti descritti nella tabella A, annessa all'allegato medesimo.

Art. 3.

Per il servizio delle obbligazioni pei lavori di sistemazione del Tevere che si troveranno in circolazione al 1° luglio 1895, la provincia di Roma continuerà a versare al Tesoro dello Stato una somma annua corrispondente a un ottavo della spesa totale che il Tesoro dovrebbe sostenere per interessi ed ammortizzazioni fino alla completa estinzione delle obbligazioni medesime, ancorchè tali obbligazioni, in tutto od in parte, vengano convertite in rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, poichè la disposizione contenuta nell'articolo 2 del presente atto non muta in verun modo gl'impegni contratti dall'amministrazione provinciale di Roma con la legge 6 luglio 1875, n. 2583, come l'amministrazione medesima non viene a contrarre nessuna nuova obbligazione per il fatto della conversione dei titoli del Tevere in titoli di rendita del consolidato 4.50 per cento netto.

Art. 4.

Rispetto alla quota di concorso dovuta al Tesoro dall'amministrazione provinciale di Roma sulla somma che sarà attinta ai mezzi ordinari di bilancio, o che sarà procurata con l'emissione di rendita 4.50 per cento netto, in luogo e vece delle obbligazioni pei lavori di sistemazione del Tevere, per ricavare il capitale occorrente dal 1° luglio 1895, per il compimento dei lavori di sistemazione del Tevere, giusta il riparto indicato nella tabella annessa alla legge 7 giugno 1894, n. 221, resta inteso che l'amministrazione provinciale di Roma soddisferà il suo debito verso il Tesoro dello Stato, in uno o l'altro dei due modi seguenti:

1° Se il Tesoro provvederà i fondi occorrenti per le spese dei lavori di sistemazione del Tevere mediante la emissione del nuovo titolo 4.50 per cento netto, l'amministrazione provinciale di Roma dovrà versare al Tesoro una somma annua corrispondente ad un ottavo di quella che, per interessi ed ammortamento, sarebbe stata pagata ai portatori delle vecchie obbligazioni se queste fossero state emesse;

2° Se il Tesoro dello Stato, anzichè ricorrere all'emissione di nuove rendite, provvederà in tutto o in parte i fondi occorrenti alle spese per il compimento dei lavori del Tevere, con i mezzi ordinari di bilancio, l'amministrazione provinciale di Roma verserà al Tesoro gli interessi in ragione del 4 per cento netto sull'ottava parte delle somme così pagate, e rimborserà la quota d'ammortamento corrispondente alla detta parte di concorso da essa dovuta per cinquanta esercizi finanziari, come se le obbligazioni pei lavori del Tevere fossero state emesse al valor nominale.

Art. 5.

La quantità delle obbligazioni pei lavori del Tevere, ammortizzabili, che, col regime ora in vigore, si sarebbero dovute emettere negli esercizi finanziari dal 1895-1896 a tutto il 1905-1906, ovvero quella parte di capitale che il Tesoro si procurerà effettivamente con l'emissione ed alienazione dei nuovi titoli del consolidato 4.50 per cento netto, sarà determinata di esercizio in esercizio finanziario, fissando il prezzo di emissione delle dette obbligazioni in base al corso del consolidato 5 per cento lordo, o 4 per

cento netto, con godimento dal 1° luglio successivo, secondo la media delle quotazioni giornaliere della Borsa di Roma nei mesi di aprile, maggio e giugno.

Art. 6.

L'interesse del 4 per cento netto, che l'Amministrazione provinciale di Roma dovrà corrispondere al Tesoro, a forma dell'articolo 4 della presente convenzione, sull'ottava parte delle somme pagate dallo Stato coi mezzi ordinari di bilancio, per le spese dei lavori di sistemazione del Tevere, decorrerà dal 1° gennaio e dal 1° luglio successivo alla data del pagamento delle spese medesime.

Art. 7.

La presente convenzione, stesa in doppio originale, sarà registrata con la tassa fissa di una lira, sarà esente da ogni diritto proporzionale di registro e di bollo e diverrà esecutiva solo quando sarà stata approvata per legge.

SIDNEY SONNINO.

FILIPPO BERARDI.

BONALDO STRINGHER, direttore generale del Tesoro, *testimone*.

AVV. CARLO CECCONI, capo di gabinetto, *testimone*.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti nè sull'art. 18, nè sull'allegato *L*, nè sui due suballegati all'allegato *L*, li pongo ai voti.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

I titoli del consolidato 4 50 per cento netto, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, emessi a norma dell'allegato *L*, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e per effetto della presente legge, non potranno essere assoggettati a conversione a tutto il 30 giugno 1900.

(Approvato).

Art. 19.

È convertito in legge il regio decreto 21 novembre 1894, n. 517 (allegato *M* alla presente

legge), che disciplina il cambio dei certificati nominativi e misti del consolidato 5 per cento con quelli nominativi e misti del nuovo consolidato 4 per cento netto.

ALLEGATO ■■ (all'art. 19).

Per il cambio dei certificati nominativi 5 per cento lordo in certificati 4 per cento netto.

(Regio decreto 21 novembre 1894, num. 517)

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 8 dell'allegato *L*, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, numero 339, con cui è creato un tipo di rendita consolidata al 4 per cento, esente da ritenuta per qualunque siasi imposta presente e futura:

Veduto l'ultimo comma del citato articolo 8, col quale si dispone che le norme per il cambio delle rendite nominative e miste del consolidato 5 per cento, in rendite nominative e miste del consolidato 4 per cento, saranno stabilite con decreto reale da convertirsi in legge;

Veduta la legge 10 luglio 1861, numero 94, con cui fu costituito il gran libro del Debito pubblico;

Veduto la legge 29 aprile 1877, num. 3790, (serie 2^a), che autorizza la iscrizione nel gran libro del Debito pubblico di rendite miste, ossia nominative con cedole al portatore;

Veduto il nostro decreto 28 febbraio 1878, numero 4327 (serie 2^a), che provvede alla esecuzione della legge predetta;

Veduto il regolamento per l'Amministrazione del Debito pubblico, approvato con regio decreto 8 ottobre 1870, numero 942, modificato coi reali decreti 20 settembre 1874, num. 2058 (serie 2^a), 4 luglio 1889, numero 6232 e 7 maggio 1891, numero 233;

Veduto il regolamento per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, approvato con nostro decreto del 9 dicembre 1875, numero 2802 (serie 2^a);

Veduto il nostro decreto 21 novembre 1894, numero 516, riguardante i nuovi tipi di consolidato 4 e 4.50 per cento netto.

Sentito il Consiglio dei ministri;
Su proposta del nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il cambio dei certificati nominativi e di quelli di rendita mista del consolidato 5 per cento, in altri nominativi e misti del consolidato al 4 per cento, esente da ritenuta per qualunque siasi imposta presente e futura, creato coll'allegato *L*, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, numero 339, alle condizioni stabilite nell'articolo 8 del predetto allegato, potrà effettuarsi, quando il titolare ne abbia la libera disponibilità, sopra semplice sua domanda, accompagnata dal certificato di rendita.

Art. 2.

Il cambio dei certificati nominativi del consolidato 5 per cento, in quelli del consolidato 4 per cento intestati a persone incapaci o ad enti morali sottoposti a tutela, è considerato atto di semplice amministrazione e si effettuerà a richiesta del genitore esercente la patria potestà, del tutore, del curatore ed amministratore o rappresentante, senza che questi siano tenuti a dar prova di alcuna speciale autorizzazione, o ad adempiere a qualunque formalità giudiziaria, sulla semplice presentazione del titolo e della domanda.

Per i certificati intestati a persone incapaci, la firma e la qualità dei richiedenti dovrà essere riconosciuta e certificata da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o da notaio, e, per i certificati, a favore di enti morali, dall'autorità competente.

Art. 3.

È pure considerato atto di semplice amministrazione l'operazione di cambio dei certificati, sui quali siano annotati vincoli d'usufrutto, d'ipoteca o di altra natura, e l'operazione stessa sarà eseguita a richiesta della persona alla quale il titolo è intestato, senza che occorra il consenso delle persone a favore delle quali i detti vincoli siano costituiti, o altra autorizzazione o formalità qualsiasi, e mediante produzione della semplice domanda accompagnata dal titolo di rendita.

Eseguita l'operazione di cambio, dovrà essere fatto invito alla persona, a favore della quale esista il vincolo di usufrutto, di ritirare il nuovo certificato, contro consegna di quello da essa posseduto.

Art. 4.

Qualora venga chiesto il cambio di più certificati nominativi intestati ad una stessa persona o ad un solo ente o corpo morale, non gravati da vincoli o da ipoteche diverse, la Direzione generale del debito pubblico, se non sarà fatta espressa dichiarazione contraria, accenderà, sul consolidato 4 per cento, una sola iscrizione, a favore della persona o dell'ente o Corpo morale titolare, per la rendita complessiva, rappresentata dai detti certificati.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto sono estese alla Cassa dei depositi e prestiti che viene autorizzata a provvedere, sopra semplice domanda dei titolari dei depositi o loro aventi diritto, alla conversione in titoli del consolidato 4 per cento di quelli del consolidato 5 per cento depositati tanto presso l'Amministrazione centrale, quanto presso le Intendenze di finanza, sempre quando non vi siano liti pendenti e non esistano opposizioni od altri impedimenti.

Art. 6.

La Direzione generale del debito pubblico è autorizzata ad emettere le cartelle al portatore del consolidato 4 per cento netto per il cambio dei titoli del consolidato 5 per cento, colle firme impresse mediante apposito marchio con facsimile.

Alla impressione di tali firme assisterà un rappresentante della Corte dei conti.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Monza, addì 21 novembre 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

V. Il guardasigilli: CALENDIA DI TAVANI.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti nè sull'articolo nè sull'allegato *M* pongo ai voti l'art. 19:

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 20.

Nel limite massimo di 800 milioni di lire fissato dall'art. 2 dell'allegato *I*, approvato con l'art. 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per qualsiasi emissione di biglietti di Stato, è compreso anche il valore nominale dei buoni di cassa da 1 e 2 lire creati secondo le disposizioni approvate con l'art. 14 della citata legge ed emessi contro immobilizzazione di monete divisionali italiane di argento.

La somma di 400 milioni di lire, oltre la quale, ai termini della medesima legge, ogni emissione di biglietti di Stato dev'essere interamente coperta da valuta metallica, è ridotta a 320 milioni; e le somme di 400 milioni di lire, di cui nel primo comma dell'articolo 3 del citato allegato, e di 200 milioni, di cui alla lettera *b* dello stesso articolo, sono rispettivamente elevate a 480 e a 280 milioni, restando in esse compreso il valore nominale dei buoni di cassa creati a forma delle disposizioni vigenti.

Entro tali limiti potrà pure essere immobilizzata, come riserva speciale dei biglietti di Stato, una somma di 20 milioni di lire di monete divisionali d'argento di conio italiano.

Senatore ROSSI ALESSANDRO Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Facendomi a parlare della Lega latina non ripeterò nulla di quanto in apposita interpellanza ebbi a dire nel 1892 al ministro Luzzatti, nel 1893 al ministro Grimaldi e nel 1894 all'onorevole Sonnino.

Lo stato in cui ci troviamo verso la Unione latina essendo quindi ben noto al Senato, al momento presente vuolsi vedere quanto argento abbiamo fuori da recuperare laddove sia il caso di dare la denuncia, come è nel nostro diritto.

La moneta divisionale sappiamo che è tutta rientrata; non abbiamo fuori che una parte di scudi da 5 lire.

Dall'ultima situazione del Tesoro risulta che ne abbiamo nelle casse sue 60 milioni, nelle

tre Banche di emissione 68, e supposto che fra i privati, casse di deposito e all'estero, non compresi gli Stati della Unione, ne dimorino altri 12 (ed è una supposizione molto ristretta), sommano in tutti 140 milioni di scudi contro i 366 milioni che fummo autorizzati a coniare entro la Unione latina e che non possiamo sorpassare.

Dunque avendo 140 milioni in casa ne teniamo fuori 226. Esiste nel patto il diritto di ritirare il nostro argento coniato entro cinque anni, e dando la denuncia pel 1° gennaio, supponiamo, del 1896, veniamo ad essere liberi al 1° gennaio 1897.

Di questi 226 milioni dobbiamo ritirare una metà contro oro pagando per quattro anni l'uno per cento e l'uno e mezzo per cento il quinto anno; l'altra metà deve rientrare per le vie ordinarie del commercio, quindi anche a beneficio della nostra esportazione. Con che dovremmo recuperare 113 milioni di scudi dai nostri compagni dell'Unione latina verso oro; supponiamo siano anzi 150 milioni, a conto rotondo: coll'aggio al cinque per cento ci costerebbe la operazione 7 milioni e mezzo.

Una bagatella, un affar d'oro, quando si pensa che abbiamo ritirato in quattro mesi ed in tempi così difficili 126 milioni di moneta divisionaria, con grande sorpresa anche dei Francesi, i quali, ci avevano predisposte diverse cautele, per mandarcene fuori un tanto al mese. Pareva loro impossibile che noi li ricuperassimo con tanta celerità, onde poi meritammo le lodi loro, non monta se più o meno sincere.

Il Senato argomenterà facilmente che non ci sarà molto difficile per ottenere la nostra autonomia monetaria, di ritirare i 150 milioni tutt'al più in sei mesi e pel solo meccanismo dell'operazione, non già perchè ci manchino sette milioni e mezzo in oro.

Al 30 aprile prossimo passato, secondo la relazione del direttore generale del Tesoro, signor Stringher, noi avevamo tra Banche e Tesoro 513 milioni d'oro.

Oro teorico, ben inteso, oro incantinato; perchè l'oro, pur essendo la moneta che deve regolare tutti gli Stati del mondo, specialmente i grandi, non circola, Dio ne guardi, a farlo muovere dalle cantine! Non circola; e nello stesso tempo si bandisce l'argento: è una

somma sapienza nuova della seconda metà del secolo nostro!

Restano quindi una miseria di 7 milioni e mezzo d'oro che occorrono se ci valgono la nostra libertà monetaria.

Il direttore generale del Tesoro, certo non dubito, di pieno accordo col suo ministro, al 30 aprile prossimo passato, congratulandosi del ritiro della moneta divisionaria chiudeva la sua bella relazione così:

« Il ritiro e l'accantonamento degli spezzati di argento hanno messo l'Italia in una situazione migliore di fronte ai suoi confederati monetari, così nella ipotesi di una durata *sine die* della convenzione in vigore, come in quella di un dissolvimento eventuale della Unione latina. Anzi come V. E. accennò alla Camera dei deputati e al Senato del Regno quando fu discusso l'accordo del 15 novembre 1893, il rimpatrio compiuto dei nostri spezzati d'argento reca quest'altro grande vantaggio che qualora, non per volere dell'Italia, ma per avvenimenti impreveduti e per l'azione di uno qualsiasi degli Stati sottoscrittori della Convenzione, si dovesse procedere alla liquidazione della specie di argento, una parte ragguardevole delle conseguenze finanziarie immediate che seco addurrebbe per noi il dissolvimento della vecchia Unione sarebbe sin d'ora scontata ».

Che ne dice oggi nel caso pratico il ministro?

Ho udito in una circostanza l'onor. Sonnino dire altrove: come vorreste che noi fossimo i primi a dare la denuncia, noi che sappiamo il fracasso destato in Francia quando pei primi abbiamo denunciato il trattato del 1887?

È probabilmente sotto il riflesso di questo pensiero suo che noi siamo ad attendere *dum defluat amnis*?

Si capisce la Francia; essa ha 4 miliardi di scudi d'argento che valgono in verga metà prezzo del coniato; ad essa la denuncia dell'Unione latina riesce certo più grave che a noi, quantunque tanto più poveri della Francia. Questa aspetta il bimetallismo universale e da gran tempo lavora in questo senso.

L'Inghilterra non ne vuol sapere. Essa è disposta tutt'al più a fare delle concessioni ai patrocinatori dell'argento; per esempio, si indurrà a ridurre la circolazione sua del massimo di 5 sterline d'oro ad una sterlina; consentirà

a tenere nella riserva delle sue Banche un 20 per cento d'argento in confronto di tutto oro.

Delle concessioni di questo genere ne farà, ma smuovere l'Inghilterra dalle sue sterline d'oro sarà molto difficile, perchè creditrice grandissima, principale, come è, di tanti Stati nel mondo teme (a torto secondo molti illustri economisti anche tra i suoi) che, laddove i suoi crediti fossero pagabili in argento, ne deriverebbe per essa una perdita grande.

Bimetallismo universale dunque non si avrà; ma si vuole sperare che si costituisca un bimetallismo più allargato alla base, che non sia quella della Unione latina che è di 80 milioni di abitanti, se ne potesse costituire, cioè, una più estesa a 200 milioni e più.

Ad esempio, l'ingresso dell'America del nord. Gli Stati Uniti sono in disgusto perchè la conferenza di Bruxelles da essi provocata non ha riuscito a nulla. In Germania c'è il grande partito agrario che sta per la ripresa dell'argento, ci è favorevole la Spagna, ed in complesso non si può dire che la causa dei bimetallisti, una volta o l'altra non sia per riuscire ad una confederazione più larga. Ma, campa cavallo che l'erba cresce.

Frattanto noi ci troviamo in condizioni molto propizie per approfittare della libertà che ci è offerta dalla Convenzione; non si dovrebbe mettere indugio a pigliare l'occasione di liberarci, se non altro, da una circolazione monetaria avariata, un regime di carta, la quale non ha cambio ed è soggetta a deprezzamento più o meno grande, poichè l'aggio che oggi è al 5, può essere domani al 10, al 15 per cento. Non c'è il cambio agli sportelli contro metallo, e per averlo ci occorrerà molto tempo ancora.

Pazienza se le esitanze del Governo nella parte politica fossero avvalorate dalle esigenze della finanza. Invece l'Italia finanziaria che vien di essere coi provvedimenti in corso rimessa a galla, in questa doppia partita di riguardi politici colla Francia ci perde da tutte e due le parti. E mi spiego.

Supponete che il Governo italiano chiedesse un accordo commerciale con la Francia (ed io non sono contrario a un accordo commerciale a base di reciprocità, anzi lo desidero), come una buona parte d'Italia, anzi la sua maggioranza vi sarebbe inclinata.

Ebbene, in Francia vi si risponde che non è

tanto una questione commerciale quanto una questione politica.

E sta bene anche per noi. Vi sono dei riguardi politici i quali non ci permettono oggi di mettere in campo una *entente* commerciale, e francamente non approvo tanti piccoli fuochi fatui che si accendono di qua e di là, da gente poco autorizzata e poco autorevole a vociare tutti i giorni che si venga ad un accordo commerciale (*Bene*).

Il caso è diverso per l'Unione latina, oppure identico come si voglia intenderlo; figura per noi una partita doppia che vuol giuocarsi in perdita; perchè anche il Governo italiano potrebbe dire che la denuncia non ha nulla da fare colla politica. È una questione di circolazione che deve riguardare gl'interessi particolari dell'Italia da una parte, libero alla Francia di fare come crede meglio i suoi interessi dall'altra. Se l'Italia trova il suo interesse, e un grande interesse, a denunciare l'Unione latina, ebbene la denunci, chè la politica può rimanere egualmente amichevole dalle due parti.

La dignità e l'interesse del paese esigono entrambi che ad una risoluzione si venga.

L'Italia per certi paesi che non nomino pare la cenerentola dell'Unione latina, mentre la Grecia è fallita e la Svizzera si giova della moneta d'argento altrui.

Noi ci troviamo in una condizione migliore anche del Belgio perchè il Belgio ha 90 lire di argento coniato per testa; mentre in Italia, dopo incantinata la moneta divisionaria, la media, come si è visto, si riduce a 11 o 12 lire per ogni abitante. Ciò nullameno a quei nostri amici cui alludo pare sia una bontà grande la loro, quella di ricevere i nostri scudi; dicesi dai giornali loro come l'Italia debba esser grata che si riceva per oro il suo argento.

Onor. Sonnino! conviene disingannarli e a proposito di libertà monetaria onde apprezzarne i vantaggi, le offro l'esempio di due Stati che non sono in verità due falliti, cioè l'Austria-Ungheria che ha la libertà della bianca moneta e la Russia la quale pure della sua libertà monetaria medesima intende far uso.

Premesso però che per tenersi in grazia i monometallisti-oro a questo momento in cui i monometallisti-argento sembrano o gente barbaro o per lo meno rompicolli, quei due Stati dichiarano agli altri Stati europei, che sono

anche essi decisi al gran passo, che già saranno presto anch'essi aggregati al regime dell'oro.

È l'oro teorico che vince dappertutto! ma l'Austria che ha avuto la prudenza per quarantasette anni di non abolire il corso forzoso e di non entrare nella Lega latina, mette un aggio sull'oro del 24 per cento alle sue dogane, e si valse de' suoi debiti in argento per la conversione del suo Consolidato. Austria felice! quando si pensa che prima della Unione latina il fiorino d'argento faceva un aggio del 5 per cento sull'oro.

La Russia pure si vale oggi della libertà monetaria col pensare a consolidare il suo rublo deprezzato a franchi 2.20.

Infatti chi ha la libertà monetaria a casa sua fa quel che meglio crede gli convenga colla situazione monetaria del mondo con cui ha rapporto d'affari.

Giorni fa quello schizzo sul Giappone non l'ho fatto per vezzo; volli con esso far palese al Senato quale influenza abbia sopra i prodotti europei il prezzo dell'argento che regola le nazioni asiatiche con l'esportazione dei loro prodotti, specialmente agricoli.

Poichè il grande ribasso di tutti i prodotti agricoli in Europa ha camminato di pari passo col ribasso della moneta d'argento. L'Italia non ne è colpita meno degli altri. Non fosse che per liberarci da una circolazione ibrida di carta - e brutta carta - che non solo non si può cambiare, ma che è sudicia anche nei biglietti di maggior taglio.

Ma poi, una volta che tutte le nostre transazioni coll'estero sono in oro (poichè anche noi siamo, tuttochè a ragione di carta, censiti teoricamente all'oro), io vi domando: perchè dobbiamo toglierci la libertà monetaria dell'argento per farne poi quello che crederemo? A che rimanere noi nell'Unione latina che fu conchiusa apposta quando l'argento faceva aggio sull'oro?

Oggi domina una tranquillità politica generale, oggi corre un'abbondanza di numerario generale; lo sconto è bassissimo, ed i capitali esorbitano. Valetevi di un'occasione così favorevole per escogitare un'operazione d'uomo di Stato, onorevole Sonnino.

Invece di quei centellini d'imposta su tutto lo scibile dei contributi che percorriamo in questi giorni, colla sicurezza che pel cambio agli

sportelli occorreranno anni ed anni, un'operazione nel genere Wachler in Austria, la vostra testa ve la può suggerire.

Per la circolazione almeno noi saremmo molto meglio rappresentati e molto meglio serviti se avessimo gli sportelli aperti per cambiare la nostra carta in argento, checchè ne dicano coloro che preferiscono la carta all'argento, come se l'argento non potesse avere le controgaranzie medesime della carta col suo valore intrinseco per giunta. Bella circolazione invero la nostra carta fiduciaria per aver poi bisogno di lire 83,690,442 in soldi di bronzo, di 20,000,000 di nickel e 110,000,000 di biglietti d'una e di due lire.

Nè so capire a proposito la ragione perchè si tengano incantinate le monete divisionali d'argento, mentre fuori Stato nessuno più le riceve, e in loro vece corre per il paese quella carta straccia.

Dunque tutto concorre per la denuncia. Quanto ai riguardi politici, ammetto pienamente che non siamo ancora nel caso di dire come Bismarck: I Tedeschi non temono altro che Iddio; noi siamo molto più modesti, ma via, certi timori in una materia prettamente nostra, così d'interesse interno come di dignità nazionale, non sono giustificati.

L'argento è la moneta che da seimila anni ha governato il mondo, e lo governa tuttora, per due terzi de' suoi abitanti; è la moneta degli agricoltori, della gran massa del popolo, dei poco abbienti, dei poveri. E vuolsi per sentenza di quattro dottrinari sorti alla fine del secolo decimonono in Europa che resti bandito, e in modo che di questo patriarca monetario del mondo non ne debba avere l'Italia nemmeno per la sua circolazione interna?

So quel che l'onorevole Sonnino sta per rispondermi: no, egregio senatore, noi al Governo non abbiamo timori, ma non entriamo nelle vostre idee, perchè voi proclamereste la libertà delle zecche bianche.

Non è vero, le rispondo.

Io non vado fin là, onorevole Sonnino, vi ho citato due grandi Stati, i quali si trovano bene con la loro libertà, senza tuttavia abusare d'argento.

La Russia, che nel suo vasto impero tiene circolazione avareata, e se ne giova, pure ha fatto i prestiti in oro teorico per la China,

dove non corre che argento. Lasciamo agli amici economisti la teoria se la moneta sia merce o non sia merce. Certo è che nei rapporti interoceanici la questione del cambio è divenuta una grande speculazione di Stato, e sono molto ingenui coloro che potendo anche essi profittarne stanno, come l'Italia, a vedere quello che gli altri fanno.

Io spero che con la vostra previdenza, con la vostra prudenza, con la vostra intelligenza, onor. Sonnino, con la vostra energia, con quello stesso sguardo linceo, con cui dissi ieri che avete saputo spigolare le imposte, vi verrà un'idea più luminosa ancora per sollevare, almeno in parte, colla libertà del regime monetario, i contribuenti italiani.

Abbiamo tempo fino al 31 dicembre per la denuncia, pensateci su; non vi domando una risposta ora.

Dovrei anche per la parte politica rivolgermi all'onorevole presidente del Consiglio che è presente, ma ho così poca autorità, che io non intendo ottenere di più che una promessa che l'oggetto della denuncia di studi in autunno.

In ottobre avrà luogo agli Stati Uniti l'elezione del presidente, ed è noto che la piattaforma elettorale si farà in America sopra l'argento.

Vedremo quello che ne uscirà; ma se si vuole attendere oggi un avvenimento, domani un altro, a vedere cosa farà Tizio, cosa farà Sempronio, converrebbe anche pensare che una nazione di 30 milioni di abitanti si può credere atta abbastanza a giudicare del modo con cui voglia regolare la propria circolazione monetaria.

E a questo proposito avrei finito; ma io debbo qui alla fine domandare all'onor. Sonnino: dove sono andati, come si sommano, i 202 milioni di moneta divisionaria? Perché oltre ad essere obbligati a non coniare argento, non siamo nemmeno in facoltà di sostituire i pezzi conati se li sappiamo spariti o perduti. Sono 202 milioni che graziosamente l'Unione latina ci ha concesso di poter coniare di moneta divisionaria. Erano 169 e per la convenzione del 1885 si sono portati a 202 milioni e 400 mila lire.

Facciamoci sopra i conti.

Ne abbiamo incantinati, come si è detto, 126 milioni e mezzo, mancano quindi ai 202, 75 milioni e mezzo. Dove sono andati? Dispersi? Se-

polti? Io vorrei saperlo, e tanto più vorrei saperlo inquantochè il contingente di biglietti frazionari se non sbaglio, che è di 110 milioni, rimarrèbbe ora in *deficit* di 16 milioni e mezzo dei quali si perdono gl'interessi.

L'Unione latina non consente che si conì altro argento, e noi non sappiamo dove siano spariti 75 milioni e mezzo delle monete divisionali; e in loro vece intanto ci gioviamo, della preziosa libertà di aver conati 83 milioni in soldi di bronzo, e 20 milioni di nickel. Com'è curioso, onorevoli, colleghi questo guadagno sul bronzo e sul nickel che fa il Tesoro, mentre lo si rifiuta sull'argento!

Per questo stiamo lì colle braccia legate al seno, a vedere cosa pretenda la Francia da noi, per essere in grado di denunciare l'Unione latina! Io spero che rispondendomi sulla sorte degli spezzati, che è incidentale, il ministro non mi faccia una mezza risposta sulla denuncia, come l'anno scorso; io spero che, per quanto riservata, mi faccia una risposta intiera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del Tesoro.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Io sono d'accordo con l'onorevole Rossi, che oggi non ci sarebbero grandi danni finanziari da prevedere per l'Italia, almeno nei riguardi del bilancio, pel ritiro dei suoi scudi d'argento, qualora venisse denunciata la convenzione monetaria.

Tuttavia qualche danno vi sarebbe, sebbene tale da potersi sopportare dal nostro bilancio senza preoccupazioni.

Già l'anno scorso, quando si discuteva della convenzione per il rimpatrio delle nostre monete divisionali, dissi, a questo proposito, che il ritiro degli spezzati ci metteva da questo lato in una condizione di maggior sicurezza e tranquillità, di fronte alla questione del dissolvimento della Lega latina. Però dal dire che non ci sarebbero da affrontare gravi oneri per ritirare gli scudi a dire che per ciò dobbiamo denunciare la Lega latina c'è un salto che io non vorrei fare.

Io persisto a credere, e credo che in ciò il Governo sia perfettamente d'accordo, che noi non dobbiamo a questo riguardo prendere qualsiasi iniziativa; se altri la prendesse, non avremmo ragione di preoccuparcene.

Per altro noi non abbiamo nessun interesse,

nessuna ragione valida per prenderci oggi l'iniziativa della denuncia; tanto più che varie ragioni di ordine politico e di altro ordine, ci consigliano a rimanere nella vecchia unione monetaria.

Io non intendo ora di entrare nella vasta questione, dei metalli preziosi e della loro monetazione, intorno alla quale ci sono ormai biblioteche intere. Non intendo nemmeno di toccare alle questioni del monometallismo e del bimetallismo, divenute così acerbe e così vive in alcuni paesi, da dar luogo a divisioni tra partito dell'oro e partito dell'argento; non intendo, ripeto, di entrare oggi in questo argomento. Ma io dico che in mezzo alle nostre disgrazie, in mezzo ai nostri guai, in pieno corso forzoso, abbiamo almeno questa fortuna che possiamo, al riparo, assistere senza troppo gravi preoccupazioni allo svolgersi della controversia.

Possiamo anche attendere tranquilli il risultato di essa, specialmente se sappiamo tener alto il credito dello Stato e pareggiato il bilancio.

Quindi credo che sarebbe un'imprudenza in questo stato di cose il cercare di uscire dallo *status quo*. Se altri promovesse lo scioglimento della Lega provvederemo al da farsi, ma, ora come ora, credo che anzi quella specie di vincolo che ci siamo imposti costituisca per noi medesimi una garanzia.

La nostra situazione monetaria rimpetto all'estero, come dicevo, è migliorata, perchè gli spezzati sono ritirati e oggi la crisi interna della minuta circolazione è scomparsa; resta solamente in bilancio la spesa della fabbricazione dei biglietti piccoli, che non è così grande da destare qualche preoccupazione.

Il nostro si avvicina un po' a quello stato a cui accenna l'onor. Rossi, di monometallismo aureo-teorico, come egli lo chiama, poichè, una volta sospesa la coniazione degli scudi, noi abbiamo effettivamente un sistema di monometallismo-aureo, e anche gli scudi d'argento non sono altro che una moneta sussidiaria, quasi una moneta rappresentativa dell'oro.

Le condizioni del Tesoro non richiedono nessun mutamento; anzi se si considera che abbiamo più di due miliardi e mezzo di debito all'estero, e che la maggior parte di questo debito si trova in paesi che hanno il sistema aureo

come è la Germania, si scorge che bisogna essere cauti.

L'art. 20, che è quello a proposito del quale l'onor. Rossi è entrato in questa questione, tende a mostrare come l'Italia miri veramente a rientrare, a poco a poco, appena le sia possibile, in un sistema monetario normale, poichè, in fatto, si diminuisce la quantità della carta di Stato circolante allo scoperto.

Quando, nello scorso anno, si estinse il debito acceso per lo stock dei tabacchi nella somma di 68 milioni rappresentato da una somma corrispondente di biglietti degli istituti di emissione circolanti, aumentò di 66 milioni circa la quantità dei biglietti di Stato che si potevano tenere in circolazione allo scoperto portando la cifra totale da 334 milioni che era a 400 milioni.

Ora si tratta appunto di ridurre questa cifra, di 400 milioni di biglietti allo scoperto a 320. E qui rispondo anche ad una osservazione fatta assai benevolmente, del resto, dal relatore. Egli par quasi che critichi, più dell'art. 20, il 21, il quale però non è che il complemento del 20, e finisce col dire che il suo desiderio sarebbe di tenere i 320 milioni senza alcuna riserva ed il resto con integrale controvalore. Questo è appunto quello che si è fatto, ed il desiderio dell'onor. Majorana è tradotto negli articoli della legge 20 e 21, insieme considerati, poichè non si può considerare l'art. 21 che come complemento del 20.

Vorrei venisse il giorno in cui tutta la carta dello Stato fosse coperta da fondo metallico; ma, anche senza spingersi a questo sogno, il Tesoro trovasi in condizioni tali che con soli 320 milioni di carta allo scoperto, dato il movimento delle entrate e delle spese dello Stato, si potrebbe dalla mattina alla sera riprendere il cambio dei biglietti, ove tutta la circolazione degli Istituti di emissione rappresentasse degli affari prontamente liquidabili. Pur troppo questo oggi non è, per quanto molto si sia fatto per risanare la circolazione bancaria.

Se le Banche potessero liquidare prontamente il passato e dichiarare aperto il baratto dei loro biglietti, le casse dello Stato non avrebbero nulla da temere della cessazione della sospensione del cambio, poichè 320 milioni di biglietti da lire 25, 10 e 5 rappresentano una somma assai limitata di fronte a ciò che pos-

sano richiedere le minute contrattazioni all'interno.

Le condizioni nostre sono notevolmente migliorate, e l'aggio è disceso tanto che non si poteva sperare in così breve tempo.

Ora questa diminuzione pare che incresca all'onorevole Rossi, e capisco che sotto certi riguardi, ed in certi momenti della vita economica d'un paese l'aggio può anche avere una funzione utile; come in certi momenti e in certi casi la febbre è necessaria per uscire da speciali malattie. (*Si ride*).

Ma è una prova penosa e pericolosa e che può, come la febbre, richiedere rimedi che somministrati poi in forti dosi su di un corpo debole, possono uccidere l'ammalato.

Per noi che abbiamo una gran massa di debito pubblico fuor di paese, l'aggio può essere cagione di pericoli gravi; quindi io saluto come un beneficio ogni diminuzione dell'aggio.

Un sistema monetario fondato sul tipo argento, quale sorride all'onorevole Rossi, per quanto oggi non l'abbia veramente sostenuto, rappresenterebbe per me un sistema monetario ad aggio elevatissimo, e quindi un sistema pericoloso e specialmente dannoso per gli impegni che abbiamo a cagione del debito verso l'estero.

Gli altri paesi, anche quelli citati dall'onorevole Rossi, anche la Russia, fa ogni sforzo per uscire dal suo corso forzoso e rientrare in un sistema normale di scambi a base d'oro. Tanto è vero che pochi giorni fa, sono uscite le nuove disposizioni del ministro delle finanze di Russia che ammettono un nuovo sistema di certificato di deposito d'oro, accennando così ad una nuova moneta a base perfetta d'oro, che si cerca d'introdurre nelle consuetudini del commercio russo.

Poco mi resta da aggiungere.

L'onorevole Rossi domandava: dove sono andate le monete divisionali italiane che non si sono potute raccogliere nelle casse dello Stato?

Con certezza non glie lo so dire. Io credo peraltro che la maggior parte sia ancora in Italia.

Una parte è andata in Africa, un'altra sarà anche in Levante e difficile sarà il riassorbirla. Ad ogni modo parecchia ancora ne è in Italia.

Infatti se guardiamo alle riscossioni delle

dogane vediamo che sono diminuiti i pagamenti in moneta divisionale d'argento, ma sono ancora in proporzioni ragguardevoli.

Nei primi tempi, quando si cercava di ritirare il maggior numero di queste monete per impedire la loro emigrazione all'estero si elevò fino a 200 lire la somma che si poteva pagare in spezzati, ma ora non vi è più questa necessità e si è ridotta la somma a 100 lire, cioè al limite normale stabilito dalle leggi monetarie. Però, come ho detto, affluiscono ancora in quantità discreta.

Per dare una funzione a questi spezzati che rimangono morti nelle casse dello Stato, l'articolo 21 del progetto che si discute dispone che fino a 20 milioni vi si possano contrapporre 20 milioni di biglietti di Stato emessi, non da emettere. Quindi il Tesoro toglie a sé stesso la facoltà, fin qui goduta, di poter emettere contro questi milioni di moneta divisionaria altrettanti milioni di buoni di cassa: il che nelle condizioni monetarie attuali a me sembrerebbe eccessivo.

Le due disposizioni contenute negli articoli 20 e 21, benchè non sieno di indole radicale (giacchè si tratta di immobilizzare un fondo metallico che già esiste) giovano al credito del paese, in quanto dimostrano una tendenza, che credo sana, riguardo all'insieme della nostra politica monetaria.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Secondo l'onorevole ministro del Tesoro noi non abbiamo nessun interesse, nessuna ragione per mutare le attuali condizioni monetarie.

Devo quindi persuadermi di essere un ben povero oratore se tutti i ragionamenti miei chiari, se non eloquenti, hanno fatto così scarsa breccia su di lui.

Egli dice: Noi siamo in una condizione di riparo tranquillo. Vediamo come faranno gli altri. Il Tesoro non reclama mutamenti. E siamo sempre lì col Tesoro; ivi, onorevole Sonnino, è il suo cuore. E di ciò la lode, ma pur troppo da una espressione uscita ieri da lei intorno al bilancio di Stato, ella sembrò dimenticare quanto sia necessario che quello cammini, se non dopo, almeno parallelo col bilancio economico. Ci fossero pure in un anno

15, 20 milioni di disavanzo finanziario, quando avessimo la nostra bilancia commerciale attiva anzichè costantemente passiva, quando avessimo in tutto il paese un buon movimento economico, la produzione e gli affari andassero bene, allora si troverebbero presto i 20, i 15 milioni a colmare la differenza. L'aggio dell'oro! sicuro che guardato dalle viste soltanto del Tesoro, ridotti i pagamenti all'estero in oro con l'*affidavit*; introitati i dazi in oro, il bilancio materiale del Tesoro fa i suoi conti vicini al pari.

Ma c'è anche il bilancio economico che bisogna considerare. E per discorrere del cambio ci vuol ben altro che un trasporto delle riserve metalliche da una cantina in altra.

Per me gli articoli 20 e 21 dei provvedimenti del Tesoro hanno infatti l'aria di un binario a sezione ridotta dove passano sul carro le borse di marenghi da una in altra camera, in attesa, dicesi, del momento in cui, come si farebbe di un ascensore meccanico, avremmo per gli sportelli il cambio pronto. Coteste speranze io non le nutro facilmente perchè il cambio non si ottiene soltanto cogli organismi del Tesoro; il cambio bisogna che sia prima penetrato nella ricchezza pubblica, nella maggiore entrata, cioè, che provenga dalla produzione in confronto della spesa. Allora il cambio va da sè.

Evitando così di rispondere alla mia domanda tassativa, l'onorevole ministro si fermò sull'aggio-valuta.

La discesa dell'aggio, egli ha detto, può essere in certi casi una provvidenza come lo può essere la febbre.

Io non ho fatto una questione dell'aggio, pure accennandola, perchè non era questo il sito e perchè mi prenderei colla taccia di protezionista sulle braccia un'altra discussione teorica che io voglio evitare. Dissi solamente che volendosi vedere presso i singoli Stati quale sia l'effetto dell'aggio prodotto dal regime d'argento sopra l'importazione e l'esportazione, l'effetto si mostrava più efficace che non sieno le tariffe doganali, com'è apparso l'altro giorno parlando del Giappone.

Ma io non mi arrogo nessuna nomèa di finanziere; si può rimanere di pensiero bimetallista pel giorno in cui un bimetallismo si potrà fondare, e ricuperare la libertà senza dover

per questo proclamare la libertà di coniazione dell'argento.

Ripeto che si ha da volere per primo la nostra libertà, e decidere poscia da per noi quello che ci convenga fare.

I debiti all'estero!

Ma l'Austria-Ungheria ne aveva pure e ne ha dei debiti all'estero; e si è trovata tutt'altro che male coll'avere e col *rimanere* a tipo argento, per quanto prometta che in un giorno che non dice cambierà la sua carta in tante corone sonanti.

Intanto essa si limita colle dogane a regime d'oro, come la Russia che l'onor. Sonnino volle portare ad esempio. Ebbene la Russia quando ha visto 4 mesi fa, diminuire alquanto l'aggio-valuta, cioè il deprezzamento del rublo, e i produttori russi esser messi in allarme per la esportazione, cosa ha fatto il Governo? Ha aumentato i dazi della dogana. No, no, anche svitando la risposta sulla denuncia della Unione latina non resta un pelo asciutto degli altri argomenti edotti per mantenerla.

Anche nella questione degli spezzati scomparsi, che il ministro stesso non si spiega. Che il paese abbia fatto una scorta nascosta di quella piccola moneta coniatà con una lega inferiore di 835 di fino, chi lo può credere? Capirei se si trattasse degli scudi, ma 75 milioni di moneta divisionaria supposta incantinata dai privati è supposizione impossibile. Se mai, l'avrebbero fatta cogli scudi che sono coniatà a 900 di fino.

La morale è che questi 75 milioni paiono svaniti — lo stesso ministro confessa che non sa dove sieno — e che noi non abbiamo il diritto di coniare nemmeno 10 lire. Ci vanno delle somme di spezzati alle dogane, disse il ministro, ma le tenui somme che si versano sono in continua decrescenza, lo si vede nel fatto.

Del resto io non voglio abusare troppo della pazienza del Senato e finisco; ma finisco col dire all'onor. Sonnino: Ella propriamente nella risposta sua non si è mostrato pari a se stesso; energico e tenace nei suoi provvedimenti, qui mi è parso senza coraggio, non ha saputo ribattere un punto solo delle ragioni mie; perciò le saltò via. Onde io vedo con dispiacere che si protragga ancora il tempo e l'occasione di ripigliare la nostra libertà monetaria. Se mai

ci verremo per forza d'altri. Ella non avrà guadagnato che il merito di satellite d'astri maggiori.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Speravo che l'onorevole ministro del Tesoro si sarebbe limitato a rispondere alle domande dell'onorevole Rossi; ma egli è entrato nel merito dell'art. 20, ed ha affermato che, appunto per la virtù dei nuovi provvedimenti, si migliora la condizione della circolazione; ma ha taciuto delle osservazioni in contrario, onde nella mia relazione.

Rilevò, è vero, un punto di essa, che riguarda le riserve degli 80 milioni; ma quello, consentirà l'onorevole ministro, è un punto molto secondario dei rilievi che nella relazione sono stati fatti sugli articoli 20 e 21, che compongono un sol tutto.

Ora, per mio debito di relatore, farò brevissime avvertenze, che varranno a rilevare quella parte del discorso del senatore Rossi che si rannoda all'esame degli articoli, e quella piccola parte della risposta dell'onorevole ministro del Tesoro che riguarda la relazione.

E prima alla questione del senatore Rossi.

Quali sono le condizioni di fatto del nostro sistema monetario e di circolazione?

Dirò brevissime parole.

Il sistema monetario non esiste tra noi, fuorchè nel suo rappresentante, che è la carta; se oro od argento a pieno valore — e dico pieno valore nel senso della convenzione latina, perchè l'argento non ha mai pieno valore — se oro od argento esistono tra noi, non esistono nella loro funzione di moneta, non circolano, non possono circolare, perchè, ove circolassero quale moneta, non quale merce, non avrebbero che il valore della carta; ma questa val meno, intanto ha virtù, come l'oro, di liberare dai debiti, essa perciò scaccia questo dal mercato. E se in mercato apparisce, prende la sua qualità di merce non di meno che si negozia e si paga più caro colla moneta corrente, cioè coi biglietti: in paese, può servire quale merce, demonetizzandolo, o meglio accordandogli, in confronto della carta, che è la moneta legale, un prezzo maggiore di quel che dice il suo nome: ma in verità, non prezzo maggiore gli si dà,

ma prezzo giusto: chè la carta con cui si compara, pel suo deprezzamento, ha un prezzo realmente minore di quello che porta in fronte. Tutto ciò, per altro, non può avvenire per l'argento, che val meno dell'oro, e, se non monetato, val meno, come di presente, della carta: e, se lo si spedisce all'estero, non è già per soddisfare alle esigenze degli scambi.

In nessun paese a circolazione cartacea legale, quando questa è deprezzata, si può vedere l'oro alla pari di essa; oro non si dà mai per carta, salvo che con l'ammontare dell'agio.

Dunque siamo al regime di circolazione cartacea, rappresentante la moneta; la quale moneta consiste in quella di argento e oro.

Consiste nell'argento e nell'oro; ma badisi: nell'argento, in quanto esso sia e rimanga moneta internazionale; nell'oro, invece, pel suo intrinseco e pieno valore, si può avere, e si ha, di presente, la moneta universale.

In Italia poi l'argento è moneta internazionale, solo in virtù della convenzione latina, vale a dire solo in virtù di un artificio, equivalente a quello di una legale dichiarazione di corso forzoso internazionale, che eleva la materia dell'argento, coniato nella quantità, qualità e peso determinati dai patti, a dignità di moneta: che ne eleva cioè il valore a quello dell'oro, quantunque trattisi di materia monetata, che l'intero valore, quale merce, non ne ha. Ma poichè, malgrado il suo minor valore, l'argento monetato è elevato, per patto internazionale, a pieno valore, ne segue, che fra noi non può circolare, perchè sarebbe, come è stato, scacciato dalla carta, mentre, nei paesi dell'Unione, troverebbe, come vi ha trovato, il suo valore legale, che vi si agguaglia a quello dell'oro; ne segue ben pure che noi siamo sostanzialmente al regime teorico dell'unica moneta che è l'oro, rappresentata in fatto dalla carta, con la pienezza del suo valore legale nei pagamenti per legge o per contratto, col suo disagio, più o meno fluttuante, nelle contrattazioni libere, e nell'acquisto, dell'oro e anche nell'acquisto dell'argento monetato che gode il privilegio della moneta internazionale ricevuta a pieno valore.

Trovandoci in cotesto regime, assistiamo al fenomeno di veder prendere sempre più radice a un pregiudizio, che, con mio profondo dolore, vedo che non è straniero nemmeno al banco dei

ministri, o almeno al ministro del Tesoro e alla sua scuola, che qui, l'anno scorso, venne rappresentata dal sottosegretario di Stato pel Tesoro.

Per me è solenne pregiudizio il credere che, quando vi sia disagio nella carta, o agio sull'oro, riescano meglio protette le industrie nazionali. È un pregiudizio che lascio ai pregiudicati protezionisti, di un protezionismo in cui nemmeno entravano i protezionisti a base di larghi studi economici; ma non è mai, non che da ammettere, da tollerare nelle alte sfere della scienza e della pubblica amministrazione.

Si paga in oro in Russia e in Austria-Ungheria, come si paga in oro in Italia la dogana. Vuol dire che, quando delle merci vanno in quei paesi, devono poter ripagare col loro prezzo, che vi ottengono in carta oltre l'aggio per ragguagliarla al valor dell'oro, o che ottengono direttamente in oro, devono ripagare al produttore o all'intermediario che le spedisce, l'anticipazione fatta alla dogana, e devono poter fare riprendere sul mercato russo tutte le spese di produzione con quel poco o molto di utile che è necessario perchè l'impresa non fallisca, e perchè, possibilmente, vada bene. Ciò che dico della Russia e dell'Austria-Ungheria, vale pel Giappone, la China, le Indie.

Se si paga in moneta effettiva, che, secondo i luoghi, può valere il doppio, due terzi, la metà, un quarto in più, della moneta legale o cartacea deprezzata, la merce vi trova sempre il suo giusto prezzo: potrà parere svilita rispetto all'oro, o rincarata rispetto alla carta, ma varrà pur sempre tanto quanto è determinato dalla offerta e domanda; comprerà tanta merce o tanta moneta o segno rappresentativo, quanta, ridotta ciascuna al valore corrente, all'infuori da ogni illusione del valore nominale, esattamente rappresenterà, nel giudizio dei permutanti, la equivalenza della cosa che si dà e di quella che si riceve. In confronto alla carta quindi, la merce sarà pagata il doppio, la metà, il terzo, il quarto in più, se quella di tanto è deprezzata, finchè raggiunga il valore della moneta effettiva, che paghi l'intero valore della merce stessa. Nel rapporto con la dogana, si paga quel che si deve pagare: il dazio che pesa sulla merce, la quale si vende per quanto vale, non si deve pagare che in ragione del suo valore effettivo, non già in

quello rappresentato da una moneta legale deprezzata, e fluttuante sempre nel suo prezzo, rispetto alla moneta effettiva. Così la merce che viene in Italia, se non paga all'importatore oltre a tutte le spese, anche l'ammontare della dogana ragguagliato in oro, in Italia non viene. Se poi il prezzo dell'oro è uguale a quello della carta, o meno elevato che pel passato, per questa stessa cagione la merce sarà venduta in carta ad un prezzo minore di quello dei tempi in cui l'oro faceva agio, o maggiore agio.

Quando si elevano od abbassano i prezzi in confronto alla moneta cartacea, e rimangono gli stessi in confronto all'oro, non vi ha reale elevazione o ribasso; le cose o i servizi continuano a permutarsi con le stesse quantità di merci, serbano, cioè, nel loro prezzo, l'identica potenzialità di acquisto; l'elevazione o il ribasso son dovuti solamente alla fluttuazione dello strumento legale di cambio.

E avverrebbe altrettanto, ove, per cause dipendenti dalla produzione e dal prezzo dell'oro, seguisse rincaro o scemamento nel prezzo delle cose, senza alterazione nel loro rapporto circa alla potenzialità d'acquisto.

So che nelle fluttuazioni, non già del valore intrinseco dell'oro, chè, quanto a questo, per la loro lentezza, si rendono insensibili danni nelle quotidiane transazioni, ma dell'aggio dell'oro a corso forzoso, lavoratori, capitalisti, consumatori guadagnano o perdono. So che non vi è nulla di matematico negli effetti sui prezzi dovuti allo scemamento o all'elevazione della valuta legale. Ma so, ad un tempo, che non v'ha una legge economica la quale dimostri giovevole all'economia nazionale l'aggio dell'oro. Non vi è causa efficiente economica, scientifica, pratica, che dimostri, in pro delle industrie e del lavoro nazionale, alcuna benintesa e durevole utilità nell'elevazione nominale dei prezzi.

L'elevazione dei prezzi, determinata dall'aggio dell'oro, è sintomo di viziosi avviamenti degli scambi, e vale a restringere sempre più il mercato internazionale, ed anche l'interno; perchè il mercato interno, in tanto può mantenersi florido, in quanto possa trovare alimento dalle importazioni che provocano le esportazioni e fanno fiorire il mercato internazionale.

Tutto ciò che conturba, intristisce e scema lo scambio reale di prodotti con prodotti all'in-

terno e all'estero, rende onerosa e scarsamente produttiva l'attività nazionale; cara e stentata la vita. La bontà della valuta agevola gli scambi, alimenta la fiducia, incoraggia le transazioni.

Con l'aggio dell'oro e colla bontà della valuta, si può andare indietro, si può vivere e perfino migliorare: ma il bene non sarà mai dovuto alla viziosa circolazione; il male, in buona parte, sì.

Se queste sono verità indiscutibili, e non discusse mai, nella scienza e nella buona esperienza, ove ne sieno banditi i pregiudizi; io ritengo che l'Italia, per quanto tribolata dal suo sistema monetario e di circolazione, sia, sotto tale riguardo, in condizioni incomparabilmente superiori a quelle della Russia e dell'Austria; le quali, a parte i pesi del deprezzamento della loro valuta per via della circolazione cartacea, hanno l'altro guaio di un rappresentante monetario interno, l'argento, anche esso deprezzato, qualche volta anche in misura maggiore del segno rappresentativo.

L'Italia ha un deprezzamento del 4½, del 5 per cento; l'ha avuto di molto più.

Naturalmente; ognuno negozierebbe per fermarlo a 5, e c'è d'augurarsi che si fermi intorno a 5, che scemi ancora. Ma questo 5 sarà forse in alto rapporto col valore intrinseco dell'argento? Nemmeno per sogno.

Sciogliamo l'Unione latina, e coniamo liberamente moneta di argento. Ma che moneta sarà mai cotesto argento, fuorchè moneta a corso forzoso?

Se non fosse a corso forzoso, non dovrebbe avere la potenzialità di cambiarsi alla pari colla moneta d'oro o colla quantità d'oro rappresentato dal valor legale dell'argento? Non dovrebbe poter uscire dalle porte del paese; non dovrebbe poter trovare all'estero, a cambiarsi in oro, senza perdita?

Si dice, e si ripete, che miglioreremo le nostre condizioni monetarie, coniano argento; ma se questo facessimo, non faremmo altro che sostituire il conio dell'argento al torchio della carta. Con questa differenza, che il deprezzamento dell'argento, quale merce, è sestuplo e più, di presente, al confronto del deprezzamento della carta, ed è, se non superiore, di un terzo circa rispetto all'oro; mentre quello della carta proviene da cause vincibilissime tutte, e dipendenti dalle condizioni interne, ossia dalla

volontà, energia e buon indirizzo di Stato. La carta, infatti, si deprezia in ragione della quantità del credito di essa e dei mezzi di scambio: quantità, credito e mezzi di scambio, che possono essere, o ridursi, tali da esaurire del tutto il disagio suo, da mutarlo perfino in maggiore utilità rispetto all'oro; come avvenne in Francia nel periodo brevissimo di quel corso forzoso, in cui, trovandosi più vantaggio, per la maggior sicurezza e per il maggior comodo, nella carta, non vi si aveva disagio, ma vi si trovava aggio.

Dunque, la carta, potrà un giorno equivalere del tutto, anche tra noi, e per nome e per potenza d'acquisto all'oro; ed è bene ce la teniamo, finchè non sarà possibile decretare e mantenere il cambio a vista in oro: chè essa sarà pur sempre promessa e rappresentante di questo. L'argento invece, poichè ha e porta un deprezzamento assoluto e indiscutibile in tutta quella parte del suo valore intrinseco, che valore non è, ove diventi moneta meramente interna, affatto nazionale, come in Russia e in Austria-Ungheria, ci condannerà a perpetuo corso forzoso.

Ma noi, pigmei, demonetizziamo l'argento, questo patriarca, dice il senatore Rossi, della moneta: ma non demonetizziamo niente noi.

Volete che l'argento sia moneta, e volete perfino che sia moneta anche il bronzo? Volete che l'uno e l'altro sieno e restino moneta in compagnia perpetua dell'oro, senza nulla perdere del loro valore, senza patire disagio, potendo circolare liberamente in paese, e con la probabilità, senza bisogno di patti, che sieno volontariamente accettati all'estero? Volete veramente ciò? C'è un mezzo; ma unico, solo. Coniando il bronzo, incidete nel pezzo da monetare non già le parole indicanti il suo valore, ma quelle soltanto indicanti il suo peso e la sua qualità; adottate quel sistema di accertamento, o, come chiamate, di garanzia del peso e della qualità, quel sistema di conio che nulla torrà al valore della merce e, come tale, la lascerà buona a qualcosa, buona a essere pagata, sempre come merce, per non meno delle più piccole unità monetarie, del centesimo; fate altrettanto, e, con fondamento di buon successo, per l'argento, che, in un piccolo peso, può raccogliere il valore di una discreta unità monetaria. E così vedrete che il bronzo per iscarsissima parte, l'argento per molta, saranno moneta. Ma moneta quale merce, in

quanto portino, cioè, in sè stessi, una somma, una particella qualsiasi di capitale e di lavoro, o di quella tale utilità permutabile che permane nel peso monetato, non dovuta alla virtù o potenzialità che gli conferisce la legge, ma alla qualità propria di merce accertata nella sua indole e misura. Condizione essenziale dev'essere, in quello stato di cose, l'illimitata e libera coniazione; il valore come merce, al pari che di ogni altra merce, sarebbe determinato dalla concorrenza; essi non darebbero luogo ad aggio o a disaggio nel loro confronto o in quello dell'oro. Il pubblico e il mercato ne fisserebbero i rapporti quantitativi fra loro e con l'oro, e viceversa. Le leggi e le contrattazioni si riferirebbero all'una o all'altra moneta: tutte potrebbero coesistere; dove non è patto o legge in contrario, si potrebbe disporre che una sola sia la moneta, ed è inteso che questa dovrebbe essere l'oro; il rapporto con le altre, non dovrebbe mai essere determinato per legge, ma lasciato alla libertà dei cittadini e dei contraenti.

Ma ognuno intende che, nella nostra ipotesi, che è pur quella della scienza, non avendo più del bronzo che, in piccola quantità, mal si presta a rappresentare alcun valore; l'argento non circolerebbe più per disposizione di leggi e quale moneta, ma quale merce monetata al suo giusto valore: chè esso, come abbiamo veduto, se, e in quanto ha valore derivante dalla legge, non ha propriamente valore pieno nel senso economico, cioè della verità e della libertà degli scambi; ma ha valore legale, cioè per virtù della costrizione.

In questa condizione di cose, quale sarebbe l'utilità di affrettare lo scioglimento dell'Unione latina? Ma qual'è, d'altra parte, l'utilità di conservarla, se noi, atteso il nostro sistema cartaceo, moneta argentea non possiamo mantenerla in circolazione? Conservarla, a noi non nuoce; toglierla, non giova.

Riservate la questione del conio dell'argento per quando, togliendosi il corso forzoso, si potesse in paese mantenere tanta moneta d'argento che, attesa la sua limitazione, potesse conservare per propria virtù il valore dell'oro. Non sarebbe perciò moneta a pieno valore; ma vi equivarrebbe, in causa della legge, che la terrebbe in quantità inferiore al bisogno; come avviene per i paesi dell'Unione latina.

Ma si vuol libertà di coniare oggi dell'argento, colla concorrenza di un miliardo e 800 milioni di carta: in tale stato, per quanto l'argento sia deprezzato solo del 25 o 35 per cento quale merce, farà aggio sulla carta e sarà tesoriizzato. Eppure, io lo so, il vedere che la moneta argentea è scacciata dalla carta ed è tesoriizzata, dà origine ad un altro pregiudizio, di credere che la moneta d'argento valga qualche cosa di più della carta, quand'anche questa non perda che il 5 per cento circa.

Quando la carta, per una inverosimile esagerata sua emissione, diverrà uno straccio, quando non troverà prontezza di scambio, quando perderà la virtù di pagamento, io lo capisco che l'argento sarà pur sempre qualche cosa, e perfino il bronzo sarà qualche cosa di meglio di carta cosiffatta. Ma noi non siamo in coteste condizioni.

Le fatte osservazioni bastano per ciò che riguarda la tesi del senatore Rossi; rispetto a cui, mi associo pienamente alle considerazioni dell'onorevole ministro del Tesoro, il quale diceva in sostanza: pare che il senatore Rossi brami il disaggio, l'alto disaggio della carta; ed io aggiungo che egli brama la perpetuazione del corso forzoso, come quello che renderà perpetuo lo svilimento della carta.

È un errore codesto; e me ne duole, perchè egli, grande industriale, secondo me inciampa in un pregiudizio che, se non nocevole nelle sue presenti condizioni, potrebbe un giorno o l'altro riuscire fatale anche a lui stesso. Ma l'onorevole Rossi dice: adagio, tra non avere affatto moneta, e averne una di minor pregio, io accetto questa. Ma se la volete di minor pregio, io rispondo, accettate pure quella di minor pregio intrinseco; ma smettete dal volerla elevare a livello dell'oro. Se poi vi accontentate di non elevarla a livello dell'oro, voi non fate che decretare di doversi accettare la vostra moneta per quel pregio che ha.

In tal caso, però, lo scudo non deve per legge stare nel rapporto legale di un quarto al margengo; non deve chiamarsi scudo, ma deve solo chiamarsi quel numero di grammi di argento che contiene; e così si potrà accattare il margengo, o pagare, come pel margengo, con quella quantità di pezzi e frazioni di pezzi, occorrenti a comperarlo con la merce argento.

Invece, voi non volete codesto: volete che

lo scudo nel paese valga un quarto di marengo: ma dovete avvedervi allora che, in quanto elevate lo scudo per costrizione di legge al di là del suo valore come merce, voi non fate che decretare il corso forzoso, peggiore di quello della carta, poichè la moneta d'argento è più incomoda e men sicura della carta.

Io riconosco che il problema è arruffato fra noi. Come si potrà risolverlo?

Siamo, o almeno ci diciamo, tutti nemici del corso forzoso. Ma, finora, non ho conosciuto alcuno in Italia che davvero lo sia stato e lo sia tanto quanto me.

La fatalità porta che ci troviamo nello scorcio del secolo decimonono, e non si è fatto dal 1870, non voglio parlare di più innanzi, che un lavoro ostile ad ogni conato di buona soluzione del problema, e siamo stati spinti sempre più indietro.

L'onorevole ministro del Tesoro, l'anno scorso, riconobbe vulnerata la condizione della circolazione bancaria, e venne con un programma netto che io mi feci un dovere, su tal punto, di appoggiare.

Ei disse: facciamo sì che si renda possibile, nel più breve periodo di tempo, la ripresa dei pagamenti in moneta effettiva. E, poichè la causa unica per cui questo fatto, cotanto importante all'economia del paese e dello Stato, è la condizione di fatto dei Banchi, la circolazione loro - e il ministro l'ha ripetuto oggi, - troviamo modo di correggere, di risanare cotesta viziosa circolazione.

Primo, fondamentale mezzo, ei rilevò, è questo: Separiamo realmente, veracemente, la carta a debito dei Banchi da quella a debito dello Stato; e, rispetto ai Banchi, decretiamo, non già il cambio in moneta effettiva, perchè ciò significherebbe costringerli a chiudere gli sportelli, o a venire spogliati, ma il cambio in moneta cartacea garantita. E la sola moneta cartacea garantita è quella che è a debito dello Stato.

In vista di questo, il ministro del Tesoro, con uno dei decreti, sulla cui sostanza è inutile tornare, tanto più che ebbe l'indulgenza del Parlamento l'anno scorso e l'ha riavuta ora, in uno dei suoi decreti tornò a decretare il corso forzoso, sospendendo, da una mano, l'obbligo di cambiare a vista i biglietti dello Stato, facendo obbligo, dall'altra, alle Banche, di cambiare i loro biglietti in quelli di Stato, od in

moneta effettiva, incassando l'aggio dell'oro al valore di Borsa.

Concetto correttissimo, in senso scientifico, giuridico, tecnico, e pratico.

Quale mezzo al fine, elevò la carta a debito dello Stato a 400 milioni, dei quali 65 rappresentano l'esonerazione della Banca dal peso di tenere la somma anticipata pel pagamento del debito per stock dei tabacchi, alla disciolta Regia, e dello Stato, dall'obbligo di pagare gli interessi.

La carta, che era presso a 333 milioni, residuo di quella famosa abolizione del 1881, fu arrotondata così a 400 milioni.

Ma ciò non basta, perchè le Banche, tenendo in circolazione intorno ad un miliardo e duecento milioni di carta, poco si sarebbero potute servire pel cambio coi propri, dei biglietti di Stato, che, limitati a 400 milioni, per una buona metà restano nelle casse pubbliche dello Stato o dei privati, e l'altra è in continua circolazione.

Portiamo i 400 milioni a 600, pensò quindi il ministro del Tesoro; così alle Banche si darà modo di cambiare, a cassa pronta, con moneta o con biglietti di Stato. E, per dar mezzo allo Stato di affrettare la cessazione del corso forzoso, sequestriamo, nel suo interesse, 200 milioni della valuta d'oro che forma parte della riserva delle Banche. Intanto questi 200 milioni resteranno vincolati quale garanzia dei biglietti propri delle Banche.

Aggiungasi che, dandosi ai 200 milioni in oro, l'equivalente in biglietti di Stato, con questi non si sarebbe accresciuta la circolazione, ma si sarebbe dato modo alle Banche di soddisfare largamente alla domanda del cambio dei biglietti propri.

Nella Camera dei deputati il pensiero piacque; perchè è da notare, a lode di chi fu colà relatore dei provvedimenti finanziari dell'anno scorso, che egli stesso, da deputato, si era fatto promotore, quando venne in discussione la legge bancaria del 1879, di speciali disposizioni intese a favorire la reale cessazione del corso legale dei biglietti di Banca, massimo ostacolo alla ripresa dei pagamenti in moneta metallica; e perciò era stato illuminato e sagace cooperatore nella legge medesima che fissava i principi e gettava le basi saldissime della definitiva risoluzione della famosa questione bancaria.

Ora quel deputato, che gli elettori si presero poi il divertimento di non rimandare alla Camera, era entrato nell'ordine d'idee di coloro che volevano sciogliere la questione del corso forzoso, facendo precedere però il risanamento dei Banchi. Ebbene, nella discussione dei provvedimenti finanziari dello scorso anno, quel deputato ragionò così: giacchè avete affermato il principio di dover risanare, operandone la graduale limitazione, la circolazione bancaria, completiamolo nell'ordine dei mezzi: non solamente seicento milioni debbono esservi di biglietti di Stato, di cui 200 rappresentati da oro, ma 800 milioni, e degli altri 200 non potrà farsi emissione fuorchè nella misura affatto equivalente a riserva metallica. Ministero e Camera accettarono.

Il Governo se ne fa difensore in Senato; e diventa legge la potestà di elevare ad 800 milioni i biglietti di Stato.

Notiamo intanto, che si è ritardata alquanto la esecuzione della fabbricazione e consegna dei 200 milioni, che devono rappresentare la riserva aurea immobilizzata per egual somma.

A correlativa richiesta, in proposito, della Commissione di finanze, l'onorevole ministro inviò una risposta inserita nella mia relazione.

Egli rimuove i dubbi, giustifica il ritardo, ma assicura che quella parte della legge sarà un fatto compiuto da qui a poco.

Ma il signor ministro i 400 milioni che dovevano essere garantiti da integrale valuta effettiva, e però questa doveva aversi pronta per quando fosse decretato il cambio in moneta, li riduce ora a 290: onde, complessivamente, la carta di Stato da 800 scende a 690 milioni.

Ma, così ridotta, è di tutta evidenza che si è minata una delle basi su cui doveva elevarsi l'edificio di una vicina ripresa di pagamenti in moneta effettiva; ed essendo facoltà il provvedere anche la parte che resta, è da credere, sino almeno a diverso programma, che se ne voglia abbandonare l'idea.

I 200 milioni in oro si sarebbero potuti avere senza grandi sforzi.

Riducendoli a 90, si dà prova che voglia abbandonarsi tutta quanta l'idea; non basterebbero forse, ove anche si procurassero, al fine. Del resto, si mantiene dell'idea la parvenza;

chè si salva l'aritmetica, guastando però l'economia politica.

Il ministro del Tesoro dice che non muta niente, lascia, migliora, anzi, le cose quali furono stabilite con la legge del 1894.

I 110 milioni che tolgo dagli 800 di carta di Stato, io surrogo, osserva, coi 110 milioni dei buoni di una e due lire.

Ma i buoni di una e due lire erano deliberati con la legge del 1894, e non formavano conto negli 800 di biglietti di Stato. Non erano nè sono moneta con cui si possono scambiare i biglietti di Banca. I buoni di una e due lire hanno una riserva integrale di uno scarso valore sì, ma nominalmente equivalente, cioè gli spezzati italiani d'argento, i quali non possono rivedere la luce del sole, nell'ipotesi di ripresa di cambio di biglietti di Stato o di Banca.

Non è più esatto, più vero anzi, il dire che gli 800 milioni li avete ridotto a 690?

Questo far figurare che, con la legge che discutiamo, i biglietti di Stato saranno sempre per 800 milioni; questo voler rendere meno sensibile il mutamento di programma, occorreva non si facesse. Sarebbe stato più netto il dire: I principî miei del 1895, non sono più quelli del 1894.

E che non siano più quelli, lo dice il fatto che l'onorevole ministro compie, contemporaneamente allo scemamento delle garanzie per la ripresa dei pagamenti in moneta metallica, e per il sicuro e pronto scambio dei biglietti di Banca in quelli di Stato: compie, io dico, una grande riforma, che, pare, abbia sollevato gli applausi dell'universale, vale a dire decreta il passaggio del servizio di Tesoreria alla Banca d'Italia.

Intorno a cotesta riforma, particolarmente e solamente il relatore, come ha notato nella sua relazione sul bilancio del Tesoro, è stato ed è contrario. E ciò in omaggio a quel medesimo concetto che l'onorevole ministro aveva propugnato e fatto trionfare l'anno scorso.

Difatti, che cosa aveva detto, l'anno scorso, il ministro del Tesoro, volendo rendere attuoso l'obbligo dei Banchi di cambiare a pronta cassa, in biglietti di Stato, i propri biglietti?

Aveva detto e ripetuto, che si doveva persuadere il pubblico di preferire, per trovarsi premunito contro i sinistri eventi, i biglietti di Stato, e però di correre alle Banche per otte-

nerli in cambio dei biglietti di esse; e dovevano mettersi in misura, le Banche, di non mancare di biglietti di Stato per compiere il cambio dei propri: tutto ciò giovava al risanamento della carta bancaria. Badisi, non fu mai discorso di risanamento di biglietti di Stato, ma di quelli di banca.

Il risanamento si sarebbe affrettato con la graduale e crescente restrizione dei biglietti bancari.

Quel sistema avrebbe agito, scrisse e ripeté più volte il ministro Sonnino, in modo automatico per restringere e risanare la circolazione bancaria.

Ed è inutile illuderci: la circolazione non si risanerà mai, se non sarà ridotta a meno della metà di quel che è al presente.

Ma non sia la metà; si cominci col 20, si vada innanzi col 25, si giunga almeno al 30 per cento di scemamento; e si avrà che, con ciò, nel corso di 2 o 3 anni, e con la raccolta di un nuovo capitale per la Banca, con l'assoluta astensione dal pagamento di qualsiasi dividendo, che si prende dal capitale o dai fondi che devono garantire i portatori di biglietti; con la liquidazione di una parte delle immobilizzazioni; con tutto ciò il miglioramento, il risanamento delle condizioni della Banca d'Italia sarà possibile; e più e meglio di esso, quello dei Banchi di Napoli e di Sicilia, che non devono dare dividendo.

Ma, lungi dal procedere per quella via; no, signori: ecco, servizio di tesoreria alla Banca d'Italia! E che cosa significa cotesto? Le casse della Banca divengono quelle dello Stato, e viceversa; significa deplorabile confusione, per volontà del legislatore, dei biglietti di banca e dei biglietti di Stato; assenza di qualsiasi motivo di chiedere il cambio dei biglietti bancari, sostanziale responsabilità di Stato di rispondere, nell'ipotesi di un sinistro, dei biglietti bancari.

E di vero, per quanto la Banca non abbia corso forzoso ma solo corso legale, rimarrà affatto teorico, dopo le innovazioni del 1895, il principio del cambio a vista in biglietti di Stato, come teorico, per essa e pel Tesoro, era stato l'obbligo di cambiare i biglietti in moneta effettiva, finchè col decreto Sonnino del 1894 non si pose fine alla finzione.

Nessuno avrà più interesse di cambiare a vista biglietti di banca con biglietti di Stato.

Se qualcuno lo tenta, le cento casse della Banca, provviste di suoi e di biglietti di Stato, se ne rideranno; cambieranno senza scomodarsi e senza ritirare un sol biglietto proprio dalla circolazione: a decine di migliaia, tutti i giorni, essendo i pagamenti suoi e gl'incassi; e le proprie casse essendo sempre buone agli uni e agli altri.

La Banca tiene in circolazione tutti quanti i propri biglietti, e se vuole può tesORIZZARE, senza alcuna spesa, quanti ne vuole, di quelli di Stato. Il Tesoro invece non avrà alcuna cura o interesse a preferire i propri a quelli di banca e cooperarsi, con più o meno inconsapevolezza, a tenere in circolazione la carta bancaria.

Del resto, come potrà mai il Tesoro ragionevolmente esercitare il diritto di esigere in proprio il cambio dei biglietti bancari, quando, credendo di risolvere un gran problema, in un momento in cui sono tutt'altro che avviati al risanamento i Banchi e la Banca d'Italia in capo, questa ei fa donna delle casse dello Stato?

Nè si dica che sia rimedio contro il passaggio delle tesorerie alla Banca d'Italia, il disimpegno dei Banchi meridionali dalla riscontrata. Può essere un qualche rimedio ai danni che lor vengono dalla concessione fatta alla Banca, ma non solo non è rimedio per il risanamento della carta bancaria per via della restrizione, ma è causa d'espansione e di perpetua malsania cartacea.

Non ha fatto, l'onorevole Sonnino, che recedere completamente dal sistema di risanamento della carta bancaria. Il lavoro efficace, non solamente automatico, il lavoro efficace di riduzione della circolazione, è stato abbandonato. Nel nuovo sistema, non si considera un male il tenere in mercato tutta quanta la massa dei biglietti di banca. Sostanzialmente, si ritorna al sistema della espansione; così verranno dei momenti, nei quali si potrà parlare perfino di aumento di circolazione, a prescindere che, durante le condizioni morbose di essa, non valgono accorgimento e vigilanza per preservare assolutamente dagli abusi.

Ma a che pro, domando io, il nuovo sistema? E qui entra la questione dell'articolo 20, che si completa con l'articolo 21. A che pro distrarre, io domando, 80 milioni dalla riserva, per 60 in oro, e per 20 in spezzati d'argento?

Per migliorare la circolazione di Stato, risanarla, garantirla di fronte al pubblico?

Ma il pubblico non chiede garanzia pei vostri biglietti inconvertibili in una riserva aurea intangibile. Sarebbe la riserva una vera garanzia, ove teneste aperte le Casse al pronto cambio dei vostri biglietti. Ma, se cambio non ci ha da essere, nessuno derà la più piccola importanza alla giacenza vincolata di quella riserva; attenderà, per mutar parere, che, dietro nuove leggi e decreti sia provveduto al ritiro di quei biglietti, cioè al pagamento del debito di Stato. Al pubblico basta intanto sapere chi è il suo debitore. E sa bene che, quando lo Stato è il debitore, quegli cioè che è debitore di 13 o 14 miliardi all' Italia ed allo straniero, con ciò solo ha avuto tutte le immaginabili garanzie.

Uno Stato con un miliardo e 600 milioni di entrata, ha bisogno d'andare a consegnare ottanta milioni di garanzia specifica, ossia il 20 per cento di riserva, per dare e mantenere credito ai propri biglietti. Ben altre sono le cause di cotesto credito.

Del resto i 60 milioni in oro potranno essere utili in gravi contingenze; e voi stessi nel momento in cui avete dovuto riprendere gli spezzati d'argento, per qualche momento, ve ne siete valso, e, non soltanto voi, ma anche i vostri predecessori per bisogni anche più gravi.

Questa certezza assoluta che non vi sarà bisogno di oro, mentre che siamo ancora al corso forzoso e siamo cotanto, passivi verso lo straniero, d'onde può venire?

Nè dite che basteranno all'uopo i 20 milioni in oro residuali. Chè, lo vedeste l'anno scorso, il fondo di Cassa aureo, era stato alleggerito di ben oltre 20 milioni.

Vincolate alla carta la riserva aurea: ma, questa, tenendo sempre disponibile, mai distraendo per farne carta, avrebbe dovuto mirarsi ad accrescere anzi per i gravi bisogni, le imprevedibili contingenze del Tesoro.

In ogni modo, io domando, come mai potete presentare la riserva ai vostri biglietti tolta al Tesoro, quale mezzo di risanamento della circolazione, e di preparazione della ripresa dei pagamenti in moneta effettiva? Non vale, quella riserva, a rendere attuoso l'obbligo di cambiare a pronta cassa i biglietti di Stato; non vale ad affrettare il momento della ripresa del pagamento.

Perchè, se tutta la difficoltà per tale ripresa sta, l'avete testè ripetuto voi stessi, nelle condizioni dei Banchi che non possono cambiare in moneta, io chiedo: perchè nella perspicace potenza del signor ministro del Tesoro, e dei suoi colleghi, non si è cercato di affrontare il problema dalla radice?

Ma dunque l'Italia economica, il credito dello Stato, devono essere legati perpetuamente al carro di Istituti che, per ragioni che non è ora il momento di discutere, fecero e subirono tanto male?

Se i Banchi potessero pagare i propri biglietti, non ci sarebbe corso forzoso. Lo sapete voi; lo sappiamo tutti.

Ma io domando allora: in che consiste questo altissimo interesse di mantenere, di tirare in lungo, la vita malsana dei Banchi? Il capitale dei quali, sostanzialmente, in senso commerciale, affatto svanito? Il capitale dei quali non è quello del prezzo delle azioni, che valore alcuno non avrebbero ov'esso non più rappresentasse e, forse, con esagerazione la valuta del privilegio, che, con generale iattura, si continua a dare?

Perchè non si persevera nel concetto dell'anno scorso, fino al punto di liberare questi Banchi da quella commedia del loro imprestito di carta allo Stato, per le così dette anticipazioni statutarie? Vera e propria commedia; perchè quella carta non è che aumento di circolazione senza aumento proporzionale di riserva, senza l'ombra di garanzia dei Banchi che non han più capitale disponibile, che, in ogni caso, mal garantiscono i propri biglietti.

Eppure lo Stato che ricorre ai torchi delle Banche per avere biglietti il cui valore è tratto solo dalla propria sua firma, subisce in pro delle Banche un qualche onere!

Perchè, per i suoi imprescindibili, inattesi bisogni, il Tesoro, entro gli stessi confini del suo diritto verso le Banche, non accresce la propria carta, vincolandola, rinserrandola nelle Casse pubbliche, dandola alla Cassa dei depositi e prestiti? In tal modo, eviterebbe un fatale e nocivo aumento della carta bancaria, e una ragione di maggiore confusione con quella di Stato.

A me pare, a dir franco, e lo dico con dolore, e l'onor. ministro deve riconoscere che mi ci ha tratto lui alle fatte considerazioni, coll'apologia che ha voluto fare dei suoi due articoli,

a me pare che la politica del 1895, contraddica ai fini di risanare la circolazione, e d'affrettare il modo di riprendere i pagamenti in moneta metallica.

E a ciò concorrono le nuove concessioni di ritardare la liquidazione delle immobilizzazioni, e le tolleranze nel permettere si dia il dividendo.

A me tutto ciò duole; perchè sono dell'opinione opposta del senatore Rossi, in ordine a corso forzoso. Io credo, col ministro, che è possibilissima la ripresa non lontana dei pagamenti in moneta effettiva, purchè si adoperi il Governo a costringere gli istituti di emissione a porsi in regola.

E questo non sarà il finimondo per l'Italia, che ha affrontato danni a miliardi.

Uno, due, tre, cinque anni al massimo, sarebbero più che sufficienti per costringerli a mettersi a posto. Lo Stato lo può facilmente, perchè ha 400,000,000 di biglietti propri, i quali, col sistema del ministro del Tesoro, vengono ridotti a 320; e questi avrebbero, potrebbero avere, sempre il privilegio della piccola moneta.

E, se domani egli attuasse un'idea che fu annunciata ai tempi eroici, quando il Parlamento era a Firenze; vale a dire che ogni contribuente nei suoi pagamenti dovesse portare un quinto, un decimo, un ventesimo del suo dare, secondo l'importanza di esso, in carta di Stato: allora la carta di Stato, limitata a circa 300,000,000 di lire, non solo non patirebbe disagio, ma farebbe aggio.

Dunque, ridotti a 300 o 320,000,000 i biglietti di Stato, dipenderebbe dal Governo il proclamare la cessazione del corso forzoso. Dappoichè, senza alcun onere o sforzo suo, i 200,000,000, che rappresentano l'oro tolto alla riserva delle Banche si annullerebbero mediante la restituzione della riserva stessa alle medesime; e gli altri 90,000,000, da potere emettere contro riserva integrale, riscatterebbero a pronta cassa, i biglietti medesimi, cambiandoli con la moneta.

Il corso forzoso si dovrebbe pur togliere, previi temperamenti; si tratterebbe di preparare la ripresa dei pagamenti in moneta effettiva: si potrà conservare il corso legale, o predisporne la cessazione attuando disposizioni analoghe a quelle della legge del 1879; si potranno dare delle agevolezze; ma si deve incessantemente,

e senza colpevoli ritardi, incedere nella via del ritorno alla moneta.

Questo si sperava col sistema dell'anno scorso; ma ora ne siamo invece più lontani: ci si dà una prospettiva di qualche decina di anni. E che avverrà intanto?

Se poi, malgrado l'evidenza delle cose, l'onorevole ministro si ostinerà nell'affermare che il sistema del 1895 è continuativo, e migliore perfino di quelli del 1894, io potrò rispondergli, narrando quanto mi eccorse di conoscere a proposito della costruzione di una certa linea ferroviaria; la quale avrebbe dovuto avere determinate pendenze e contropendenze, tutte quante si miti da farne una linea delle migliori: ma si trovarono corpi tecnici, che, pur vedendo alterate e stranamente peggiorate, e pendenze e contropendenze, pur vedendo sparire i trafori, che, per far piana la via, erano in progetto, e venivano pagati, giudicarono che la via diventava migliore con le proposte varianti; e fu così decretato, e fu attuato tutto quanto il piano di innovazioni voluto dagli interessati; l'opera esiste, e per secoli deporrà del sapere, e di altro ancora, che sovrintende alla cosa pubblica tra noi, deporrà della verità affermata e da corpi tecnici e da autorità.

Il senatore Rossi ha parlato dell'economia nazionale; e appunto ad essa, e a ciascuna e a tutte le industrie, e a tutta la vita del paese e dello Stato, si rannoda la questione monetaria e della circolazione.

Lo creda l'onor. ministro, la questione della priorità della finanza sulla economia, non istà nei termini in cui egli ieri la poneva. Se dovesse risolversi da socialisti di Stato, starebbe, forse, in quei termini. Quando l'onor. ministro del Tesoro ha accennato al ministro Magliani, come a colui, che voleva fecondare la ricchezza pubblica moltiplicando ferrovie e accrescendo spese, ha detto una verità di fatto; ma, rispetto all'autore cui l'attribuisce, è caduto in un'esagerazione. Il ministro Magliani accettava la politica che gli si faceva possibile per andare avanti. Non è già ch'ei non riconoscesse il danno che il sistema di abolizione del corso forzoso, da lui adottato nel 1881, poteva portare al paese. Non è che egli, il Magliani, come mostrò con le sue dichiarazioni fatte in Senato quando altri gliene moveva appunto, giudicasse, che l'abolizione sarebbe stata seguita da immediata legge di ri-

forma bancaria. Non è che riconoscesse innocuo tutto il lavoro per l'alterazione del sistema doganale, tutto il lavoro per la preparazione delle tariffe generali. Non è che disconoscesse che da tutto ciò ne sarebbe venuto male anziché bene; no. L'intelletto l'aveva lucidissimo, il ministro Magliani; la dottrina non gli mancava; era mera questione di fibra: e, come nel suo primo Ministero fece benissimo, perchè la fortuna lo pose in buona compagnia; cedette, nel secondo, sempre più, alla politica. Ma quello del Magliani non era, ai tempi cui l'onorevole ministro accenna, l'indirizzo in pro dell'economia nazionale; era contro l'economia nazionale, e sostanzialmente contro l'economia di Stato, cioè contro la finanza.

Ma, quando si solleva la questione che ha mosso ieri l'onor. Vitelleschi, nei termini di doversi dare precedenza al miglioramento delle condizioni economiche su quello della finanza; pur concedendo di doversi abbandonare qualsiasi cronologia, non si potrà negare che, contemporaneamente, sia da mirare all'uno e all'altro obbietto; e che non vi abbia ad essere alcun provvedimento di carattere finanziario, il quale, direttamente o indirettamente, nocca al miglioramento, anzi alla conservazione dell'economia nazionale; e che si abbia ad utilizzare di urgenza, tutta quella massa di ricchezza pubblica, ferrovie, navigazione, poste e telegrafi, la quale si lascia giacente: in somma non si potrà ammettere che non si abbia a far niente per l'economia nazionale o nessun pensiero si debba volgere all'eliminazione, alla limitazione almeno, delle cause perturbatrici, anzi con indifferenza si abbia a tollerare che le precedenti si ribadiscano e altre perturbazioni si apportino. In questo senso c'è un mondo di differenza tra un beninteso indirizzo, e quello che è di fatto in una politica finanziaria che aspira ad avere precedenza sulla politica economica. Non si tratta di mera precedenza, ma di offesa permanente, progressiva, all'economia nazionale, e d'insanabile pregiudizio della finanza, comechè aritmeticamente dissimulato. Lo dissi un'altra volta: il maggior contingente del bene non si può ottenere che dai ministri della pubblica economia, dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi.

Ma il ministro delle finanze, e più di lui quello del Tesoro, vogliono rappresentare l'avvenire.

Di fatti, è sparito, non solo dai progetti di legge, ma anche dalla discussione, il ministro di agricoltura e commercio. Io non nego che, per sapere, e per virtù cittadine, può essere bene rappresentato dai suoi colleghi: ma certi atti e certi indirizzi fanno sorgere dei gravi dubbi in contrario.

Io lo ripeto: non è gretta questione di finanza, è questione monetaria, è questione di circolazione, e più tardi questione doganale e di dazi di confine; è dovere siano considerate alla stregua delle esigenze della buona economia politica, e che ad esse rispondano gli onestissimi intenti che si prefiggono i ministri. Ma provvedimenti che contraddicono a cotesti intenti noi ne abbiamo non pochi, malgrado che per essi si spera nell'effetto benefico indiretto.

Io desidererei e pregherei vivamente il Ministero a non attuare quella parte di disposizioni intorno alla circolazione che, rimessa alla sua facoltà, può nuocere a un ben'inteso indirizzo, e a insistere invece nell'esercizio delle potestà che conducano al fine che egli mostra voler raggiungere.

Per fortuna, quelle che andiamo a votare, non sono di per sé stessi nè giovevoli, nè nocive, perchè non vi è alcun fatto da necessariamente compiere.

Veda ancora l'onorevole ministro del Tesoro, se, confrontando gli atti e le parole del 1895 con quelli del 1894, si sia egli sempre mantenuto in perfetta armonia coi sentimenti e gli atti allora manifestati e compiuti. Se si persuaderà del contrario, o, ancorchè non se ne persuadesse, se riconoscerà che si possa e debba battere una via, che ci metta alquanto in misura di raggiungere con la massima economia di tempo, con sicurezza e buon successo, quei fini, che egli tuttavia si prefigge, io gliene sarò personalmente grato (*Approvazioni*).

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Non per prolungare la discussione, specialmente trattandosi di due articoli, che sono, come ben disse l'onorevole Majorana, abbastanza innocui, e che mirano soltanto a porre un freno al ministro del Tesoro, e non a cambiare le condizioni vere e proprie della circolazione; ma per rispondere

ad alcuni appunti troppo personali, mi permetta il Senato di replicare poche parole.

L'onorevole Majorana-Calatabiano dice che io ho cambiato sistema, che ho derogato col presente disegno di legge a quanto ho cercato di fare l'anno scorso; e che mentre allora tendeva a restringere la circolazione, ora con questi provvedimenti accenno alla tendenza di allargarla.

Ora io credo che l'onorevole Majorana si sia completamente ingannato intorno al significato di questi articoli.

Mi sia permesso un breve paragone tra le cifre dell'anno scorso e quelle che verrebbero ad uscire da questi articoli.

L'anno scorso si votò che i biglietti di Stato, allo scoperto da ogni riserva metallica potessero giungere a 400 milioni; si aggiunse che si potevano emettere 200 milioni in biglietti da dare alle Banche contro altrettanto oro da immobilizzare, biglietti coi quali le Banche avrebbero potuto fare più facilmente il baratto dei propri senza senza subir le conseguenze del cambio in metallo.

La mia proposta fatta alla Camera nello scorso anno si limitava a questo, di portare il limite della emissione dei biglietti dello Stato a 600 milioni.

Oltre questi biglietti di Stato propriamente detti, vi era però una emissione autorizzata di 110 milioni di buoni di Cassa contro un'immobilizzazione di spezzati.

La Commissione della Camera si preoccupò del timore vivissimo che avevano gli Istituti di emissione, specialmente la Banca d'Italia, perchè gli altri Istituti non correvano così direttamente il pericolo, che ci fosse un'incetta di biglietti di Stato, in qualche momento, in guisa da render difficile la provvista dei biglietti medesimi necessaria per fronteggiare e le domande di cambio e le riforniture delle scorte di riserva.

Allora il relatore della Commissione della Camera volle aggiungere un articolo che autorizzasse il Tesoro a emettere senza limite biglietti di Stato interamente coperti. Così venne la prima proposta dalla Commissione della Camera.

Io accettai il concetto, ma volli che si mettesse un limite, e indicai il limite di 200 milioni, accettato dalla Commissione.

Accettai il concetto, perchè voleva assicurare

gli istituti di emissione intorno alla possibilità della mancanza di biglietti di Stato in certi momenti, e perchè io stesso, ministro del Tesoro, nei gravi frangenti in cui ci trovavamo l'anno scorso, colle condizioni gravi del bilancio, gravissime del credito, con una legge che addossava al Tesoro un onere di 48 milioni per spese alle quali prima si sarebbe fatto fronte coll'emissione di titoli, io non mi fidavo di disarmare totalmente il Tesoro, che avrebbe dovuto altrimenti tenere in cassa una forte riserva metallica, senza potere in certi momenti difficili disporre per coprire una emissione di biglietti. Pensai quindi che questa facoltà che rassicurava, da una parte gli istituti, poteva far comodo al ministro del Tesoro in momenti di difficoltà.

Questa fu la ragione per cui accettai il concetto della Commissione della Camera.

Ne seguì che, per effetto della legge 22 luglio 1894, vi erano 400 milioni di biglietti di Stato allo scoperto, si doveva provvedere all'emissione di 200 milioni di biglietti da consegnarsi agli istituti contro immobilizzazione di oro, e si poteva provvedere all'emissione di altri 200 milioni di biglietti contro piena riserva metallica, e per di più era in corso una emissione di 110 milioni di lire in buoni di Cassa coperti da valuta d'argento divisionale.

Ciò che fa un totale di 910 milioni, fatta pur astrazione dalla possibilità di poter emettere altri buoni, quando aumentassero gli spezzati.

Che cosa si fa quest'anno? Questa cifra di 910 milioni viene ridotta a 800. Ora questa non è espansione di circolazione, ma a me pare restrizione, se le parole vogliono dire qualche cosa. E non solo il tutto insieme della circolazione viene ridotta a 800 milioni, ma viene tolta la possibilità di emettere nuovi buoni, contro nuove immobilizzazioni di spezzati. Ma non basta ancora.

I 400 milioni di biglietti di Stato allo scoperto già emessi, vengono ridotti a 320; perchè 80 milioni di quel fondo di cassa del quale qualunque ministro del Tesoro avrebbe potuto servirsi, per emettere altri biglietti, in forza della legge del 22 luglio 1894, vengono, invece, immobilizzati contro biglietti già emessi. Il che significa restrizione di circolazione, poichè quel fondo di 100 milioni che sta nelle casse del Tesoro è una tentazione continua per il ministro

del Tesoro di emettere 100 milioni di biglietti, dopo la facoltà che gli è stata data colla legge dell'anno scorso. Infatti egli potrebbe cavare 100 milioni di biglietti e pagare 100 milioni di debiti, senza perdere un centesimo, perchè non ha che da immobilizzare i 100 milioni che ha già in cassa.

Per levare di mezzo questa tentazione a me medesimo e a chiunque succedesse a me, ho proposto di ridurre da 400 a 320 milioni la circolazione scoperta dei biglietti di Stato.

Se questo non è limitare le proprie facoltà, e diminuire la circolazione, le parole mutano di significato.

Io come ministro del Tesoro da quest'articolo cavo questa sola conseguenza che contro 100 milioni che ho oggi ho di fondo metallico disponibile esistente nella cassa del Tesoro potrei, se voi non votate quest' articolo, emettere 100 milioni di biglietti o pagare eventualmente 100 milioni di spese di bilancio, mentre votato quest' articolo non potrei emetterne che per 20 milioni. Se questo non è restringere la circolazione, non è risanare la circolazione italiana io non capisco più, ripeto, il valore delle parole.

Mi si dice: Perchè questo l'avete potuto far oggi e non l'avete fatto l'anno scorso?

Come dissi, bisognava prima di tutto rassicurare gli Istituti; in secondo luogo di fronte alla difficoltà e alle grave incertezze della situazione dell'anno scorso, di fronte alla possibilità che il Tesoro non potesse sopportare quel gravissimo carico che la legge gli addossava, non era prudente il limitare talmente le proprie facoltà. Oggi che le condizioni sono migliorate, che l'ambiente è diverso; oggi che si vede che il Tesoro può reggersi assai meglio, che si può ritenere sufficiente una ventina di milioni disponibili, e che vanno via via crescendo grazie al gettito delle dogane, per far fronte a quelle eventualità che accennava l'onorevole Majorana, credo che si possa senza pericolo far ciò che ho proposto di fare. Quanto agli Istituti di emissione, la concessione del servizio di tesoreria provinciale mette la Banca d'Italia in condizione da non aver più quel timore che aveva vivissimo un anno e mezzo fa della possibile incetta di biglietti di Stato a suo danno. Ai Banchi meridionali, levando l'obbligo della riscontrata di fronte alla Banca

d'Italia si toglie loro tale un peso e si liberano da un tale pericolo, che la possibilità dell'incetta dei biglietti di Stato di fronte all'eventualità che finora correva è un nonnulla.

Mi pare che, data questa situazione, il ministro del Tesoro non poteva far atto di maggiore abnegazione di fronte agli interessi del bilancio, permettetemi la frase, di quello che propongo coi due articoli 20 e 21.

Per queste ragioni credo di essere stato non soltanto coerente a quanto ho fatto l'anno scorso, ma di aver con questi due articoli reso compiuto l'indirizzo che già determinava la legge che fu allora approvata dal Senato (*Bene*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 20 che ho letto;

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 21.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, il ministro del Tesoro provvederà al deposito, presso la Cassa dei depositi e prestiti, come riserva speciale di 400 milioni in biglietti di Stato presentemente emessi, della somma di 80 milioni di lire in specie d'oro e in monete d'argento di conio italiano, di cui non più di 20 milioni in moneta divisionale d'argento ai termini dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 22.

Compiuta l'estinzione dei debiti redimibili della tabella A, e al termine dell'esercizio 1898-99, nel quale si chiuderà l'operazione sui debiti redimibili della tabella B, secondo le disposizioni contenute nell'allegato M, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, l'avanzo che, per le disposizioni medesime, sarebbe devoluto al Tesoro dello Stato, sarà, invece, destinato a diminuzione del debito pubblico, mediante corrispondente annullamento di rendita sul Gran Libro.

Non potrà quindi essere destinata a scopo diverso da quello previsto dalla legge mentovata qualsiasi parte della rendita messa a disposizione della Cassa dei depositi e prestiti per il servizio dei debiti redimibili descritti nelle tabelle citate; e la stessa rendita non potrà essere alienata se non nelle proporzioni

strettamente necessarie in ogni esercizio per provvedere, nella misura dei rispettivi stanziamenti di bilancio, i fondi occorrenti per gli interessi, i premi e l'ammortizzazione dei debiti redimibili indicati.

(Approvato).

Art. 23.

Tutti i fondi della Cassa dei depositi e prestiti, provenienti dai depositi del risparmio e dai depositi volontari, saranno impiegati per non meno di una metà in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, e pel resto in prestiti alle provincie, ai comuni e ai consorzi, ai termini delle leggi vigenti, o in conto corrente col Tesoro.

(Approvato).

Art. 24.

A deroga di quanto dispone l'art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, il ministro del Tesoro, di concerto col ministro dell'agricoltura, industria e commercio, e col ministro delle poste e telegrafi, avrà facoltà di mutare, anche semestralmente, la ragione dell'interesse sulle somme depositate a titolo di risparmio, quando lo esigano le condizioni del mercato.

Per la prima volta, dopo la promulgazione della presente legge, purchè entro trenta giorni dalla pubblicazione di essa, la detta facoltà potrà essere esercitata pel tempo che mancherà a compier l'anno 1895.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Poichè con questo articolo comincia la parte della legge che costituisce l'oggetto della mia relazione, credo mio dovere domandare una assicurazione all'onor. signor ministro del Tesoro.

Nella relazione ho già dato, in nome della Commissione permanente di finanze, adesione alla disposizione che dà facoltà di mutare l'interesse delle somme date in deposito alle Casse postali, di sei in sei mesi, anzichè d'anno in anno.

Ed era facile dare adesione a questa disposizione di legge perchè con essa la legge si mette in correlazione dei fatti.

Desidero però dare a queste ragioni esposte nella relazione qualche maggiore evidenza.

Mi pare che la ragione evidente stia in questo: che siccome la Cassa dei depositi postali è poi in relazione colla Cassa depositi e prestiti, se avvenisse che l'interesse delle Casse postali per un momento fosse troppo tenue in maniera che ci fosse come si dice un *run*, per restituzione dei depositi delle Casse postali, evidentemente la Cassa dei depositi e prestiti si troverebbe imbarazzata; se invece l'interesse fosse troppo alto si avrebbe un onere indebito, intanto che si creerebbe un'indebita concorrenza alle Casse di risparmio ordinarie.

Però non vorrei essere come quelli che per scongiurare un male per avventura lo creano; ma poichè è facile un sospetto, che può sorgere da questa disposizione di legge, a dirittura lo metto innanzi e ad un tempo lo dissipo. Premetto che questo sospetto per conto mio è insussistente, avuto riguardo all'onor. ministro del Tesoro, e dirò anzi anche riguardo a tutti coloro che fossero chiamati a succedergli, e avuto riguardo alle difficoltà pratiche.

L'inconveniente sarebbe che il ministro del Tesoro si servisse di simile disposizione di legge a favore del Tesoro.

Sin dalla prima relazione fatta da Quintino Sella sulle Casse postali, è posto in sodo, che non si può valersene a scopo fiscale, e che non si può valersene per fare concorrenza alle Casse di risparmio ordinarie.

Un ministro del Tesoro, nè sarà l'on. Sonnino che è troppo onesto e troppo intelligente per far ciò, volendo procurarsi danaro a condizioni più favorevoli, e quindi cercando che di danaro ce ne fosse abbondanza sulla piazza, potrebbe anche ricorrere a detta artificiosa diminuzione dell'interesse delle Casse postali. È questo il male che Quintino Sella fin dalla prima relazione ha cercato di evitare. E senza nessuna reticenza son certo che l'onorevole ministro del Tesoro non vi rivolga tampoco il pensiero.

Tuttavia se l'onorevole ministro, non tanto per dare una assicurazione che è superflua quanto per chiarire lo scopo della disposizione meglio di quello che abbia potuto fare io nella relazione e con queste poche parole, facesse qualche dichiarazione credo che non sarebbe perduta.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Sono dispostissimo, anzi sono lieto di fare la dichiarazione che desidera l'onor. Lampertico, poichè è stato sempre lontano dal mio pensiero - e credo che lo sarebbe dal pensiero di qualunque ministro del Tesoro - di far servire la facoltà di modificar la ragione dell'interesse delle Casse postali come mezzo di avvantaggiare il Tesoro.

Questo è quasi disinteressato nella questione; per vedervelo interessato occorrerebbe promuovere qualche speciale operazione colla cassa Depositi e prestiti, alla quale affluiscono le somme raccolte dalle Casse di risparmio postali.

Lo scopo di questo articolo è quello di evitare alcuni inconvenienti che specialmente in questo e nello scorso anno si sono avvertiti con maggior forza.

L'obbligo imposto dalla legge di mantenere ferma la ragione dell'interesse per un periodo annuale, rende, si può dire, necessaria la determinazione di una misura di interesse un po' più alto della giusta, per il dubbio che avvenimenti impreveduti possano turbare le condizioni del mercato in modo da difficoltà la Cassa dei depositi e prestiti. Così si viene a creare una concorrenza più viva alle Casse di risparmio ordinarie, le quali più in armonia con le condizioni generali del mercato sono indotte, per non avere anche perdita di denaro, a ridurre notevolmente il loro raggio di interessi.

Di questa condizione di cose gli Istituti ordinari si lamentano non senza qualche fondamento di ragione.

La questione può anche presentarsi in senso opposto, cioè può avvenire che per condizioni di speciali del mercato la Cassa depositi si trovi fronte non solo a un minor afflusso di risparmio, ma a un decremento di questo per un esuberante ritiro dei depositi; in tal caso può rendersi necessario un aumento a metà anno del saggio degl'interessi, e ciò per porre un argine alle conseguenze di un troppo rapido ritiro dei depositi.

Del resto ciò può rappresentare un'eccezione, non la regola. E la proposta da me fatta non implica che ogni semestre si cambierà la ragione dell'interesse; sarà bene anzi non cambiarla, ma gioverà dar al Governo la facoltà di poterlo fare in certe condizioni.

La diminuzione artificiosa, il timore a cui ac-

cennava l'onor. Lampertico mi pare che non farebbe che rovinare la Cassa depositi e prestiti e metterla in difficili condizioni. E tutti quei denari che per la troppa riduzione del saggio d'interesse verrebbero ritratti dalle Casse postali, andrebbero ad affluire ad altre Casse di risparmio ordinarie.

Quindi il Tesoro non potrebbe trovarci tornaconto.

Queste parole spero rassicurino l'onor. Lampertico che in quest'articolo non vi possa essere alcuna mira di Tesoro.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Già in anticipazione avevo detto che era più che sicuro che quest'articolo non avrebbe che l'applicazione che deve avere di per sè, e ciò anche per natura delle cose. Però io credo che non sia stato male di promuovere questa dichiarazione molto netta da parte del ministro del Tesoro: che alle Casse di risparmio postali sia mantenuto quel carattere economico che hanno avuto fin da principio e che devono avere, ossia che non abbiano nè punto nè poco un carattere fiscale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo 24; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 25.

La ragione dell'interesse, da stabilirsi con decreti reali, registrati alla Corte dei conti, per i buoni del Tesoro di ogni specie, che saranno emessi dopo la promulgazione della presente legge, sarà esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura.

Il ministro del Tesoro accorderà sui buoni del Tesoro che vengano ceduti direttamente alle Casse di risparmio di cui nella legge 15 luglio 1888, n. 5546, un interesse maggiore dell'ordinario, con la condizione che i buoni stessi non siano dalle Casse di risparmio girati a terzi.

L'applicazione dell'articolo 61 del testo unico approvato col regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021 per quanto riguarda i buoni del Tesoro emessi anteriormente alla pubblicazione della

presente legge, avrà effetto dal 31 dicembre 1895 in poi, detraendo dall'accertamento dei redditi propri o dei depositanti soggetti all'imposta di ricchezza mobile delle casse di risparmio sopra accennate una somma uguale agli interessi netti derivanti dai buoni medesimi.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Come sa l'onorevole ministro del Tesoro e il Senato, questo articolo aveva suscitato un gravissimo allarme nelle Casse di risparmio, pel timore che anziché continuare alle Casse di risparmio la condizione privilegiata fatta a esse dalla legge dell'imposta sulla ricchezza mobile, si pongano invece in una condizione di privilegio a rovescio: che cioè le Casse di risparmio anziché avere come per lo passato un privilegio di favore abbiano sì tuttora un privilegio ma odioso. Per dire la verità preso in attento esame l'articolo, io mi sono tranquillato affatto e ho cercato anche di dimostrarlo molto ampiamente o almeno minutamente nella relazione.

Mi è parso di poter venire a questa conclusione; che il privilegio continua ad esservi quantunque in proporzioni ridotte.

Anche la riduzione della proporzione mi pare che sia giustificata, in quanto le Casse di risparmio non adempiono soltanto ad un ufficio di previdenza che quasi si avvicina alla beneficenza, ma adempiono anche ad altri uffici in concorrenza cogli Istituti di credito ordinario. Quindi un favore mi pare che abbia pur sempre tutta la ragione d'essere, ma d'altra parte mi pare, che sia giustificata anche la riduzione del favore medesimo. Il che potrei anche dimostrare con numeri, avendo sott'occhio un prospetto dei profitti e perdite di una Cassa di risparmio qualsiasi, e mettendo a confronto quello che pagherebbero se non ci fosse questa disposizione di legge con quello che pagheranno essendoci questa disposizione.

Tutta la polemica si fondava, io penso, in un errore di fatto: e l'errore consisteva nel credere, che i buoni del Tesoro fossero computati nella massa dei redditi che poi vanno soggetti all'imposta di ricchezza mobile.

Siccome colla legge presente sono esenti, sono evidenti anche le conseguenze a cui si

sarebbero trovate esposte le Casse di risparmio se ciò fosse vero.

Io credo che tutto quello che ho detto nella relazione, che certamente il ministro conosce, sia esatto; qui ho cercato di epilogarlo rapidissimamente, ma spero esattamente.

Però siccome è un argomento che ha destato vivissime polemiche da parte delle Casse di risparmio, non mi pare che sarebbe male, che l'onorevole ministro del Tesoro venisse a suffragare anche da parte del Governo questa interpretazione che per parte della Commissione permanente di finanze non è dubbia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del Tesoro.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Mi pare che l'onorevole senatore Lampertico abbia così chiaramente esposto le cose, che poco potrei aggiungere.

L'intenzione mia nel proporre l'articolo e nell'accettare anche le modificazioni che vennero fatte per opera della Camera, era quella di concedere alle Casse di risparmio in misura più ridotta, e non in misura assolutamente fissa, questo trattamento di favore, che il Tesoro fa ad esse non soltanto in considerazione delle funzioni utilissime che adempiono le Casse di risparmio, ma ancora perchè queste Casse rappresentano il miglior cliente che abbia il Tesoro, il quale ha quindi tutto l'interesse di mantenersi questa clientela.

L'articolo è stato anche informato allo scopo di rendere gli interessi sui buoni del Tesoro come i nuovi titoli di debito dello Stato al netto dell'imposta.

Nell'articolo si distingue il trattamento dei buoni già emessi, rispetto ai quali si conserva lo *statu quo ante* legge 22 luglio 1894, da quelli da emettere dopo la pubblicazione del decreto che fisserà al netto il saggio dell'interesse. Per questi ultimi buoni si lascia meno positivo il privilegio, ma si ammette che essi abbiano un trattamento di favore da parte del ministro del Tesoro.

Mi pare con questo di aver chiarito abbastanza la questione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 25.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 26.

Sono convertiti in legge:

il regio decreto 12 ottobre 1894, n. 442, col quale è unificata nel Ministero del Tesoro la vigilanza permanente sugli Istituti di emissione, riprodotto nell'allegato *N* alla presente legge;

i regi decreti 10 dicembre 1894, n. 534, 16 maggio 1895, n. 334, e 30 maggio 1895, n. 343, che approvano ed emendano il regolamento per la vigilanza sugli istituti di emissione, riprodotti nell'allegato *O* alla presente legge, con le modificazioni determinate dalla legge che costituisce l'allegato *P* per il regolamento unico di vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione.

ALLEGATO *N* (all'art. 26).

Unificazione del servizio di vigilanza sugli Istituti di emissione.

(Regio decreto 12 ottobre 1894, n. 442).

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133;

Veduti gli articoli 4, 12, 15 e 25 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

Veduto il decreto reale 23 novembre 1893, n. 644, che approvò il regolamento per la liquidazione della Banca Romana;

Veduto il regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione approvato con nostro decreto del 20 dicembre 1893, n. 670;

Veduto l'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, che approva l'allegato *I*, che provvede per l'ordinamento della circolazione cartacea;

Veduto il Nostro decreto 6 luglio 1890, n. 6940, che modifica il regolamento per la vigilanza sugli Istituti di emissione, approvato con l'altro Nostro decreto del 21 gennaio 1875, n. 2372;

Ritenuta la necessità di unificare la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, in conformità ed agli effetti delle suindicate leggi e dei citati regolamenti;

Ritenuto che la liquidazione della Banca Romana fu assunta dallo Stato, il quale ne delegò

la gestione alla Banca d'Italia e che gli effetti di questa liquidazione riguardano esclusivamente il Tesoro dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In sino a quando i biglietti di banca conserveranno il corso legale ai termini dell'art. 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e rimarranno in vigore le disposizioni contenute negli articoli 1 e 6 dell'allegato *I*, approvato con l'art. 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, la vigilanza permanente sugli Istituti di emissione, anche riguardo ai rispettivi crediti fondiari in liquidazione, e sulla Banca Romana in liquidazione, sarà esercitata esclusivamente dal ministro del Tesoro.

Art. 2.

Le modalità per l'esercizio di tale vigilanza e le modificazioni da introdursi, per effetto della unificazione della detta vigilanza, nel regolamento approvato col reale decreto 20 dicembre 1893, n. 670, saranno determinate, sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro e udito il Consiglio dei ministri, con decreto reale da emanarsi entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Infino a che non sia provveduto all'esercizio normale della detta vigilanza, il ministro del Tesoro, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio, potrà giovare anche dell'opera dei commissari di cui nel Nostro decreto del 6 luglio 1890, n. 6940.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Monza, addì 12 ottobre 1894.

UMBERTO.

BARAZZUOLI.

SIDNEY SONNINO.

V. - *Il guardasigilli*: CALENDI DI TAVANI.

ALLEGATO ● (all'art. 26).

Regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

(Regio Decreto 10 dicembre 1894, n. 534).

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà dalla Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 15 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

Veduto il R. decreto 20 dicembre 1893, n. 670;

Veduto l'art. 2 del R. decreto 12 ottobre 1894, n. 442;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 2.

È abrogato il regolamento approvato con Nostro decreto 20 dicembre 1893, n. 670.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

V. *Il guardasigilli*: CALENDÀ DI TAVANI.

Regolamento approvato col R. Decreto 10 dicembre 1894, n. 534.

I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La vigilanza sugli Istituti di emissione, sui Crediti fondiari annessi, e sulla liquidazione

della Banca Romana spetta al Ministero del Tesoro.

Art. 2.

La detta vigilanza è esercitata dall'Ufficio centrale d'ispezione istituito presso il Ministero del Tesoro.

Art. 3.

Agli effetti della vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione di Stato e bancaria è istituita una Commissione permanente presieduta dal ministro del Tesoro.

Essa è composta:

di tre senatori e di tre deputati eletti dalle Camere rispettive; in caso di scioglimento della Camera dei deputati, i deputati rimangono in ufficio sino a nuove nomine;

di cinque membri nominati per decreto reale, promosso dal ministro del Tesoro, udito il Consiglio dei ministri.

I membri di nomina governativa sono:

un presidente o consigliere della Corte di cassazione di Roma;

un presidente o consigliere del Consiglio di Stato;

un presidente o consigliere della Corte dei conti;

il direttore generale del Tesoro;

il direttore capo della divisione del credito del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La Commissione elegge nel suo seno un vice presidente.

Art. 4.

Le spese occorrenti per la vigilanza sugli Istituti di emissione sono sostenute dagli Istituti medesimi.

La misura di questa spesa per ogni singolo Istituto sarà stabilita con decreto reale.

II.

Commissione permanente.

Art. 5.

La Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, su domanda del ministro del Tesoro, darà il suo avviso sopra:

a) le norme, da fissarsi per decreto reale, per il cambio dei biglietti fino alla scadenza del corso legale e al momento della cessazione di esso, secondo le disposizioni dell'art. 3 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

b) quelle, da stabilirsi parimente per decreto reale, uditi i direttori generali degli Istituti di emissione, sull'esercizio delle Stanze di compensazione, secondo quanto dispone l'ultimo capoverso dell'art. 4 della legge citata.

c) il modello delle situazioni decadarie di ogni Istituto, dal quale risultino partitamente le diverse categorie delle attività e passività, che concorrono a formare il patrimonio sociale.

d) le convenzioni speciali stipulate fra gli Istituti, e da approvarsi dal Governo, per la rispedita dei biglietti degli altri Istituti, in virtù dell'art. 9 del regio decreto 27 febbraio 1894, n. 58, che regola la riscontrata fra di essi.

La Commissione, inoltre, può essere chiamata a dare il suo avviso su tutte le norme intese a regolare la fabbricazione, la somministrazione, la custodia, il ritiro e l'annullamento dei biglietti di Banca, e su quelle da emanarsi per la determinazione tanto della quantità, quanto dell'uso dei biglietti di scorta, in applicazione degli articoli 8 e 9 della legge citata.

Art. 6.

La Commissione permanente, su domanda del ministro del Tesoro, estenderà il suo esame:

a) alle proposte di modificazioni allo statuto della Banca d'Italia nei limiti delle leggi;

b) alle proposte di modificazioni che si credesse necessario introdurre negli statuti e nei regolamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia, per coordinare gli uni e gli altri alle disposizioni della legge predetta;

c) e, in generale, a tutti i provvedimenti indispensabili all'attuazione della legge 10 agosto 1893.

III.

Vigilanza permanente.

Art. 7.

La vigilanza permanente diretta sugli Istituti di emissione è esercitata dall'Ufficio centrale di

ispezione indicato nell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 8.

I presidenti del Consiglio superiore della Banca d'Italia, del Consiglio generale e del Consiglio centrale dei Banchi di Napoli e di Sicilia dovranno informare, volta per volta, in tempo utile, il ministro del Tesoro, del giorno e dell'ora fissati per la convocazione rispettivamente dell'Assemblea generale degli azionisti e dei Consigli medesimi.

Uno fra gli ispettori governativi assiste alle adunanze dell'Assemblea generale degli azionisti e del Consiglio superiore della Banca d'Italia, e a quelle del Consiglio generale e del Consiglio centrale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, con facoltà di sospendere la esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti ed agli statuti rispettivi.

Di questa sospensione deve essere immediatamente informato il ministro del Tesoro, il quale confermerà o revocherà la sospensione, dandone notizia all'Istituto interessato, nel termine di cinque giorni da quello dell'avvenuta sospensione.

Art. 9.

Quando l'ispettore non abbia esercitata la facoltà di sospendere deliberazioni che il Governo reputi contrarie alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti, il ministro del Tesoro può direttamente esercitare tale facoltà, entro cinque giorni da quello dell'adunanza, prendendo per base la relazione comunicata dall'ispettore.

Art. 10.

L'ispettore che abbia assistito alle adunanze indicate nell'art. 11 deve comunicare, entro due giorni, con le proprie osservazioni, il verbale delle adunanze medesime al Ministero del Tesoro.

Eguale comunicazione, entro lo stesso termine, dovrà essere fatta dalla Direzione generale dello Istituto.

Decorsi cinque giorni dalla data dell'adunanza, senza che il ministro del Tesoro abbia fatto pervenire osservazioni all'Istituto, le deliberazioni diventano esecutive.

Art. 11.

Il ministro del Tesoro, in via straordinaria, può incaricare un delegato speciale ad assistere alle adunanze dell'Assemblea generale degli azionisti, del Consiglio superiore della Banca d'Italia e a quelle del Consiglio generale e centrale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Il delegato speciale dovrà riferire, entro due giorni, con rapporto sommario, intorno alle deliberazioni prese nelle adunanze medesime.

Anche in questo caso, la Direzione generale dell'istituto dovrà trasmettere al Ministero del Tesoro, entro due giorni, un riassunto degli affari trattati e delle deliberazioni prese.

Se entro cinque giorni da quello dell'adunanza, non siano intervenute osservazioni da parte del Ministero, le deliberazioni, in essa adottate, si intendono esecutive.

Art. 12.

Le situazioni delle operazioni di ciascun istituto devono riferirsi ai giorni 10, 20 e ultimo di ogni mese, secondo il modello che, sentita la Commissione permanente, sarà approvato per decreto reale.

Esse devono essere compilate e trasmesse al Ministero del Tesoro, al più tardi entro otto giorni da quello a cui si riferiscono, ed essere sottoscritte dal direttore generale e dal capo della contabilità generale dell'istituto.

Gli istituti sono obbligati a fornire all'ufficio d'ispezione tutte quelle informazioni di cui avesse bisogno intorno alla situazione comunicata ed ai bilanci annuali, e l'ufficio medesimo deve accertare, anche con verifiche parziali o generali, che la situazione e i bilanci corrispondano, in tutti i loro particolari, alle scritture dei libri dell'istituto ed alla consistenza reale delle singole partite.

La situazione di ogni istituto deve essere pubblicata, a cura dell'ufficio di ispezione, nella *Gazzetta ufficiale del Regno*

Art. 13.

Per l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 12 della legge 10 agosto 1893, riguardanti lo sconto di favore, le operazioni sopra effetti pagabili all'estero in valuta d'oro l'ammontare delle scorte in valori pubblici, il

limite dei conti correnti fruttiferi e la misura dei rispettivi interessi, l'ufficio d'ispezione, a brevi periodi ed anche straordinariamente, deve riscontrare se le rispettive indicazioni inserite nelle situazioni degli istituti corrispondano alle risultanze delle contabilità rispettive.

Il portafoglio estero degli istituti deve essere esaminato a brevi periodi dall'ufficio di ispezione, sia per accertarne il valore pagabile in oro, sia per verificarne le firme, le quali devono essere state riconosciute di primo ordine dalla Direzione generale del Tesoro, a forma dell'articolo 6 e dell'articolo 12, n. 3, della legge citata.

A questo scopo, gli istituti di emissione comunicheranno, coll'ultima situazione decadaria di ogni mese, alla Direzione generale del Tesoro i nomi delle ditte e degli istituti di credito esteri, di cui posseggano effetti. Raccolte occorrendo, le necessarie informazioni, la Direzione generale del Tesoro autorizza gli istituti medesimi a tenere nel portafoglio gli effetti aventi le firme di quelle ditte o di quegli istituti di credito.

Art. 14.

L'ufficio d'ispezione deve accertare a brevi intervalli, che le disposizioni riguardanti il movimento dei biglietti siano sempre rigorosamente osservate.

Il detto ufficio provvederà, non meno di due volte all'anno, anche nell'intervallo fra una decade e l'altra, ad una completa verifica di cassa improvvisa e simultanea, in tutte le sedi e succursali dell'istituto.

Le operazioni relative non potranno, per nessuno stabilimento, essere rimandate ad un giorno diverso da quello prestabilito. Occorrendo più di un giorno per compierle, saranno continuate senza interruzione, con quelle precauzioni che si reputeranno necessarie per renderne sicuro l'esito.

I verbali di queste verifiche, con una relazione riassuntiva, saranno trasmessi sollecitamente al Ministero del Tesoro, per le eventuali osservazioni agli istituti.

Per queste verifiche il Ministero del Tesoro potrà valersi, oltre che degli intendenti di finanza, di tutto il personale da essi dipendente.

Art. 15.

L'ufficio d'ispezione deve sottoporre a esame le operazioni compiute dagli istituti, verificando i portafogli e consultando i registri e gli atti degli istituti medesimi, per accertarsi che soddisfacciano alle tassative disposizioni dell'articolo 12 della citata legge del 10 agosto 1893 ed a quelle dipendenti dagli articoli 10 e 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Art. 16.

Oltre le attribuzioni conferite all'ufficio d'ispezione dai precedenti articoli, gli spetteranno quelle che saranno particolarmente indicate nel regolamento da emanarsi in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 10 agosto 1893, per la fabbricazione e la custodia dei biglietti di Banca, per la loro sostituzione quando siano logori o danneggiati, per il loro annullamento e abbruciamento, e per disciplinare il movimento dei biglietti di scorta.

IV.

Ispezioni periodiche e straordinarie.

Art. 17.

Alla fine di ciascun periodo fissato dalla legge, il ministro del Tesoro ordinerà una ispezione straordinaria degli istituti di emissione a mezzo degli ufficiali dello Stato, che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni sull'istituto, intorno al quale debbono riferire.

Art. 18.

Queste ispezioni hanno per oggetto:

a) di accertare la quantità e la qualità delle riserve metalliche e delle cambiali sull'estero possedute dagli istituti di emissione, in relazione alle disposizioni degli articoli 6 e 11 della legge predetta, e la quantità dei biglietti di Stato considerati come riserva a norma dell'articolo 3 dell'allegato 1, approvato con l'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

b) di verificare la quantità effettiva dei biglietti in circolazione e di quelli esistenti in cassa, distinti per valore, facendo un conto a parte dei biglietti per il servizio di scorta, e di quelli ritirati come logori e annullati, ma non

ancora distrutti, in conformità al regolamento per la fabbricazione, custodia e annullamento dei biglietti bancari;

c) di accertare se nel cambio dei biglietti al pubblico e nel baratto dei biglietti fra gli Istituti, questi seguano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore;

d) di accertare la esatta corrispondenza delle scritture esistenti nei libri dell'Istituto, con le situazioni, con i resoconti e i prospetti trasmessi al Governo;

e) di verificare la qualità delle operazioni degli Istituti, in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 12 della legge;

f) di accertare l'osservanza, da parte della Banca d'Italia, delle prescrizioni del Codice di commercio, particolarmente di quelle recate dagli articoli 146 e 176 e 181, e la esistenza reale del patrimonio proprio rispetto ai Banchi di Napoli e di Sicilia;

g) di appurare se entro i due anni, come prescrive l'art. 12 della legge, siano stati liquidati i titoli, valori e mobili, diversi da quelli ivi indicati, pervenuti agli Istituti, dopo l'applicazione della legge del 10 agosto 1893, per effetto dei loro crediti; e se entro i tre anni indicati dallo stesso art. 12 della legge siano state liquidate le operazioni relative a crediti in sofferenza, garantiti da ipoteche o con cessione di beni immobili;

h) di esaminare ogni altra condizione diretta ad assicurare la esatta e completa esecuzione della legge;

i) di esaminare l'andamento generale degli Istituti e quello di tutti i servizi che compiano, sia nell'interesse pubblico, sia in quello del Tesoro.

Art. 19.

Insino a che non sono state compiute le liquidazioni ordinate dal comma primo dell'articolo 13 della legge, le ispezioni di che all'articolo 17 avranno pure per iscopo di accertare le operazioni di liquidazione e di riscontrare se l'importo di esse raggiunga la quota parte del totale ammontare accertato agli effetti dell'art. 13, comma primo, della legge 10 agosto 1893.

Dovranno pure le dette ispezioni riaccertare l'ammontare delle operazioni ancora in corso,

diverse da quelle consentite dall'art. 12 della legge; e riferire sul valore attuale effettivo attribuito dagli Istituti alle operazioni medesime.

Le valutazioni saranno indicate per gruppi e classi di operazioni, a norma delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero del Tesoro.

Qualora le operazioni non abbiano raggiunto l'ammontare della quota parte da liquidare fissata dalla legge l'ispezione dovrà appurare se l'istituto abbia provveduto a colmare la differenza conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 della legge del 10 agosto 1893, citato sopra.

Art. 20.

Il direttore dell'istituto, chi ne fa le veci, e i funzionari che ne dipendono sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e a rendere ostensibili tutti i libri e i documenti richiesti dagli ufficiali dello Stato incaricati delle ispezioni. Possono pure fare intervenire alla ispezione il capo di quei servizi ai quali si riferisce la ispezione o la verifica in corso.

Art. 21.

I pubblici ufficiali incaricati delle ispezioni straordinarie di che all'articolo 17 devono presentare, entro un mese dal compimento della ispezione, al ministro del Tesoro una relazione particolareggiata intorno ai risultati della ispezione stessa.

Nel caso che l'ispezione accerti fatti gravi, deve esserne data notizia sommaria immediatamente al ministro stesso.

Art. 22.

Il ministro del Tesoro può fare eseguire in qualunque tempo ispezioni straordinarie, generali e speciali, agli istituti di emissione.

Art. 23.

Quando dalle ispezioni ordinarie e straordinarie e dalle verifiche speciali risultino le infrazioni considerate nell'ultimo comma dell'articolo 10, e negli articoli 14 e 16 della legge 10 agosto 1893, gli ufficiali incaricati di tali ispezioni e verifiche devono compilare apposito processo verbale e trasmetterlo immediatamente al ministro del Tesoro, il quale pro-

muoverà i provvedimenti indicati in quegli articoli.

Qualora risultino fatti aventi carattere di reato, gli ufficiali ne daranno denuncia all'autorità giudiziaria, e immediata notizia al ministro predetto.

Art. 24.

Eguualmente il Ministero del Tesoro, accertati i fatti di che all'articolo 20 della legge, ne fa regolare denuncia all'autorità giudiziaria, per l'applicazione delle pene con quell'articolo comminate.

Art. 25.

Non più tardi del mese di maggio di ciascun anno il ministro del Tesoro presenterà al Parlamento una relazione particolareggiata e documentata sull'andamento degli istituti d'emissione e della circolazione di Stato e bancaria durante l'anno solare antecedente.

V.

Disposizioni transitorie.

Art. 26.

In fino a che non sia ristabilito il corso fiduciario dei biglietti di Banca, l'ufficio di ispezione invigilerà per accertarsi che la ragione ufficiale dello sconto sia applicata costantemente, e senza variazioni, da tutti gli Istituti di emissione.

La ragione dello sconto non potrà esser variata senza l'autorizzazione del ministro del Tesoro. Questi potrà anche promuoverne la variazione, quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato.

Art. 27.

In fino a che non sia costituita la Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, funzionerà, in luogo di essa, la Commissione permanente istituita con l'art. 24 della legge 7 aprile 1881 per l'abolizione del corso forzoso dei biglietti a debito dello Stato.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro del Tesoro
SIDNEY SONNINO.

Segue ALLEGATO (all'art. 26).

Regio decreto 16 maggio 1895, n. 334.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 15 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

Veduto l'art. 2 del nostro decreto del 12 ottobre 1894, n. 442;

Veduto il nostro decreto del 10 dicembre 1894, n. 534, che approva il regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione;

Riconosciuta la necessità di recare alcuni emendamenti nel regolamento medesimo, per renderne le disposizioni più precise e meglio rispondenti al loro scopo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del regolamento approvato col reale decreto 10 dicembre 1894, n. 534, sono sostituiti i seguenti:

Art. 8. La Direzione generale della Banca d'Italia deve informare, volta per volta, ed in tempo utile, il ministro del Tesoro, del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale degli azionisti, per le adunanze del Consiglio superiore e per quella della Commissione liquidatrice della Banca Romana, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.

Uguali comunicazioni devono farsi dai Banchi di Napoli e di Sicilia per le adunanze del Consiglio generale e del Consiglio centrale d'amministrazione.

Alle sedute dell'assemblea, dei Consigli e della Commissione suddetti assiste un ispettore governativo, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal ministro del Tesoro, con facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti ed agli statuti.

Di questa sospensione deve essere immediatamente informato il ministro del Tesoro, il quale confermerà o revocherà la sospensione,

dandone notizia all'Istituto interessato, nel termine di cinque giorni dall'avvenuta sospensione. Alla conferma della sospensione, il ministro medesimo potrà far seguire l'annullamento della deliberazione quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.

Art. 9. Qualora l'ispettore o il delegato, di cui all'articolo precedente, non abbia esercitata la facoltà di sospendere una deliberazione che il ministro del Tesoro creda contraria alle leggi, agli statuti od ai regolamenti, il ministro può direttamente sospenderla, entro 5 giorni dalla adunanza, prendendo per base la relazione comunicata dall'ispettore e dandone comunicazione all'Istituto interessato.

Alla sospensione il ministro potrà far seguire l'annullamento della deliberazione stessa, quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.

Art. 10. L'ispettore o il delegato, di cui agli articoli precedenti deve trasmettere, entro due giorni, al ministro del Tesoro, un rapporto sugli affari discussi e sulle deliberazioni prese nell'adunanza alla quale egli abbia assistito.

Entro lo stesso termine, la Direzione generale dell'Istituto deve comunicare un sunto delle accennate deliberazioni, salvo a spedire il verbale per esteso dopo che sia stato approvato.

Art. 11. L'Ufficio centrale d'ispezione è tenuto ad esaminare i bilanci annuali degli Istituti d'emissione, e, ove lo reputi necessario, ad accertarne la corrispondenza con le scritture degli Istituti medesimi.

A questo fine gli Istituti devono comunicare in tempo all'Ufficio stesso i bilanci, e i conti profitti e perdite, e devono fornirgli tutte quelle informazioni che all'uopo fossero ad essi richieste.

Art. 12. Le situazioni delle operazioni di ciascun Istituto, compilate secondo i modelli approvati con speciale regio decreto, devono riferirsi ai giorni 10, 20 e ultimo di ogni mese.

Esse devono essere spedite al Ministero del Tesoro al più tardi entro otto giorni da quello al quale si riferiscono, ed essere sottoscritte dal direttore generale e dal capo della contabilità generale dell'Istituto.

Gli Istituti sono obbligati a fornire all'Ufficio centrale d'ispezione tutte quelle informa-

zioni di cui avesse bisogno intorno alle situazioni comunicategli.

L'Ufficio medesimo deve accertare, di tempo in tempo, la corrispondenza tra le situazioni medesime e le scritture dell'Istituto.

La situazione di ogni Istituto deve essere pubblicata, a cura dell'Ufficio d'ispezione, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 13. Per l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 12 della legge 10 agosto 1893, riguardanti lo sconto di favore, le operazioni sopra effetti pagabili all'estero in valuta d'oro, l'ammontare delle scorte in valori pubblici, il limite dei conti fruttiferi e la misura dei relativi interessi, l'Ufficio di ispezione, a brevi periodi, deve riscontrare se le rispettive indicazioni scritte nelle situazioni, di cui all'articolo precedente, corrispondano alle risultanze dei libri e delle scritture esistenti presso le Direzioni generali degli Istituti.

Il portafoglio estero degli Istituti deve essere esaminato a brevi intervalli di tempo dall'Ufficio di ispezione, sia per accertarne il valore pagabile in oro, sia per verificarne le firme, le quali devono essere state riconosciute di primo ordine dalla Direzione generale del Tesoro, a forma dell'art. 6 e dell'art. 12, n. 3, della citata legge.

A questo scopo, gl'Istituti di emissione comunicheranno, coll'ultima situazione decadale di ogni mese, alla Direzione generale del Tesoro, i nomi delle Ditte e degli Istituti di credito esteri, di cui posseggano gli effetti. Raccolte, occorrendo, le necessarie informazioni, la Direzione generale del Tesoro autorizza gli Istituti medesimi a tenere nel portafoglio gli effetti aventi le firme di quelle Ditte e di quegli Istituti di credito.

Art. 15. L'Ufficio centrale d'ispezione deve procedere a speciali verifiche nelle sedi e succursali degli Istituti, secondo le norme che saranno determinate con decreto ministeriale.

Tali verifiche hanno principalmente per iscopo di accertare la consistenza dei valori metallici e cartacei; degli effetti pubblici in deposito di pertinenza di terzi o di proprietà degli Istituti per investimenti diretti; dei portafogli; e di riscontrare se le operazioni tutte siano conformi alle leggi.

I direttori delle sedi e delle succursali predette hanno l'obbligo di esibire agli ispettori i

registri e gli atti di cui avessero bisogno per compiere l'incarico loro affidato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1895.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

V. *Il guardasigilli*: CALENDÀ DI TAVANI.

Segue ALLEGATO (all'art. 26).

Regio decreto 30 maggio 1895, n. 343.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 15 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

Veduto il Nostro decreto 12 ottobre 1894, n. 442;

Veduto il nostro decreto 10 dicembre 1894, n. 534, che approva il regolamento per la vigilanza sugli Istituti di emissione;

Veduto il nostro decreto 16 maggio 1895, n. 334, che ha introdotto alcune modificazioni al predetto regolamento;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 5 del detto regolamento del 10 dicembre 1894, n. 534, è sostituito il seguente:

« La Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, quando ne sia richiesta dal ministro del Tesoro, darà il suo avviso sopra ».

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 6 del regolamento suddetto è sostituito il seguente:

« La Commissione permanente, quando ne sia richiesta dal ministro del Tesoro, estenderà il suo esame sopra ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1895.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

V. *Il guardasigilli*: CALENDÀ DI TAVANI.

ALLEGATO **F**^o (all'art. 26).

Testo unico del Regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La vigilanza sugli Istituti di emissione, sui crediti fondiari annessi e sulla liquidazione della Banca Romana, spetta al Ministero del Tesoro.

Art. 2.

La detta vigilanza è esercitata dall'Ufficio centrale d'ispezione, istituito presso il Ministero del Tesoro.

Art. 3.

Agli effetti della vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione di Stato e bancaria è istituita una Commissione permanente presieduta dal ministro del Tesoro.

Essa è composta:

di quattro senatori e di quattro deputati eletti dalle Camere rispettive; in caso di scioglimento della Camera dei deputati, i deputati rimangono in ufficio sino a nuove nomine;

di quattro membri nominati per decreto reale, promosso dal ministro del Tesoro udito il Consiglio dei ministri.

I membri di nomina governativa sono:

un presidente o consigliere del Consiglio di Stato;

un presidente o consigliere della Corte dei conti;

il direttore generale del Tesoro;

il direttore capo della divisione del credito del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La Commissione elegge nel suo seno un vice presidente.

Art. 4.

Le spese occorrenti per la vigilanza sugli Istituti di emissione sono sostenute dagli Istituti medesimi.

II.

Commissione permanente.

Art. 5.

La Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, quando ne sia richiesta dal ministro del Tesoro, darà il suo avviso sopra:

a) le norme, da fissarsi con decreto reale, per il cambio dei biglietti fino alla scadenza del corso legale e al momento della cessazione di esso, secondo le disposizioni dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

b) quelle, da stabilirsi parimente per decreto reale, uditi i direttori generali degli Istituti di emissione, sull'esercizio delle stanze di compensazione, secondo quanto dispone l'ultimo capoverso dell'articolo 4 della legge citata;

c) il modello delle situazioni decadarie di ogni Istituto, dal quale risultino partitamente le diverse categorie delle attività e passività, che concorrono a formare il patrimonio sociale;

d) le convenzioni speciali stipulate fra gli Istituti, e da approvarsi dal Governo, per la rispesione dei biglietti degli altri Istituti, in virtù dell'art. 9 del regio decreto 27 febbraio 1894, n. 58, che regola la riscontrata fra di essi.

La Commissione, inoltre, può essere chiamata a dare il suo avviso su tutte le norme intese a regolare la fabbricazione, la somministrazione, la custodia, il ritiro e l'annullamento dei biglietti di Banca, e su quelle da emanarsi per la determinazione tanto della quantità, quanto dell'uso dei biglietti di scorta, in applicazione degli articoli 8 e 9 della legge citata.

Art. 6.

La Commissione permanente, quando ne sia richiesta dal ministro del Tesoro, estenderà il suo esame sopra:

a) alle proposte di modificazioni allo statuto della Banca d'Italia nei limiti delle leggi:

b) alle proposte di modificazioni che si credesse necessario introdurre negli statuti e nei regolamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia, per coordinare gli uni e gli altri alle disposizioni della legge predetta;

c) e, in generale, a tutti i provvedimenti indispensabili all'attuazione della legge 10 agosto 1893.

III.

Vigilanza permanente.

Art. 7.

La vigilanza permanente diretta sugli Istituti di emissione è esercitata dall'Ufficio centrale di ispezione indicato nell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 8.

La Direzione generale della Banca d'Italia deve informare, volta per volta, ed in tempo utile, il ministro del Tesoro, del giorno e dell'ora fissati, per la convocazione dell'assemblea generale degli azionisti, per le adunanze del Consiglio superiore e per quelle della Commissione liquidatrice della Banca Romana, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.

Uguali comunicazioni devono farsi dai Banchi di Napoli e di Sicilia per le adunanze del Consiglio generale e del Consiglio centrale di amministrazione.

Alle sedute dell'assemblea, dei Consigli e della Commissione suddetti, assiste un ispettore governativo, o in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal ministro del Tesoro, con facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti ed agli statuti.

Di questa sospensione deve essere immediatamente informato il ministro del Tesoro, il quale confermerà o revocherà la sospensione, dandone notizia all'istituto interessato, nel termine di cinque giorni dall'avvenuta sospen-

sione. Alla conferma della sospensione il ministro medesimo potrà far seguire l'annullamento della deliberazione quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.

Art. 9.

Qualora l'ispettore o il delegato, di cui all'articolo precedente, non abbia esercitata la facoltà di sospendere una deliberazione che il ministro del Tesoro crede contraria alle leggi, agli statuti od ai regolamenti, il ministro può direttamente sospenderla entro cinque giorni dall'adunanza, prendendo per base la relazione comunicata dall'ispettore e dandone comunicazione all'istituto interessato.

Alla sospensione il ministro potrà far seguire l'annullamento della deliberazione stessa, quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.

Art. 10.

L'ispettore, o il delegato, di cui agli articoli precedenti, deve trasmettere, entro due giorni, al ministro del Tesoro, un rapporto sugli affari discussi e sulle deliberazioni prese nell'adunanza alla quale egli abbia assistito.

Entro lo stesso termine, la Direzione generale dell'istituto deve comunicare un sunto delle accennate deliberazioni, salvo a spedire il verbale per esteso dopo che sia stato approvato.

Art. 11.

L'ufficio centrale d'ispezione è tenuto ad esaminare i bilanci annuali degli istituti d'emissione, e, ove lo reputi necessario, ad accertarne la corrispondenza con le scritture degli istituti medesimi.

A questo fine gl'istituti devono comunicare in tempo all'ufficio stesso i bilanci, i conti profitti e perdite, e devono fornirgli tutte quelle informazioni che all'uopo fossero ad essi richieste.

Art. 12.

Le situazioni delle operazioni di ciascun istituto, compilate secondo i modelli approvati con speciale regio decreto, devono riferirsi ai giorni 10, 20 ed ultimo d'ogni mese.

Esse devono essere spedite al Ministero del Tesoro, al più tardi entro otto giorni da quello al quale si riferiscono, ed essere sottoscritte dal direttore generale e dal capo della contabilità generale dell'istituto.

Gl'istituti sono obbligati a fornire all'ufficio centrale d'ispezione tutte quelle informazioni di cui avesse bisogno intorno alle situazioni comunicategli.

L'ufficio medesimo deve accertare, di tempo in tempo, la corrispondenza fra le situazioni medesime e le scritture dell'Istituto.

La situazione di ogni Istituto deve essere pubblicata a cura dell'ufficio di ispezione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 13.

Le cambiali sull'estero che gl'Istituti considerano come riserva, ai sensi di legge, devono essere verificate a brevi periodi dall'ufficio di ispezione per accertarne il valore e per constatare che abbiano i requisiti che saranno indicati nel regio decreto da emanarsi giusta l'art. 31 della legge che approva il presente regolamento.

Lo stesso regio decreto fisserà le norme per il riscontro dei depositi in conto corrente all'estero, da computarsi come riserva ai termini del citato art. 31.

Art. 14.

L'ufficio d'ispezione deve accertare, a brevi intervalli, che le disposizioni riguardanti il movimento dei biglietti siano sempre rigorosamente osservate.

Il detto ufficio provvederà, non meno di due volte all'anno, anche nell'intervallo fra una decade e l'altra, ad una completa verifica di cassa improvvisa e simultanea in tutte le sedi e succursali dell'Istituto.

Le operazioni relative non potranno, per nessun stabilimento, essere rimandate ad un giorno diverso da quello prestabilito. Occorrendo più di un giorno per compierle, saranno continuate senza interruzione con quelle precauzioni che si reputeranno necessarie per renderne sicuro l'esito.

I verbali di queste verifiche, con una relazione riassuntiva, saranno trasmessi sollecita-

mente al Ministero del Tesoro per le eventuali osservazioni agli Istituti.

Per queste verifiche il ministro del Tesoro potrà valersi, oltre che degli intendenti di finanza, di tutto il personale da essi dipendente.

Art. 15.

L'ufficio centrale d'ispezione deve procedere a speciali verifiche nelle sedi e succursali degli Istituti secondo le norme che saranno determinate con decreto ministeriale.

Tali verifiche hanno principalmente per iscopo di accertare la consistenza dei valori metallici e cartacei; degli effetti pubblici in deposito di pertinenza di terzi o di proprietà degli Istituti per investimenti diretti; dei portafogli, e di riscontrare se le operazioni tutte siano conformi alle leggi.

I direttori delle sedi e delle succursali predette hanno l'obbligo di esibire agli ispettori i registri e gli atti di cui avessero bisogno per compiere l'incarico loro affidato.

Art. 16.

Oltre le attribuzioni conferite all'ufficio di ispezione dai precedenti articoli, gli spettano quelle indicate nel regolamento speciale in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 10 agosto 1893, per la fabbricazione e la custodia dei biglietti di Banca, per la loro sostituzione quando siano logori o danneggiati, per il loro annullamento e abbruciamento, e per disciplinare il movimento dei biglietti di scorta.

IV.

Ispezioni periodiche e straordinarie.

Art. 17.

Alla fine di ciascun periodo fissato dalla legge, il ministro del Tesoro ordinerà una ispezione straordinaria degli Istituti di emissione a mezzo di ufficiali dello Stato, che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni sull'Istituto, intorno al quale debbono riferire.

Art. 18.

Queste ispezioni hanno per oggetto:

- a) Di accertare la quantità e la qualità

delle valute metalliche, delle cambiali e dei conti correnti sull'estero, nonchè la quantità dei biglietti di Stato considerati come riserva ai termini di legge;

b) Di verificare la quantità effettiva dei biglietti in circolazione e di quelli esistenti in cassa, distinti per valore, facendo un conto a parte dei biglietti per il servizio di scorta, e di quelli ritirati come logori e annullati, ma non ancora distrutti, in conformità al regolamento per la fabbricazione, custodia e annullamento dei biglietti bancari;

c) Di accertare se nel cambio dei biglietti al pubblico e nel baratto dei biglietti fra gli Istituti, questi seguano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore;

d) Di accertare la esatta corrispondenza delle scritture esistenti nei libri dell'Istituto, colle situazioni, con i resoconti e i prospetti trasmessi al Governo;

e) di verificare la qualità delle operazioni degli Istituti, in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, modificato dalla legge che approva il presente regolamento;

f) di accertare l'osservanza, da parte della Banca d'Italia, delle prescrizioni del Codice di commercio, particolarmente di quelle recate dagli articoli 146, 176 e 181, salvo quanto è disposto con la convenzione 30 ottobre 1894, approvata col regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533, e l'esistenza reale del patrimonio proprio rispetto ai Banchi di Napoli e di Sicilia;

g) di appurare se entro i due anni, come prescrive l'art. 12 della legge 10 agosto 1893, siano stati liquidati i titoli, valori e mobili, diversi da quelli ivi indicati pervenuti agli Istituti, dopo l'applicazione della legge medesima, per effetto dei loro crediti; e se entro i tre anni indicati dallo stesso art. 12 della legge siano state liquidate le operazioni relative a crediti in sofferenza, garantiti da ipoteche o concessione di beni immobili;

h) di esaminare ogni altra condizione diretta ad assicurare la esatta e completa esecuzione della legge;

i) di esaminare l'andamento generale degli Istituti e quello di tutti i servizi che compiano, sia nell'interesse pubblico, sia in quello del Tesoro.

Art. 19.

Insino a che non sia stata compiuta la liquidazione ordinata dal comma primo dell'art. 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, modificato dall'art. 36 della legge che approva il presente regolamento, le ispezioni di che all'articolo 17 avranno pure per iscopo di accertare le operazioni di liquidazione e di riscontrare se l'importo di esse raggiunga la quota parte determinata dalla legge.

Dovranno pure le dette ispezioni riaccertare l'ammontare delle operazioni ancora in corso, diverse da quelle consentite dall'art. 12 della citata legge 10 agosto 1893, o costituenti immobilizzazione; e riferire sul valore attuale effettivo attribuito dagli Istituti alle attività derivanti dalle operazioni medesime.

Le valutazioni saranno indicate per gruppi e classi di operazioni, a norma delle istruzioni che saranno impartite dal ministro del Tesoro.

Qualora al termine di ciascun periodo non sia stata liquidata la quota parte fissata dalla legge, l'ispezione dovrà appurare se l'Istituto abbia provveduto a colmare la differenza conformemente alle disposizioni dell'art. 13 della legge 10 agosto 1893, citato sopra.

Art. 20.

Il direttore dell'Istituto, chi ne fa le veci, e i funzionari che ne dipendono sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e a rendere ostensibili tutti i libri o i documenti richiesti dagli ufficiali dello Stato incaricati delle ispezioni. Il direttore o chi ne fa le veci può far intervenire alla ispezione il capo di quei servizi ai quali si riferisce la ispezione o la verifica in corso.

Art. 21.

I pubblici ufficiali incaricati delle ispezioni straordinarie di che all'art. 17 devono presentare, entro un mese dal compimento della ispezione, al ministro del Tesoro una relazione particolareggiata intorno ai risultati della ispezione stessa.

Nel caso che l'ispezione accerti fatti gravi, deve esserne data notizia sommaria immediatamente al ministro stesso.

Art. 22.

Il ministro del Tesoro può fare eseguire in qualunque tempo ispezioni straordinarie, generali e speciali, agli Istituti di emissione.

Art. 23.

Quando dalle ispezioni ordinarie e straordinarie e dalle verifiche speciali risultino le infrazioni considerate nell'ultimo comma dell'articolo 10, e negli articoli 14 e 16 della legge 10 agosto 1893, gli ufficiali incaricati di tali ispezioni e verifiche devono compilare apposito processo verbale e trasmetterlo immediatamente al ministro del Tesoro, il quale promuoverà i provvedimenti indicati in quegli articoli.

Qualora risultino fatti aventi carattere di reato, gli ufficiali ne daranno denuncia all'autorità giudiziaria, e immediata notizia al ministro predetto.

Art. 24.

Eguualmente il ministro del Tesoro, accertati i fatti di che all'art. 20 della legge, ne fa regolare denuncia all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene con quell'articolo comminate.

Art. 25.

Non più tardi del mese di maggio di ciascun anno il ministro del Tesoro presenterà al Parlamento un relazione particolareggiata e documentata sull'andamento degli Istituti d'emissione e della circolazione di Stato e bancaria durante l'anno solare antecedente.

Art. 26.

In fino a che non sia ristabilito il corso fiduciario dei biglietti di banca, l'ufficio di ispezione invigilerà per accertarsi che la ragione ufficiale dello sconto e quella dell'interesse siano applicate costantemente e senza variazioni non consentite dalla legge, da tutti gli Istituti di emissione.

La ragione dello sconto e quella dell'interesse non potranno essere variate senza l'autorizzazione del ministro del Tesoro. Questi potrà promuoverne la variazione, quando che ritenga che lo esigano le condizioni del mercato.

Nessuno chiedendo la parola nè sull'art. 26 nè sugli allegati corrispondenti pongo ai voti l'art. 26.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 27.

È abrogato l'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133.

Sui provvedimenti, intorno ai quali doveva essere sentita la Commissione di che agli articoli 24 e 26 della citata legge, darà il suo avviso, quando ne sia richiesta dal ministro del Tesoro, la Commissione permanente per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione istituita con l'art. 3 del regolamento unico per la vigilanza sugli istituti di emissione, di cui nell'articolo precedente della presente legge.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Qui veramente, essendovi nel rimanente tanto consenso della Commissione permanente di finanze coll'onorevole ministro del Tesoro, insorgerebbe una grave cagione di lagnarsi della proposta che il ministro del Tesoro ha vinto presso la Camera dei deputati.

L'articolo che è ora in discussione al Senato ricorda la Commissione istituita colla legge del 1881, Commissione parlamentare, cioè, composta di 4 senatori, di 4 deputati e di 4, come si suol dire, alti *funzionari* governativi. L'articolo ricorda anche i due articoli della legge del 1881, l'art. 24 e l'art. 26, per cui la Commissione *doveva* essere sentita per l'art. 24 quanto alle disposizioni materiali della legge e per l'art. 26 *poteva* quanto all'esecuzione virtuale della legge medesima. Il Senato ricorda l'*ordine del giorno*, che nelle relazioni ministeriali non a torto è detto *ordine del giorno* « sui generis » col quale era mutata in parte la costituzione della Commissione della legge del 1881, quando fosse venuto il momento di convertirsi in Commissione sulla circolazione e sugli istituti di emissione.

Ma intanto collo stesso *ordine del giorno* alla Commissione della legge del 1881 eran date nuove e importantissime attribuzioni. Io ho una

certa compiacenza, che non è mia, ma del Senato, che pur anche nella relazione della Commissione della Camera dei deputati si sia riconosciuto che la Commissione, quale era secondo la legge 1881, ha cercato di soddisfare forse anzi con eccessiva severità e rigore i desideri manifestati nel Senato in occasione della legge del 1893. Ora l'onorevole ministro del Tesoro, passato quel periodo di transazione, credo che abbia fatto opera eccellente riducendo l'ufficio della Commissione ad ufficio consultivo, mentre, secondo l'ordine del giorno del Senato del 1893, avrebbe dovuto avere anche l'ufficio d'ispezione. Ma una Commissione costituita in quel modo, non avrebbe potuto effettivamente adempiere ad un ufficio d'ispezione, nè sarebbe stato opportuno affidarlo ad essa, quando già è stato provveduto con l'articolo, testè votato dal Senato, quanto alla vigilanza sugli Istituti d'emissione in modo più rapido ed efficace.

Ma se la Commissione, e a ragione, era ridotta a Commissione consultiva, era però d'uopo che questo ufficio di Commissione consultiva le fosse mantenuto pieno, integro. Era d'uopo che la Commissione fosse messa in condizione di adempierlo intieramente, tanto più, trattandosi di una Commissione parlamentare, costituita con tanta solennità di elezione da parte della Camera dei deputati e del Senato, e di nomina da parte del Governo del Re.

Invece in quest'articolo vi è una frase, che, dirò schiettamente, quasi offende, se non altro, perchè è linguaggio nuovo nella nostra legislazione.

Infatti nella nostra legislazione sono molti gli esempi in cui i corpi consultivi e che hanno tanta solennità, come la Commissione permanente a cui si è reso grandissimo omaggio anche nella Camera dei deputati, in parecchie occasioni debbano essere sentiti.

Dopo sta nelle facoltà del ministro di seguire o no il parere dei corpi consultivi, eccetto quei pochi casi in cui il parere è anche obbligatorio.

Si lasci pure al ministro la perfetta libertà di seguire o no il parere di questi corpi consultivi anche perchè il ministro risponde di sé medesimo; ma sentirli sì.

Io capirei che si fosse potuto anche dire nella legge che il ministro non avrebbe avuto l'obbligo di sentire la Commissione quando ci fosse

una vera urgenza, però mettendosi subito in regola, e ponendo la Commissione in condizioni di potere giudicare l'opera del ministro, e di confortare della sua autorità l'opera del medesimo senza menomarne punto nè poco le sue facoltà e doveri.

Ma questo dire nella legge che la Commissione sarà sentita quando parrà e piacerà al ministro, ossia, adopererò le parole dell'articolo, « quando ne sia richiesta dal ministro del Tesoro », parmi, a dir vero, che sia frase nuova nella nostra legislazione, e frase che non corrisponda all'ufficio consultivo di una Commissione costituita con tanta solennità, e che non è semplicemente una Commissione interna di un Ministero. E di più mi pare che questo articolo non sia nemmeno in relazione con quelle testimonianze che, e da parte del Senato del Regno e da parte della Camera dei deputati, si sono rese anche in occasione di ardui cimenti, alla Commissione ed alla verità delle relazioni le quali si sono presentate dalla Commissione al Parlamento in adempimento degli uffici che le erano dati dalla legge di sopravvedere l'esecuzione materiale e virtuale della legge di abolizione del corso forzoso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro del Tesoro.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. A me duole che all'onorevole Lampertico sia apparsa non corretta l'espressione adoperata nella legge.

Essa ha una piccola storia.

La espressione adoperata nel primo decreto di regolamento per la vigilanza sugli Istituti di emissione era: « su domanda del ministro del Tesoro ».

Alla Corte dei conti è sembrato che questa espressione non implicava, che in certi casi il ministro potesse sulla sua autorità, sentito o no il Consiglio dei ministri, procedere senza sentire la Commissione permanente. Per ciò si credette necessario di mutar la prima dizione nella nuova, secondo la quale vi sarà il parere della Commissione medesima « in quanto ne sia richiesta dal ministro », e ciò, ripeto, per togliere ogni dubbio.

Le ragioni che hanno indotto a fare questa proposta sono così bene esposte nella stessa relazione dell'onor. Lampertico, che meglio, davvero, non saprei farlo.

La natura della Commissione, dopo che è stato sospeso il cambio dei biglietti, dopo che la vigilanza degli Istituti di emissione è stata concentrata nel solo Ministero del Tesoro e direttamente agli ordini del ministro del Tesoro, con un ufficio apposito d'ispezione di vigilanza fortemente ordinato dopo tutto ciò, dico, la natura della Commissione è per se stessa mutata, ed è veramente ora una Commissione puramente consultiva. Peraltro un'alta Commissione consultiva, sia per il modo elevato della sua costituzione, sia per i delicati pareri che è chiamata a dare, sia perchè si varrà del suo senno illuminato, il ministro del Tesoro in una serie di procedimenti importantissimi, come sono quelli che riguardano le Banche e la circolazione. Ma vi sono alcuni casi in cui credo che il ministro del Tesoro debba poter prendere l'intera responsabilità politica delle decisioni e per l'urgenza della cosa non possa sentire a tempo la Commissione consultiva.

Io spero di non aver da qui innanzi il bisogno di profittare della facoltà che la legge mi concede, ma d'altra parte, data la necessità, io non vedo una ragione per la quale si debba obbligare il ministro a valersi del sistema non normale e non corretto dei decreti registrati con riserva, per procedere innanzi secondo il bisogno consiglia o impone.

Del resto io posso dichiarare all'onor. Lampertico che è così lontano dalla mia mente qualunque cosa meno che rispettosa verso la Commissione permanente di vigilanza che, per parte mia, intendo per quanto sia possibile di sottoporre non soltanto quelle cose che nella legge sono indicate ma anche le altre - ove sia possibile - ai lumi e al senno della Commissione, il cui consiglio è - in questioni di questo genere - spessissimo non solo di grandissimo aiuto ma anche di comodo al ministro che deve decidere.

Spero che queste spiegazioni potranno bastare all'onor. Lampertico.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Dirò brevi parole. Per dir la verità io credo che si sarebbe potuto provvedere a questi casi di urgenza, o, diciamo anche, se vuolsi, casi straordinari, ado-

perando una forma che almeno avesse qualche esempio nella nostra legislazione.

E mi pare che questo sarebbe stato consentaneo all'indole della Commissione costituita nel modo che è costituita, perchè non è una Commissione di nomina del ministro, non è una Commissione di nomina del Governo del Re, ma è una vera e propria Commissione parlamentare, in cui è rappresentata la Camera dei deputati, è rappresentato il Senato, ed è anche rappresentato il Governo del Re.

Può la Commissione permanente di finanze proporre un emendamento a quest'articolo di legge? Certissimamente no. Quindi quanto era alieno dall'animo mio e dall'animo dei miei colleghi della Commissione permanente di finanze di scemare in qualsiasi modo i poteri ed obblighi del Governo del Re, io confido che sarà altrettanto alieno dall'animo dell'onorevole ministro del Tesoro il diminuire l'autorità che compete ad una Commissione così costituita. Ed anzi ma inoltre la dichiarazione fatta dall'onorevole ministro del Tesoro, per quanto poco sia da illudersi sopra *ordini del giorno* o dichiarazioni le quali sono fatte nella discussione orale costituirà quella giurisprudenza la quale qualche volta è anche più efficace della legge medesima. (*Bene*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 27:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Mi pare che si potrebbe rimandare a domani il seguito della discussione.

Senatore CAVALLETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLETTO. Per guadagno di tempo e qualora non fosse di troppo aggravio all'eccellentissimo nostro presidente, io proporrei che la seduta di domani cominciasse alle ore due.

Voci. Bene.

PRESIDENTE. Io sono sempre a disposizione del Senato nè alcun disagio mi è grave; per conseguenza pongo ai voti la proposta del senatore Cavalletto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Domani adunque seduta pubblica alle due col seguente ordine del giorno.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Provvedimento di finanza e di Tesoro (*seguito*);

Convalidazione del regio decreto 9 dicembre 1894, n. 531, che modifica le discipline sull'importazione temporanea dei grani per la macinazione, e degli zuccheri greggi per la raffinazione;

Modificazioni alla legge doganale;

Modificazioni alla legge 14 aprile 1892, n. 189, per retrocessioni e vendite di beni devoluti allo Stato per debiti d'imposte;

Approvazione di tre contratti [portanti rinunzia a servitù attiva immobiliare e vendita di beni demaniali];

Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1895-96;

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1895-96.

La seduta è sciolta (ore 19 e 40).